



Commissione interministeriale permanente  
per l'impiego delle ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate

Quaderno - n. 2 Marzo 2004

## La legge Stanca sull'accessibilità: un esempio italiano

La legge Stanca sull'accessibilità: un esempio italiano

La presente pubblicazione vuol consentire un più ampio accesso a norme e politiche riguardanti una tematica specializzata.

I testi qui riportati costituiscono solo una selezione di quanto disponibile e potrebbero riflettere errori derivanti dagli archivi elettronici di riferimento ovvero dal processo di redazione e di stampa; le informazioni di questo quaderno sono quindi soggette ad una clausola di esclusione di responsabilità.

Si ricorda che fanno fede unicamente i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, i cui estremi, per comodità del lettore, vengono richiamati nei titoli.



## La composizione della Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate

La Commissione, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 2003 a firma dei Ministri Lucio Stanca, Stefania Prestigiacomo, Rocco Buttiglione, Roberto Maroni, Girolamo Sirchia, Letizia Moratti e Maurizio Gasparri, è così composta:

<b>Pierluigi Ridolfi</b>	componente del CNIPA, con funzioni di Presidente;
<b>Daniela Battisti</b>	rappresentante del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
<b>Elisabetta Guidi</b>	rappresentante del Ministro per le pari opportunità;
<b>Armanda Bianchi Conti</b>	rappresentante del Ministro delle politiche comunitarie;
<b>Giovanni Daverio</b>	rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
<b>Walter Bergamaschi</b>	rappresentante del Ministro della salute;
<b>Mariolina Moioli</b>	rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
<b>Gianluca Petrillo</b>	rappresentante del Ministro delle comunicazioni.

La Commissione si avvale della Segreteria tecnico-scientifica costituita presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) e coordinata da Antonio De Vanna.



# Quaderno

## sommario



Quaderno n. 2 marzo 2004  
Commissione permanente  
per l'impiego delle tecnologie  
dell'informazione  
e della comunicazione  
a favore delle categorie  
deboli o svantaggiate

Quaderno a cura  
di Celestino Grassi  
Segreteria Tecnico Scientifica  
della Commissione

Centro Nazionale  
per l'Informatica  
nella Pubblica Amministrazione  
Via Isonzo, 21b  
00198 Roma  
Tel. (39) 06 85264.1  
Fax (39) 06 85264812  
e-mail: icdisabili@cnipa.it

Stampa: Stilgrafica, Roma

progetto grafico:  
Segni di Segni, Roma

### VII

#### PRESENTAZIONI

Lucio Stanca

IX

Pierluigi Ridolfi

XI

### 3

#### CAPITOLO 1

##### Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Il testo

3

Il commento, a cura di Enrico De Giovanni

11

### 17

#### CAPITOLO 2

##### Il disegno di legge governativo n. 3978

Il testo

17

Relazione di accompagnamento

20

Relazione tecnica

24

Analisi Tecnico-Normativa

26

### 29

#### CAPITOLO 3

##### Lavori della IX Commissione della Camera dei Deputati

### 55

#### CAPITOLO 4

##### Pareri delle Commissioni della Camera dei Deputati sul testo unificato

### 63

#### CAPITOLO 5

##### Lavori dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 15 e 16 Ottobre

Pareri, revisioni e ordini del giorno: Allegati del 16 ottobre 2003 (seduta 374)

88

Intervento dell'On. Cesare Campa (seduta 374 del 16 ottobre)

97

Resoconto delle votazioni finali (seduta 374)

99

### 103

#### CAPITOLO 6

##### Lavori della VIII Commissione del Senato della Repubblica in Sede Deliberante

### 107

#### CAPITOLO 7

##### Pareri del Senato della Repubblica

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali - 11 dicembre 2003

107

Resoconto della Sottocommissione Bilancio - 16 dicembre 2003

108



## PRESENTAZIONI



*Viviamo in una società basata sulla conoscenza in cui l'informazione ha assunto un'importanza centrale. La nostra economia dipende sempre più da fattori "intangibili", come i servizi, piuttosto che dalla produzione industriale in senso stretto. Sono i contenuti informativi che realizzano il maggior valore economico: una risorsa che, attraverso le tecnologie digitali ed Internet, può essere resa disponibile a tutti in tempo reale, per una durata illimitata ed a un costo spesso irrilevante.*

*Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione costituiscono sempre più il mezzo per scambiare, conservare e creare l'informazione: esse hanno un indiscusso valore economico e sono una determinante della produttività, quindi del processo di creazione e di distribuzione della ricchezza. Il loro contributo non si limita, tuttavia, a questi importanti aspetti, ma si estende anche alla dimensione sociale connessa alle prospettive di una Società dell'Informazione basata sulla conoscenza, sulla qualità della vita, su una maggiore coesione e partecipazione. Chi viene escluso dall'utilizzo di queste tecnologie nella loro capacità di promuovere, ad esempio, le attività di apprendimento, di lavoro o di impiego del tempo libero, subisce un'emarginazione così forte da configurare un segnale di democrazia imperfetta.*

*L'accessibilità alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione rappresenta dunque un diritto primario per tutti i cittadini, nessuno escluso. Se partiamo dal presupposto che è importante far muovere le idee e le informazioni, più che le persone, si comprende come sia fondamentale per i portatori di disabilità poter accedere alla Rete. Accessibilità significa infatti rimuovere quelle barriere virtuali che sono di fatto l'equivalente delle barriere architettoniche.*

*In Europa vi sono 37 milioni di persone portatrici di disabilità, di cui poco meno di 3 milioni in Italia (circa il 5% della nostra popolazione). La Legge appena approvata si indirizza a questa rilevante componente della società, ma favorisce anche altre categorie che devono trovare piena cittadinanza grazie anche a politiche di integrazione basate sull'uso dell'innovazione tecnologica digitale. Mi riferisco in particolare ai meno giovani, che costituiscono un'altra area di potenziale esclusione dai benefici di una società più inclusiva promossa dalla Rete. Si tratta di una popolazione in crescita che spesso ha gli stessi problemi di accessibilità ad Internet di alcune categorie di disabili: almeno il 70% degli europei con più di 60 anni presenta infatti elementi di disabilità.*

*Nel mio impegno di Governo ho espresso un preciso obiettivo programmatico: la società basata sulle tecnologie dell'informazione deve essere per tutti.*

*In questa prospettiva, tra le varie iniziative, ho promosso l'istituzione di una "Commissione permanente per l'impiego delle tecnologie ICT a favore delle categorie deboli o svantaggiate". E' la prima volta che su una problematica di non discriminazione si riuniscono ben sette Ministri competenti. Ed è proprio tale Commissione che ha voluto la pubblicazione di questo Quaderno, in un più vasto quadro di sensibilizzazione e comunicazione sul tema dell'accessibilità.*

*Una prova evidente dell'accresciuta attenzione è testimoniata dalle numerose Proposte di Legge presentate in Parlamento, tra le quali merita una segnalazione particolare la Campa-Palmieri.*

*Un indirizzo così determinato colloca l'Italia all'avanguardia fra i Paesi che hanno affrontato questo tema in ambito normativo. La nuova Legge è già stata riconosciuta dall'OCSE, in un suo rapporto sull'e-Government, tra le "best practices" di livello mondiale. Essa attua concretamente gli indirizzi dell'Unione Europea, garantendo il diritto di accesso da parte dei portatori di disabilità ai servizi informatici delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e promuove l'uso delle tecnologie digitali come strumento per una loro maggiore integrazione, coinvolgendo anche le imprese e la didattica.*

*Il costruttivo contributo fornito dal dibattito parlamentare e l'unanimità del consenso politico su questo provvedimento, conseguita in entrambe le Camere, ci confortano sulla validità della nostra iniziativa e sull'impegno con cui intendiamo perseguirla.*

Lucio Stanca  
Ministro per l'innovazione e le tecnologie

*Questo Quaderno illustra intenti e contenuti della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, comunemente nota come "Legge Stanca" o "Legge sull'accessibilità".*

*Con lo scopo di chiarire meglio la natura ed il fine della suddetta legge, il testo definitivo è accompagnato da un commento e dai passaggi più significativi del relativo iter di approvazione.*

*Vengono quindi presentate non solo la prima versione del Disegno di Legge, con modalità e motivazioni delle modifiche apportate allo stesso nel recepire in un testo unificato ben altre otto proposte di Legge di iniziativa parlamentare<sup>1</sup>, ma anche una panoramica dei lavori e dei dibattiti tenuti nelle Commissioni ed in Assemblea.*

*L'esperienza insegna che le leggi, soprattutto se innovative, si realizzano concretamente nella misura in cui vengono comprese, recepite e condivise.*

*Contiamo che anche questo quaderno possa contribuire ad un obiettivo così ambizioso.*

Pierluigi Ridolfi  
Presidente della Commissione interministeriale permanente

<sup>1</sup> Negli atti ufficiali, con riferimento al primo firmatario, vengono indicate come: C.232 Piscitello, C.494 Bono, C.2950 Jannone, C.3486 Campa, C.3713 Labate, C.3845 Zanella, C.3846 Di Teodoro, C.3862 Lusetti. Nel disegno di legge unificato C.2546, approvato alla Camera, sono state inoltre assorbite le tre proposte di legge presentate al Senato come: S.2073 Iovene, S.2114 Lauro e S.2163 Giarretta.



**Legge 9 gennaio 2004, n. 4**  
**“Disposizioni per favorire l’accesso**  
**dei soggetti disabili**  
**agli strumenti informatici”**



## Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004

### I. LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

### Promulga la seguente legge:

#### **Art. 1.** (Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.

#### *Avvertenza:*

*Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

#### *Nota all’art. 1:*

*- Il testo dell’art. 3 della Costituzione è il seguente:*

*“Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.*

#### **Art. 2.** (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

#### **Art. 3.** (Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

*Nota all'art. 3:*

- *Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):*

*"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".*

**Art. 4.** (Obblighi per l'accessibilità)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

*Nota all'art. 4:*

- *Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è il seguente:*

*"1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:*

*a) omissis;*

*b) omissis;*

*c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile."*

**Art. 5.** (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**Art. 6.** (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

- a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

**Art. 7.** (Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
- e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
- f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
- g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

*Nota all'art. 7:*

- *Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è il seguente:*

*"1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio."*

**Art. 8.** (Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

*Nota all'art. 8:*

- *Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):*

*"4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione."*

- *Si riporta il testo dell'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):*

*"8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:*

*a)-f) omissis;*

*g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;"*

**Art. 9.** (Responsabilità)

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Nota all'art. 9:

- Si trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 21 (Responsabilità dirigenziale).

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. [Abrogato].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

"Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilità).

1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

*10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."*

**Art. 10.** (Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
- b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Nota all'art. 10:*

*- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):*

*"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:*

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;*
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;*
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;*
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;*
- e) lettera soppressa."*

*- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:*

*"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).*

*1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.*

*2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.*

3. *La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.*

4. *La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno."*

**Art. 11.** (Requisiti tecnici)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

- a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

**Art. 12.** (Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*Data a Roma, addì 9 gennaio 2004*

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

## LAVORI PREPARATORI

### *Camera dei deputati (atto n. 3978):*

Presentato dal Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie (Stanca), dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Mazzella), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 15 maggio 2003.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 19 giugno 2003, 1° luglio 2003, 23, 24, 30 settembre 2003 e 1°, 7, 14 e 15 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 15 ottobre 2003 ed approvato il 16 ottobre 2003 in un testo unificato con A.C. 232 (on. Piscitello), A.C. 494 (on. Bono), A.C. 2950 (on. Jannone), A.C. 3486 (on. Campa e on. Palmieri), A.C. 3713 (on. Labate), A.C. 3845 (on. Zanella), A.C. 3846 (on. Di Teodoro), A.C. 3862 (on. Lusetti).

### *Senato della Repubblica (atto n. 2546):*

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 10 dicembre 2003 ed approvato il 17 dicembre 2003.

## IL COMMENTO

La presente legge è il frutto di una proposta del Governo nella quale sono felicemente confluite varie iniziative parlamentari: pertanto il testo finale costituisce l'epilogo di un iter iniziato con l'abbinamento al disegno di legge governativo di otto proposte di legge di iniziativa parlamentare e conclusosi con l'approvazione unanime del testo coordinato da parte della Camera e del Senato. Il testo approvato dal Parlamento mantiene, sostanzialmente, l'impianto del disegno di legge del Governo ed è volto a favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che la diffusione delle nuove tecnologie si risolva nella creazione di nuove forme di emarginazione e incentivando l'uso delle medesime al fine di superare le disabilità e le esclusioni.

Si tratta di un provvedimento assolutamente in linea con gli indirizzi formulati dall'Unione europea, che ha proclamato il 2003 "Anno europeo del disabile", e che, attraverso la Comunicazione COM (2000)284, indirizzata dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, aveva indicato la prospettiva di un'Europa senza ostacoli per i disabili.

**L'articolo 1**, nel quadro del riconoscimento del diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazioni ed ai relativi servizi, garantisce, specificamente, il diritto delle persone disabili all'accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità.

Si tratta di un'affermazione che era contenuta, seppur con diverse formulazioni, nei vari testi poi unificati e costituisce, nella sua specificità, un'importante applicazione dei principi costituzionali in particolare contenuti nell'art. 3; essa integra, inoltre, i principi in materia di diritti ed integrazioni sociali dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**L'articolo 2** definisce le nozioni di "accessibilità" e di "tecnologie assistive" evidenziando la strumentalità della messa a disposizione dei disabili di tali tecnologie rispetto all'obiettivo espresso dalla nozione di "accessibilità" della fruizione da parte degli stessi di servizi e di informazioni; la norma sancisce la rilevanza giuridica, sociale e politica dell'esistenza di strumenti e soluzioni tecniche hardware e software tali da far superare o ridurre le condizioni di svantaggio derivanti dalla disabilità.

**L'articolo 3**, al primo comma, individua con precisione i soggetti destinatari delle norme contenute nella presente legge: oltre che alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, di cui al comma 2 dell'art.1 del d.lgs. n.165/2001 (fra cui rientrano anche Regioni ed enti locali), la legge si applica agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di pubblici servizi, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

È evidente l'obiettivo di facilitare le forme di fruizione dei servizi pubblici tramite la telematica, nell'ottica del pieno sviluppo dell'e-government perseguito dal Governo. Il testo del comma in esame è stato il frutto della produttiva collaborazione tra Governo e Parlamento.

Il secondo comma contiene una norma analoga a quella contenuta nell'art. 3 dell'originario disegno di legge governativo, con cui si precisa, opportunamente, che gli obblighi dettati dalla legge, al fine di garantire l'accessibilità, così come definita dall'art.2, non si applicano ai sistemi informatici destinati all'utilizzazione da parte di gruppi di utenti dei quali, per legge, non possono far parte persone disabili. Siffatta disposizione vuole evitare un'applicazione non ragionevole ed inutilmente onerosa della legge, escludendone l'applicazione ove nessuna persona disabile possa avvantaggiarsene.

**L'articolo 4** definisce gli obblighi per l'accessibilità e si sostanzia in una serie complessa ed articolata di interventi diretti essenzialmente alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, ma riguardando, in un caso, anche i datori di lavoro privati. Il primo comma impone ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, di preferire, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, ai fini della scelta del contraente per l'acquisto o la fornitura di beni o servizi informatici, i beni e servizi che presentano i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'art.11.

A garanzia del rispetto di tale obbligo si impone a carico dei predetti soggetti l'onere di motivare adeguatamente la mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili.

L'obbligo di assicurare il rispetto dei requisiti di accessibilità è efficacemente sanzionato dal comma 2 in relazione alla stipulazione dei contratti per la realizzazione o modifica di siti Internet, essendosi prevista la nullità di tali contratti ove tale obbligo non sia osservato; analoga conseguenza è prevista per l'ipotesi in cui, in caso di rinnovo o modifica dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.11, non si realizzi l'adeguamento di tali contratti alle disposizioni della presente legge relative al rispetto dei requisiti di accessibilità. L'obiettivo perseguito, anche in relazione alle necessità di frequente aggiornamento tecnico dei siti, è quello di raggiungere una sostanziale accessibilità di tutti i siti interessati entro un anno dall'emanazione delle regole tecniche.

Al rispetto degli stessi requisiti è subordinata la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni o servizi informatici destinati all'utilizzazione da parte di lavoratori disabili o del pubblico come statuito dal comma 3. Particolarmente significativa appare la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 4 che obbliga i datori di lavoro, pubblici e privati, a mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, in relazione alle mansioni svolte.

I datori di lavoro privati possono accedere ai finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. Si tratta di una disposizione che si richiama a precedenti già apparsi in vari contratti collettivi di lavoro e che sancisce, quindi, a livello legislativo un importante diritto dei lavoratori disabili.

Il comma 5 è stato introdotto in sede parlamentare come inevitabile omaggio al principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, considerato che non è stato possibile reperire risorse finanziarie a sostegno della legge.

**L'articolo 5** estende espressamente l'applicabilità della legge al materiale formativo utilizzato nelle scuole, prevedendo che le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per l'acquisizione di libri destinati alle biblioteche scolastiche, contemplino sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici accessibili agli alunni disabili ed agli insegnanti di sostegno. Si tratta di una norma che è stata rielaborata in pieno accordo fra Governo e Parlamento e che appare idonea a stimolare iniziative e sinergie tra pubblico e privato che potrebbero fornire risultati di grande interesse, sia sul piano dell'effettiva realizzazione in tempi brevi di testi elettronici accessibili, sia sul piano dell'avvio di preziose sperimentazioni.

**Gli articoli 6 e 7** attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie alcune competenze amministrative; con riferimento alla verifica su richiesta dell'accessibilità dei siti Internet o del materiale informatico prodotto da soggetti privati, diversi da quelli di cui all'art.3, si provvede demandando al regolamento di cui all'art.10 la disciplina di siffatta verifica.

Si crea in questo modo, senza introdurre obblighi sui privati titolari di siti Internet, un meccanismo premiale per l'incentivazione e la diffusione dell'accessibilità: infatti l'attribuzione al sito del marchio o logo attestante l'accessibilità potrà favorire un maggiore interesse ed un maggior numero di visite ai siti che potranno fregiarsene, a tutto vantaggio del titolare del sito.

**L'articolo 7** mira, in sostanza, a promuovere e garantire l'attuazione della legge, prevedendone il monitoraggio; la vigilanza sul rispetto delle previsioni da parte delle amministrazioni statali; l'individuazione dei soggetti che si siano distinti per l'impegno di perseguire le finalità della legge; la promozione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione di tecnologie assistite e per la accessibilità; la promozione, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'erogazione di finanziamenti diretti ad incentivare la diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive nonché la realizzazione di progetti di ricerca per l'innovazione tecnologica diretta a promuovere le pari opportunità dei disabili; la promozione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità di scambi di esperienze e di proposte tra tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo della diffusione di tecnologie assistive e per l'accessibilità, ivi comprese le associazioni di disabili; la promozione, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, di iniziative dirette a favorire l'accessibilità di opere multimediali, accessibilità da verificarsi sulla base di regole tec-

niche fissate con decreto da emanarsi di intesa con i Ministri interessati, sulla base dei risultati di sperimentazioni che vedano il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; definizione, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica degli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione, nei programmi di formazione del personale delle problematiche relative all'accessibilità.

L'ultimo comma dell'art. 7 affida alle Regioni, alle province autonome ed agli enti locali il compito di vigilare sull'attuazione da parte degli uffici di questi enti della legge, in ossequio alle rispettive competenze.

**L'articolo 9**, al fine di garantire la più ampia attuazione della legge da parte delle P.A., precisa che l'inosservanza delle relative disposizioni è sanzionata per quanto di rispettiva competenza, con la responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 165/01: si tratta di norma che, prevenendo qualsiasi dubbio applicativo, sottolinea la natura di veri e propri diritti vantati dalle persone disabili e di corrispettivo dovere da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al cui rispetto sono rigorosamente tenuti tutti coloro che per la P.A. decidono ed agiscono.

**L'articolo 10** prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare:

a) criteri e principi operativi e organizzativi generali, che serviranno poi da riferimento per l'emanazione delle regole tecniche di cui al decreto ex art. 11;

b) le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito.

Il regolamento sarà emanato previa consultazione con le associazioni dei disabili e dei produttori, previo parere delle Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 10, comma 1, lettera b) rende possibile il rilascio di quello che talvolta, tra gli addetti ai lavori, viene definito il "bollino blu", rilasciato al responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, la accessibilità del materiale.

**L'articolo 11** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante le regole tecniche, che dovrà attenersi alle linee generali definite nel regolamento di cui all'articolo 9.

È infine importante sottolineare che l'art. 12 impone l'adeguamento alle norme internazionali ed europee in materia di accessibilità.

Enrico De Giovanni  
Capo dell'Ufficio Legislativo  
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie



## **L'iter Parlamentare**



## Il Disegno di Legge governativo n. 3978.

*Atti Parlamentari – Camera dei Deputati  
XIV Legislatura – Disegni di Legge e Relazioni – Documenti*

### CAMERA DEI DEPUTATI N. 3978

#### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie  
(Stanca)  
dal Ministro per la funzione pubblica  
(Mazzella)  
dal Ministro delle pari opportunità  
(Prestigiacomo)  
e dal Ministro del lavoro e dalle politiche sociali  
(Maroni)  
di concerto con il Ministero delle comunicazioni  
(Gasparri)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze  
(Tremonti)  
con il Ministro per le politiche comunitarie  
(Buttiglione)  
con il Ministro della salute  
(Sirchia)  
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
(Moratti)

#### Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Presentato il 15 maggio 2003

#### DISEGNO DI LEGGE

##### **Art. 1.** (Obiettivi e finalità)

1. La presente legge promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche e ai servizi telematici e garantisce, in particolare, il loro accesso alle risorse e ai servizi della pubblica amministrazione statale.

##### **Art. 2.** (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari;
- b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecnici, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

**Art. 3.** (Limiti di applicabilità)

1. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano quando i disabili non sono fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse e i servizi stessi sono destinati.

**Art. 4.** (Obblighi delle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispettano gli obblighi di cui al presente articolo; ai medesimi obblighi sono sottoposti, limitatamente allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico, i soggetti che operano in regime di concessione per le medesime amministrazioni statali.

2. Nelle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9 costituiscono oggetto di adeguata considerazione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET senza prevedere che i siti rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante; è nulla ogni clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

4. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse e di servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.

5. La concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di beni e di servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 9.

6. Per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro.

**Art. 5.** (Obblighi di dotazione)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:  
" 2-bis. Il datore di lavoro privato mette a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) ".

**Art. 6.** (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta, su richiesta dei privati, l'accessibilità dei loro siti INTERNET o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito; con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuate le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilità e verificato il permanere del requisito stesso.

**Art. 7.** (Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche per mezzo dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica<sup>2</sup> di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni:

a) vigila sul rispetto da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, delle disposizioni della presente legge;

<sup>2</sup> L'attuale denominazione è: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

- b) indica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le soluzioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità nei singoli casi;
- c) indica i soggetti, pubblici e privati, meritoriamente distinti per il rispetto dei principi della accessibilità;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
- e) promuove, con gli altri Ministeri interessati, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e per le pari opportunità dei disabili;
- f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, il dialogo e il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
- g) definisce, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

**Art. 8.** (Formazione)

1. Con riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.

**Art. 9.** (Requisiti tecnici).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti:

- a) i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

**Art. 10.** (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti:

- a) le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- b) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle applicazioni informatiche.

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.

### ONOREVOLI DEPUTATI!

Il disegno di legge in esame è volto a favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali ed anzi promuovendo l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Le disposizioni che si propongono sono del tutto in sintonia con le indicazioni provenienti dall'Unione Europea, che ha proclamato il 2003 "Anno europeo del disabile". In precedenza, in data 12 maggio 2000, la Commissione aveva indirizzato - al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - la comunicazione COM(2000)284 "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili". Nella consapevolezza delle difficoltà da superare per rendere pienamente fruibili le nuove tecnologie da parte dei disabili, il provvedimento intende favorire l'avvio di un processo che si svolgerà in un arco di tempo non ristrettissimo e che è evidentemente condizionato dalle tecnologie disponibili. Alle amministrazioni pubbliche statali il provvedimento dà prescrizioni dettagliate, mentre assume un carattere efficacemente promozionale nei confronti degli operatori privati e delle altre amministrazioni pubbliche.

Per la prima volta, un testo di legge definisce e individua espressioni quali "accessibilità", con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e "tecnologie assistive", intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le iniziali condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

La rapidità con la quale le tecnologie, e in particolare quelle informatiche, progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili.

Evitando di far assumere al provvedimento lo scarso valore di "dichiarazione di principi", è stata introdotta una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali.

### Articolo 1.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo - nell'ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso - un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.

Si è preferito evitare una definizione di disabile, poiché quella offerta dalla legge n. 104 del 1992 (che peraltro parla di "handicappati" e non di "disabili") risale troppo indietro nel tempo e viene oggi considerata superata, anche a seguito della Conferenza di Trieste dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'aprile 2002. Oggi l'OMS preferisce, piuttosto che parlare genericamente di "disabilità", indicare specificamente quali sono le capacità psicofisiche del singolo individuo, ricorrendo alla ICF (classificazione internazionale della funzionalità, della disabilità e della salute). Peraltro nell'ambito del presente provvedimento non sembra necessario, e forse neanche opportuno, formulare una definizione di "disabilità" e tanto meno distinguere tra le differenti categorie di disabili.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") riporta un preciso elenco delle diverse categorie di disabili. In quel caso però l'elencazione è giustificata dal fatto che la legge seleziona, tra tutti coloro che potrebbero essere considerati invalidi o affetti da minorazioni, i soggetti cui viene attribuito un preciso diritto alla assunzione, con una discriminazione positiva rispetto a coloro cui tale diritto non viene riconosciuto. Questo aspetto di discriminazione è invece del tutto assente nel presente disegno di legge. Si è peraltro consapevoli che, in sede di determinazione delle regole tecniche per l'esecuzione della legge, sarà inevitabile, sia pure implicitamente, operare tale distinzione. Infatti l'indicazione di specifici criteri di accessibilità dovrà rinviare, esplicitamente o implicitamente, alle caratteristiche dei soggetti cui viene permesso l'accesso.

### Articolo 2.

La norma contiene le definizioni di "accessibilità" e di "tecnologie assistive", assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore. Va rimarcato

che l'accessibilità è limitata dalle potenzialità della tecnologia disponibile e che la tecnologia assistiva può definirsi tale anche quando riduce solo, senza riuscire ad annullare, le condizioni di svantaggio dovute alla disabilità.

### **Articolo 3.**

Viene qui trattato lo spinoso problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche. Si pensi, ad esempio, a un programma informatico per l'addestramento al volo per piloti di aereo o anche a un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà. Non tutti i programmi possono essere quindi accessibili a tutti e d'altra parte occorre disciplinare le deroghe in modo tale che esse non offrano comode scappatoie, vanificando così la stessa legge. Si è ritenuto di poter fare riferimento ai casi in cui le stesse finalità alle quali le risorse informatiche e i servizi telematici sono destinati limitano obiettivamente l'area degli utilizzatori.

### **Articolo 4.**

All'articolo 4 sono riunite tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali, obblighi dal contenuto precettivo immediato e dalla osservanza facilmente verificabile.

Al comma 1 sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari. Si è rinunciato a formulare una definizione giuridica di "servizi pubblici" e anche a individuarla nella normativa già vigente.

I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. Il successivo comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito INTERNET della pubblica amministrazione, allora i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità; in caso di mancata previsione dei descritti requisiti, è poi prevista l'inserzione ex lege di una apposita clausola nel contratto, senza oneri per l'amministrazione. Poiché i siti INTERNET vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell'arco di poco tempo, tutti i siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili. La norma rinvia all'articolo 9, il quale prevede che i parametri della accessibilità siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La natura squisitamente tecnica delle prescrizioni e il rapido mutamento delle tecnologie hanno indotto a non disciplinare direttamente con la legge questi aspetti, che vengono rinviati a provvedimento successivo.

Si sottolinea che le amministrazioni pubbliche statali procederanno alla realizzazione o alla modifica dei loro siti INTERNET con le normali dotazioni finanziarie di cui esse già dispongono. Ciò spiega la mancanza di un articolo di copertura finanziaria nel presente disegno di legge. Peraltro i tecnici interpellati dall'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sostengono che non necessariamente un sito INTERNET accessibile ai disabili presenta un costo maggiore rispetto ad un sito privo di tale caratteristica. Soprattutto nel caso in cui si tratti di progettare ex novo un sito, il rispetto del criterio della accessibilità dovrebbe comportare una maggiorazione di costo minima, che potrebbe anche annullarsi. Peraltro, ove anche tale maggiorazione di costo si determini, la amministrazione vi farebbe fronte con le normali dotazioni finanziarie o anche - semplicemente - riducendo il numero delle pagine del sito.

Nei commi 4 e 5 dell'articolo non si prevedono nuovi contributi finanziari, ma - in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l'acquisto di materiale informatico da parte di privati - si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una

preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili. Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all'uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare.

Si ricorda che, tra l'altro, l'acquisto di materiale informatico, come motivazione per la erogazione del contributo, rientra tra i casi previsti dalla legge n. 68 del 1999 [" Norme per il diritto al lavoro dei disabili ", all'articolo 13, comma 1, lettera c)].

Il comma 6 dell'articolo 4 infine obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. Ci si riferisce qui a tutti i disabili dipendenti delle amministrazioni, e non solo a quelli assunti con il collocamento obbligatorio. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l'effettivo espletamento. Si rimarca che la disposizione recata dal comma si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici: anche per tale motivo, non si ritiene che il comma comporti spesa aggiuntiva.

#### **Articolo 5.**

L'articolo 5 introduce una novella all'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, con un effetto di esplicitazione di un obbligo implicitamente già previsto dalla vigente normativa. La disposizione dell'articolo 13 della citata legge n. 68 del 1999, alla quale si rinvia, prevede la possibilità di contributi pubblici: " (...) gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati (...) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile ". Si osservi che scopo della legge n. 68 del 1999 non è quello di far erogare comunque uno stipendio al disabile, ma quello di fare del disabile un lavoratore, agevolando in tal modo la sua integrazione nella società. E perché lo scopo sia raggiunto la prestazione lavorativa deve essere effettivamente erogata, con l'uso della necessaria strumentazione informatica.

#### **Articolo 6.**

L'articolo 6 consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte della pubblica amministrazione, valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente utilizzare per rendere nota al pubblico l'accessibilità dei propri siti.

#### **Articolo 7.**

L'articolo 7 riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie molte incisive competenze, al di là di un generico potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge. Si è voluto attribuire tali compiti ad una struttura burocratica, in ossequio al principio della distinzione tra il potere, tipico del vertice politico, di emanare direttive e la responsabilità dell'organo amministrativo di assumere concretamente la decisione nel caso singolo.

#### **Articolo 8.**

Si prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 9**

Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è autorizzato ad emanare un decreto per la fissazione delle norme tecniche.

#### **Articolo 10.**

Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che

abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il combinato disposto delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 rende possibile quello che talvolta, tra gli addetti ai lavori, viene definito il "bollino blu". Il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, l'accessibilità del materiale, ha diritto a fregiarsi di un particolare simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità. Il "bollino blu" costituisce in sostanza un'attestazione di particolare benemerita, tale da poter essere sfruttata a fini pubblicitari e quindi funzionare anche come potente fattore di stimolo. Si auspica che questo strumento premiante possa aiutare a conseguire le finalità della legge. Si ricorda comunque che finora l'esperienza internazionale sembra dimostrare una praticabilità molto limitata delle sanzioni negative nel campo di INTERNET, soprattutto di quelle a carattere penale.

**RELAZIONE TECNICA.**

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

Il disegno di legge non presenta oneri finanziari.

L'articolo 1 indica le generali finalità del provvedimento; l'articolo 2 reca le definizioni di accessibilità e di tecnologie assistive necessarie per la comprensione del testo; l'articolo 3 determina i limiti di applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di accessibilità: è evidente che da queste prime disposizioni non discendono spese.

Un'attenta disamina va dedicata all'articolo 4, concernente obblighi per le pubbliche amministrazioni statali. I commi 2 e 3 non determinano oneri: essi individuano tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi, così, ad orientare la stessa pubblica amministrazione nella scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci, all'acquisizione dei predetti beni strumentali.

In sostanza, quindi, non si impone alle pubbliche amministrazioni di procedere a nuovi e specifici acquisti e spese, ma si orienta l'acquisto su determinate tipologie di prodotto se e quando la pubblica amministrazione, con le risorse comunque disponibili, decida di procedere.

Va peraltro sottolineato che le tecnologie volte a consentire l'accessibilità informatica sono già esistenti e disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti dei costi dei prodotti informatici.

Valga come esempio il mercato USA, dove i fornitori di prodotti e di servizi informatici della pubblica amministrazione sono da tempo tenuti a garantire livelli prestabiliti di accessibilità, come richiesto dalla cosiddetta " sezione 508 ", cioè la legge che introduce la sezione 508 nel Rehabilitation Act del 1973; si è constatato che il tenere conto delle barriere informatiche sin dalla fase progettuale non ha comportato un apprezzabile incremento dei costi.

Analoghe considerazioni vanno svolte per i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del disegno di legge: in tale caso si prevede un criterio preferenziale per l'erogazione di contributi pubblici, nei limiti delle risorse finanziarie comunque già destinate a tali fini, non creando nessun tipo di nuovo beneficio o di aumento degli oneri preesistenti.

Circa il comma 6 va precisato anzitutto che la norma ha una valenza programmatica, volta ad orientare verso prodotti informatici accessibili l'approntamento dei posti di lavoro dei disabili; in secondo luogo va ribadito che i prodotti informatici, ab origine progettati e realizzati per essere accessibili, non presentano, in genere, costi apprezzabilmente diversi da quelli normali, proprio per la segnalata esistenza ed ampia diffusione delle tecnologie per l'accessibilità. Va infine sottolineato che l'ipotetica ed eventuale maggiore spesa, che potrebbe forse verificarsi solo in casi particolarissimi (comunque modestissima e non apprezzabile sul piano dell'impatto finanziario complessivo sui capitoli di spesa destinati all'acquisto di beni strumentali) sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di poter operare in modo ottimale.

Dunque non appare corretto ritenere che dalla disposizione derivino oneri.

Si tenga inoltre conto che l'uso diffuso delle nuove tecnologie ha spesso rivoluzionato la tradizionale organizzazione del lavoro anche nella pubblica amministrazione: basti ricordare l'automatizzazione dei centralini che, riducendo il fabbisogno di operatori già in ruolo nelle amministrazioni, ha di fatto reso disponibile molto personale non-vedente proficuamente impiegabile solo grazie a prodotti accessibili.

Ne consegue che, senza tener conto dei pur evidenti aspetti motivazionali e sociali, in quanto difficilmente monetizzabili, il comma 6 comporta, su un piano generale, vantaggi economici e non oneri.

Peraltro, sempre a proposito della disposizione recata dal comma 6 dell'articolo 4, va sottolineato che la disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione dei sistemi informatici: anche per tale motivo non si ritiene che l'attuazione del comma comporti spesa aggiuntiva.

In altri termini, l'amministrazione, se ritiene che l'adeguamento del posto di lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha sempre l'opzione di trasferire il dipendente disabile, assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici. Né sarebbe fondata l'eventuale obiezione che tali mansioni potrebbero non esistere: sia nel caso di assunzioni tramite collocamento obbligatorio sia (a maggior ragione) nel caso di assunzioni di altro tipo, la normativa già vigente dà per scontato che il dipendente disabile debba svolgere una attività lavorativa " reale " ovvero

concretamente produttiva. In effetti la disposizione in argomento è semplicemente esplicativa di un obbligo già implicitamente recato dalla normativa vigente.

Neanche l'articolo 5 determina oneri: infatti la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68 del 1999, non deve essere in alcun modo modificata in conseguenza della disposizione.

In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ai sensi degli articoli 6 e 7, anche per mezzo dell'istituenda Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica<sup>3</sup>, si rileva che la struttura e le dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e della futura Agenzia appaiono perfettamente idonee a fare fronte a tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme in parola non discendono oneri finanziari, neanche indiretti.

Gli articoli da 8 a 10 non recano disposizioni idonee a generare oneri.

Per le suesposte ragioni, in assenza di oneri, il disegno di legge non reca disposizioni di copertura finanziaria.

---

<sup>3</sup> Divenuta poi Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

**A)** Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

In materia di disabilità esistono, già da tempo, nel nostro ordinamento numerose leggi, tra le quali si ricordano la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 12 marzo 1999, n. 68, cui il disegno di legge in esame si allinea. In particolare, gli articoli 4, comma 6, e 5, intervengono in materia di diritto al lavoro dei disabili; entrambi gli articoli prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.

**B)** Necessità dell'intervento normativo.

Delle norme proposte con il provvedimento si può rilevare sempre l'opportunità e in qualche caso anche la necessità che esse abbiano carattere di norme legislative e non regolamentari.

**C)** Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento si presenta compatibile con la normativa comunitaria, della quale recepisce anche i contenuti, con riferimento alla dichiarazione per il 2003 dell'Anno europeo del disabile e alla comunicazione della Commissione europea, COM(2000)284, recante " Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili ".

**D)** Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento della legge statale appare giustificato alla luce dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Si rimarca che il provvedimento comporta obblighi solo per le pubbliche amministrazioni statali.

### 2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

**A)** Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento. Il disegno di legge si ripromette di agevolare l'accesso dei disabili agli strumenti informatici e, in particolare, di rendere loro accessibili i siti INTERNET.

Nei confronti delle pubbliche amministrazioni si interviene con la predisposizione di obblighi e si prevedono invece per i privati misure incentivanti. I previsti obblighi entreranno effettivamente in vigore solo con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che indicherà i requisiti tecnici ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi.

**B)** Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Il provvedimento non prevede sforzi organizzativi da parte delle pubbliche amministrazioni. È presumibile che l'adeguamento dei siti delle pubbliche amministrazioni sarà effettuato man mano che essi saranno aggiornati, come avviene usualmente, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche. Le funzioni previste dagli articoli 6 e 7 saranno svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con l'eventuale ausilio dell'istituenda Agenzia per l'innovazione tecnologica, con le risorse strumentali, personali e finanziarie attualmente disponibili ovvero previste per quanto concerne l'Agenzia, che si avvarrà delle attuali risorse dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

**C)** Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.

**D)** Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici.

Non vi sono oneri per i cittadini.

Gli articoli 4, comma 6, e 5 prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.

### 3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

**A)** Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.

Il disegno di legge introduce nuove definizioni normative quali "accessibilità", con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e "tecnologie assistive", intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che agevolano al disabile l'accesso alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Si tratta di espressioni già in uso nel linguaggio tecnico di settore, che con il testo in esame, in considerazione dei particolari contenuti delle norme, assumono valore di terminologia giuridica.

**B)** Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

All'articolo 5, comma 1, del disegno di legge è stato citato l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, che non ha mai subito modifiche. In tale articolo viene introdotto il comma 2-bis, che fa a sua volta riferimento all'articolo 13, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 68 del 1999: anche tale disposizione non ha mai subito modifiche. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, nell'individuare l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, rinvia all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito tale Agenzia. La norma è stata indicata con l'espressione "e successive modificazioni", in quanto il predetto articolo è stato modificato dall'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

I riferimenti normativi contenuti nell'articolo 8, relativi all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, appaiono corretti, in quanto le predette disposizioni non hanno mai subito modificazioni.

**C)** Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Per introdurre nuove disposizioni integrative in materia di lavoro dei soggetti disabili, è stata usata la tecnica della novellazione con riferimento alla legge n. 68 del 1999, in quanto tale legge è stata individuata come normativa fondamentale per quanto concerne lo specifico argomento.

**D)** Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto. Non si ravvisa attualmente l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sulla materia "disabili e informatica", poiché le disposizioni di legge su questa particolare materia sono ancora abbastanza poco numerose.

**E)** Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non presenta abrogazioni neppure in forma implicita.

**F)** Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

L'importanza delle tematiche affrontate nel presente disegno di legge è confermata dal fatto che sul mede-

simo argomento sono state presentate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, sia nella passata legislatura che in quella attuale: nella passata legislatura l'atto Camera n. 7541; nella attuale legislatura gli atti Camera nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713 e 3845<sup>4</sup> nonché gli atti Senato nn. 2073, 2114 e 2163. Nel redigere il presente disegno di legge si è tenuto conto di tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare disponibili.

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale, né giudizi pendenti sull'argomento.

<sup>4</sup> Alle proposte di legge citate dal relatore vanno aggiunte la C. 3846 (Di Teodoro) e la C.3862 (Lusetti).

## Lavori della IX Commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati - XIV legislatura

### IX Commissione

#### Sommario

**Giovedì 19 giugno 2003**

#### *Sede referente*

Giovedì 19 giugno 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone ed il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa e C. 3713 Labate.

(Esame e rinvio).

#### *La Commissione inizia l'esame.*

Paolo ROMANI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha inviato la seguente lettera:

"Onorevole Presidente, è stata assegnata alla Commissione da lei presieduta, in sede referente, la proposta di legge Lusetti ed altri C. 3862, recante disposizioni per la diffusione di tecnologie informatiche finalizzate a favorire l'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, richiamo la sua attenzione sulla predetta proposta, nella parte in cui reca modifiche alla disciplina stabilita dalla legge n. 222 del 1985, in tema di destinazione della quota di spettanza statale dell'otto per mille del gettito IRPEF.

Ricordo infatti che la citata legge n. 222 del 1985 ha dato esecuzione al Protocollo del 15 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206, recante la disciplina in materia di enti, beni ecclesiastici e connessi impegni finanziari dello Stato concordata tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929. Pertanto, la modifica di tale disciplina appare suscettibile di incidere sul sistema di regolazione dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica, di cui all'articolo 7 della Costituzione, che detta uno speciale regime per le modificazioni della disciplina concordataria.

Dato il particolare rilievo rivestito dalla questione, desidero invitarla a rappresentare alla Commissione da lei presieduta, qualora intenda avviare l'esame del progetto di legge, l'esigenza di tenere conto delle problematiche ad esso connesse, svolgendo gli opportuni approfondimenti istruttori, con particolare riferimento all'acquisizione delle valutazioni del Governo circa la compatibilità della disciplina proposta con il sistema pattizio che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica".

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, rileva come i provvedimenti abbinati all'esame della Commissione in materia di disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici siano sette, uno dei quali (A.C. 3978) di iniziativa governativa.

Il disegno di legge C. 3978 si compone di 10 articoli e, secondo quanto si evince dalla lettura della relazione illustrativa, si propone di "favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali ed anzi promuovendo l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni". Il provvedimento si inserisce, altresì, nel quadro delle iniziative adottate in proposito dall'Unione europea. Ricorda, infatti, che il 2003 è stato proclamato dall'Unione "Anno europeo del disabile" e che il 12 maggio 2000

la Commissione ha indirizzato - al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - la comunicazione COM(2000)284 "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili". Secondo quanto disposto dall'articolo 1, tra gli obiettivi e le finalità del disegno di legge vi sono la promozione dell'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche e ai servizi telematici e la garanzia, in particolare, del loro accesso alle risorse e ai servizi della pubblica amministrazione statale. L'articolo 2 reca le definizioni di "accessibilità" e di "tecnologie assistive". Con la prima espressione si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di soggetti disabili; con la seconda espressione si fa riferimento agli strumenti ed alle soluzioni tecniche (sia hardware che software) che permettono al disabile di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

L'articolo 3, nel definire i limiti di applicabilità della disciplina recata dal provvedimento, precisa che le disposizioni ivi previste in materia di obblighi di accessibilità non si applicano quando i disabili non siano fruitori delle risorse informatiche e dei servizi telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse e i servizi stessi sono destinati. Al riguardo, nella relazione illustrativa si osserva che sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità indiscriminata di tutti i programmi informatici, atteso che alcuni di essi (si pensi a quelli impiegati per l'addestramento al volo dei piloti di aereo) sono, al contrario, destinati proprio ad una utenza selezionata in relazione alla capacità di superare talune difficoltà.

L'articolo 4 reca alcune disposizioni riguardanti gli obblighi specifici posti in capo alle pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 individua i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi. Il comma 2 impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche non possano stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET senza prevedere che i siti rispettino i requisiti di accessibilità definiti con apposito decreto. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante. Fermo restando i limiti di accessibilità di cui al citato articolo 3, viene infine dichiarata nulla ogni clausola contraria o limitativa del suddetto principio. I commi 4 e 5 riguardano la concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse e di servizi informatici. A fini dell'ottenimento di tali contributi, il comma 4 attribuisce valore preferenziale al possesso dei requisiti di accessibilità, mentre il comma 5 considera tale possesso un requisito obbligatorio, qualora i contributi medesimi siano destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro. Il comma 6 stabilisce che, per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le pubbliche amministrazioni pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro.

L'articolo 5 reca una novella dell'articolo 10 della legge n. 68 del 1999 ("norme per il diritto al lavoro dei disabili"), volta a precisare che il datore di lavoro privato deve mettere a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte e può beneficiare dei rimborsi previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della medesima legge. L'articolo 6 consente ai privati di richiedere una verifica dell'accessibilità dei propri siti INTERNET o del materiale informatico da essi prodotto o distribuito da parte della pubblica amministrazione. L'esito di tale verifica può essere reso noto secondo le modalità definite con apposito regolamento. L'articolo 7, comma 1, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie importanti competenze in materia, tra le quali segnala, in particolare, le funzioni di vigilanza (lettera a)), di indirizzo (lettera b) e c)), di promozione (lettera d), e) e f)) e di programmazione (lettera g)). L'articolo 8 prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 9, il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è autorizzato ad emanare un decreto per la fissazione delle norme tecniche. L'articolo 10 prevede, infine, l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, diretto a

disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito. Sulla base della disciplina introdotta con il citato regolamento, sarà pertanto possibile, per i responsabili del sito o del prodotto informatico che abbiano superato le necessarie verifiche, fregiarsi del cosiddetto "bollino blu" ovvero di un attestato di qualità, che potrà essere sfruttato anche a fini di promozione dell'immagine.

Le proposte di legge di identico tenore C. 232 Piscitello e C. 494 Bono - recanti "disposizioni per consentire l'accesso ad Internet ai soggetti portatori di handicap" - si compongono di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 sancisce il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione, qualunque sia la loro natura, da parte di tutti i cittadini ed, in particolare, il diritto all'accesso ad Internet dei cittadini portatori di handicap. L'articolo 2 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica, il compito di stabilire, con apposito decreto, le modalità con le quali rendere effettivo l'accesso ad INTERNET dei siti appartenenti alla pubblica amministrazione da parte di tutti i portatori di handicap. L'articolo 3 prevede un credito d'imposta in favore dei fornitori di servizi Internet che, senza aggravio delle tariffe vigenti, procedano all'adozione delle tecnologie necessarie a garantire il diritto di accesso ai portatori di handicap, mentre l'articolo 4 reca la conseguente copertura finanziaria.

La proposta di legge C. 2950 Jannone - recante "disposizioni per consentire l'accesso ai siti Internet della pubblica amministrazione ai soggetti portatori di handicap" - si compone di un articolo unico che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotare i propri siti Internet del sistema di navigazione omologato WAI (Web Accessibility Initiative).

La proposta di legge C. 3486 Campa reca "norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili" e consta di otto articoli. L'articolo 1, comma 1, sancisce il diritto dei cittadini di accedere a tutti i servizi e, in particolare, a quelli che si articolano attraverso strumenti telematici e multimediali. Il successivo comma 2 tutela e garantisce un analogo diritto anche ai cittadini diversamente abili con riferimento alla pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al web definito nelle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web del Consorzio mondiale del web (W3C). L'articolo 2 reca la definizione di "servizi e risorse telematiche pubbliche" (comma 1) e di "servizi e risorse telematiche di pubblica utilità" (comma 2), definendo altresì il relativo ambito di applicazione (comma 3). Viene inoltre ribadito il principio secondo cui tutti i servizi telematici forniti dai soggetti indicati ai commi 1 e 3 devono essere accessibili anche ai cittadini diversamente abili, con garanzia di accesso ai documenti ed ai servizi tramite la rete INTERNET (comma 4). L'articolo 3 reca disposizioni volte a garantire la piena accessibilità dei siti web e prescrive, tra l'altro, l'applicazione di specifiche raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C) (comma 3). Ai sensi dell'articolo 4, il lavoratore diversamente abile deve poter operare con tecnologie telematiche, attraverso l'ausilio di tecnologie assistite, compatibilmente con il tipo di patologia e con il grado della disabilità. È altresì garantita, a determinate condizioni, la possibilità di integrazione dei dipendenti diversamente abili nel processo di sviluppo dei servizi telematici.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il compito di procedere periodicamente alla verifica della corretta applicazione della disciplina recata dal provvedimento. L'articolo 6 prevede misure di agevolazione fiscale in favore delle aziende di pubblica utilità che nel corso dell'anno 2003 adeguino i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini diversamente abili, mentre l'articolo 7 reca disposizioni di carattere sanzionatorio. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento è prevista dall'articolo 8.

La proposta di legge C. 3713 Labate reca "disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili" e consta di 12 articoli. Anche tale proposta sancisce, all'articolo 1, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali erogati direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione e definisce, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina ivi prevista. L'articolo 3 contiene un dettagliato elenco di principi generali ai quali deve uniformarsi qualsiasi attività di progettazione, di allestimento e

di gestione di siti, di banche dati e di servizi info-telematici posta in essere dai soggetti di cui all'articolo 2. L'articolo 4 prevede che, al fine di assicurare l'accessibilità ai portali e alle pagine web, i soggetti erogatori - in conformità alle linee guida sull'accessibilità dei contenuti, previste nella raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Web Consortium (W3C) - formulino apposite linee guida sulla base di taluni criteri, specificamente elencati dal comma 1.

Ulteriori prescrizioni a carico dei soggetti erogatori sono riportate all'articolo 5. Tale disposizione prevede, infatti, l'obbligo per i suddetti soggetti di garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e su supporti digitali e multimediali, l'accesso ai contenuti testuali, fornendo comunque una versione alternativa priva di riferimenti a elementi di presentazione, tenendo conto dell'ampia fruibilità e privilegiando l'uso di dispositivi di accesso seriali quali, in particolare, i dispositivi vocali e in braille utilizzati dai non vedenti (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo specifica in maggiore dettaglio i contenuti cui si applica tale disciplina.

L'articolo 6 individua l'ulteriore materiale (formativo, informativo e didattico) e le pubblicazioni telematiche cui si applicano le disposizioni del provvedimento (comma 1). Viene altresì disposto che le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche devono prevedere, tra l'altro, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni diversamente abili e agli insegnanti di sostegno (comma 2). L'articolo 7 reca disposizioni in materia di accessibilità alle banche dati, mentre l'articolo 8 prevede alcune misure di sostegno ai lavoratori diversamente abili, finalizzate, tra l'altro, anche allo sviluppo del telelavoro. Secondo quanto stabilito dall'articolo 9, i principi definiti dal provvedimento devono essere considerati anche dai programmi di formazione professionale attuati dai soggetti erogatori e rivolti al personale informatico o aventi per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori (comma 1). Specifiche iniziative sono previste anche a carico delle regioni con riferimento alla riqualificazione dei lavoratori diversamente abili e dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette (comma 2), nonché alla formazione ed all'aggiornamento di operatori sociali ed insegnanti di sostegno. L'articolo 10 reca le disposizioni sanzionatorie, mentre l'articolo 11 prevede l'istituzione dell'Osservatorio per l'accesso alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili, al quale è affidato il compito di elaborare linee guida per i soggetti erogatori, in conformità a quanto disposto dal provvedimento. L'articolo 12 reca, infine, le disposizioni di carattere finanziario.

La proposta di legge C. 3862 Lusetti reca "disposizioni per la diffusione di tecnologie informatiche finalizzate a favorire l'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro" e consta di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione del fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie informatiche compensative, alimentato con il 10 per cento della parte di competenza statale dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse del fondo sono ripartite per un terzo in parti uguali alle regioni e per i restanti due terzi in proporzione alle rispettive entrate regionali. Il successivo articolo 3 reca una conseguente modifica della legge istitutiva del versamento dell'otto per mille dell'IRPEF. Al riguardo, tenuto conto che la materia della ripartizione dell'otto per mille del gettito IRPEF è soggetta a previa intesa con la Chiesa Cattolica, occorrerà tenere conto, nel corso dell'esame del provvedimento, delle problematiche costituzionali connesse alle citate disposizioni, svolgendo gli opportuni approfondimenti istruttori ed acquisendo in proposito le valutazioni del Governo.

L'articolo 2 dispone l'istituzione presso il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato tecnico di valutazione con il compito di valutare i progetti di ricerca idonei all'ottenimento del finanziamento. L'articolo 4 modifica l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999 e prevede benefici fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto per le attrezzature di carattere tecnologico o informatico di cui la persona disabile necessita al fine di poter svolgere l'attività lavorativa in condizione di parità con i soggetti normodotati. L'articolo 5 reca infine la definizione del requisito di accessibilità, al quale la pubblica amministrazione, sia centrale che locale, deve attenersi.

Il ministro Lucio STANCA evidenzia l'importanza e la delicatezza del provvedimento in esame, sottolineando come il Governo intenda perseguire la diffusione delle nuove tecnologie nella società italiana ed evitare in tale ambito l'esclusione dei soggetti più deboli, tra i quali i disabili. Rileva altresì le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per favorire sia il diritto all'accesso per quanto attiene ai servizi della pubblica am-

ministrato disponibili in rete, sia l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso le cosiddette tecnologie assistive. Evidenziato come il 2003 sia stato dichiarato in ambito europeo anno del disabile, sottolinea che, se il provvedimento venisse approvato in tempi rapidi, l'Italia sarebbe tra i primi paesi in Europa e nel mondo a dotarsi di una legislazione in materia.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che debba essere dato atto al Parlamento di ben sei iniziative legislative parlamentari sulla materia, quasi tutte precedenti a quella del Governo: sottolinea come ciò sia indicativo di una sensibilità comune dei gruppi parlamentari e del paese che potrà consentire la definizione di un provvedimento largamente condiviso avvalendosi del contributo di tutte le forze politiche. Evidenzia pertanto come, almeno in questa occasione, il Governo e l'intero Parlamento abbiano l'opportunità di perseguire un obiettivo comune nell'interesse generale del paese, segnalando peraltro i rischi di esclusione dalle nuove tecnologie che potrebbero determinarsi oltre che per i cittadini disabili, anche per quelli con redditi bassi e residenti in zone svantaggiate del paese.

Angelo SANZA (FI) esprime apprezzamento per la relazione svolta e per l'impegno assunto dal Governo sul provvedimento in esame, che il suo gruppo auspica venga approvato in tempi rapidi per offrire una significativa risposta alle attese delle categorie interessate.

Paolo ROMANI (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 15.30.*

## **IX Commissione**

### **Sommario**

#### **Martedì 1° luglio 2003**

##### *sede referente*

Martedì 1° luglio 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

##### *La seduta comincia alle 15.45.*

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  
C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate e C. 3862 Lusetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 giugno 2003.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, avverte di avere predisposto un testo unificato dei progetti di legge in esame.

Giorgio PANATTONI (DS-U) si dichiara sorpreso per il fatto che il relatore abbia predisposto un testo unificato senza attendere lo svolgimento della discussione sulle linee generali del provvedimento, nel corso della quale i gruppi avrebbero avuto modo di illustrare le proprie posizioni e segnalare le norme ritenute più significative. Esprime pertanto il proprio dissenso sul metodo seguito, che sembra preludere ad una discussione affrettata che impedirà un significativo dibattito parlamentare, ponendo il Parlamento di fronte a scelte compiute in altra sede, peraltro su una materia per la quale i gruppi hanno segnalato il proprio interesse con la presentazione di numerose proposte di legge.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, evidenziato come, per la predisposizione della proposta di testo unificato, si sia avvalso del contributo dei gruppi e del Governo, basandosi sul testo delle diverse proposte e del disegno di legge, ma anche attraverso contatti informali, sottolinea come i gruppi potranno senz'altro concorrere alla definizione del testo in Commissione.

Antonio PALMIERI (FI) ritiene, quale presentatore di una delle proposte di legge in esame, che il contributo offerto dal relatore con la predisposizione di un testo unificato sia diretto non a comprimere il dibattito parlamentare ma al contrario a favorirlo, offrendo un utile strumento di lavoro ai fini di un rapido iter del provvedimento, su cui è comunque auspicabile un ampio dibattito. Sottolinea peraltro come non vada persa un'importante occasione per offrire al paese una significativa risposta su esigenze fortemente sentite nella società.

Il ministro Lucio STANCA evidenzia come la predisposizione da parte del relatore di un testo unificato delle proposte di legge presentate dai gruppi e del disegno di legge presentato dal Governo offra un'utile piattaforma per la discussione in Commissione, sottolineando peraltro come quello proposto non vada considerato un testo da accettare a scatola chiusa. Ritiene invece possa essere migliorato con il contributo dei gruppi, nell'auspicio che il provvedimento possa concludere il proprio iter in tempi rapidi, in coincidenza con la dichiarazione del 2003 come anno europeo del disabile e durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

Grazia LABATE (DS-U) evidenzia come, nella consolidata prassi parlamentare, la discussione generale rivesta grande importanza ai fini dell'approfondimento nel merito dei provvedimenti: rilevato come quello all'esame della Commissione assuma particolare rilievo in quanto finalizzato all'abbattimento delle barriere telematiche che limitano i diritti dei cittadini diversamente abili, ritiene che un costruttivo confronto tra i gruppi potrebbe offrire significativi contributi al relatore per la predisposizione di un testo unificato. Sottolineato pertanto come il rispetto formale delle procedure consolidate offra garanzie anche con riferimento al contenuto sostanziale dei provvedimenti, evidenzia come ciò vada tenuto presente per il provvedimento in esame, che affronta materia delicata e complessa.

Paolo ROMANI, presidente, sottolinea come non vi sia stata alcuna mancanza di correttezza formale nella predisposizione di un testo unificato da parte del relatore, il quale ha ritenuto di offrire così un utile contributo per accelerare l'iter di un provvedimento fortemente atteso ed auspicato dai gruppi ma anche dal Governo, come segnalato dalla presenza del ministro competente. Evidenzia peraltro come vi sarà ampia possibilità di confronto sul testo in Commissione.

Essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16.*

## **IX Commissione**

### **Sommario**

**Martedì 23 settembre 2003**

#### *Sede referente*

Martedì 23 settembre 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa e C. 3713 Labate.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2003.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, invita il presidente a rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, essendo previsto per oggi un incontro informale tra i gruppi per verificare la possibilità di pervenire a formulazioni comunemente condivise.

Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 13.*

**IX Commissione****Sommario****Mercoledì 24 settembre 2003***sede referente*

Mercoledì 24 settembre 2003 - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  
C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa e C. 3713 Labate.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.  
Giorgio BORNACIN, presidente, essendo in corso contatti informali tra i rappresentanti dei gruppi per verificare la possibilità di giungere alla definizione di un testo condiviso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 15.15.*

**IX Commissione****Sommario****Martedì 30 settembre 2003***sede referente*

Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone e il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.  
C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate e C. 3862 Lusetti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2003.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, illustra una proposta di testo unificato definita nel corso degli incontri informali svoltisi tra i rappresentanti dei gruppi, rivolgendo un ringraziamento ai colleghi che hanno collaborato alla sua redazione.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che il lavoro svolto dai rappresentanti dei gruppi per la definizione di un testo unificato abbia prodotto un risultato positivo, che può fornire la base per un utile confronto tra i gruppi, che dovrebbe condurre ad un ulteriore miglioramento del testo. Ritiene infatti che, in considerazione della materia oggetto del provvedimento, tutte le parti politiche dovrebbero impegnarsi su un fronte comune per il conseguimento di un risultato di elevato valore sociale.

Antonio PALMIERI (FI) ritiene che il testo unificato predisposto costituisca una condivisibile sintesi del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge dei gruppi, sulla cui base è possibile svolgere un ulteriore lavoro di affinamento, che dovrebbe condurre auspicabilmente all'approvazione definitiva del testo entro la fine del 2003, dichiarato anno europeo dei disabili.

Il ministro Lucio STANCA rileva come il Parlamento abbia svolto un positivo lavoro predisponendo un testo unificato che potrà costituire una significativa base unificante per condurre a rapida conclusione l'iter

del provvedimento. Sottolineato come quella in esame sia una delle prime iniziative legislative in ambito europeo in favore dell'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, ritiene auspicabile che il suo iter si concluda nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed entro la fine del 2003, dichiarato anno europeo dei disabili.

Paolo ROMANI, presidente, ritiene che, in considerazione della programmazione dei lavori in Assemblea, sarebbe opportuno valutare l'ipotesi dell'esame in sede legislativa del provvedimento, al fine di consentirne la definitiva approvazione entro la fine dell'anno.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che l'esame in sede legislativa del provvedimento non sia ipotizzabile in un clima politico in cui il cosiddetto disegno di legge Gasparri di riforma del sistema radiotelevisivo viene blindato dal Governo e dalla maggioranza, che non sono disponibili a valutarne alcuna ipotesi di modifica.

Antonio PALMIERI (FI) invita il deputato Panattoni ad operare un'opportuna distinzione tra la materia affrontata dalla riforma del sistema radiotelevisivo e quella del testo in esame, su cui si registrano ampi consensi da parte di tutte le forze politiche, che dovrebbero consigliare l'esame in sede legislativa al fine di accelerarne l'iter.

Il ministro Lucio STANCA, sottolineato come la decisione in ordine alle procedure di esame del provvedimento sia di competenza del Parlamento, osserva che, qualora il medesimo non venisse esaminato in sede legislativa, svanirebbe probabilmente l'obiettivo di una sua approvazione definitiva entro l'anno, facendo perdere al paese un'importante occasione e sottraendo ai disabili significative possibilità di accesso agli strumenti informatici.

Giorgio PANATTONI (DS-U) evidenzia come, pur essendo condivisi dal suo gruppo gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, non possano essere accettati inviti alla ragionevolezza a senso unico, considerato che i numerosi appelli rivolti al Governo in ambiti ugualmente rilevanti non sono stati accolti.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, ritiene che il confronto sul provvedimento possa utilmente proseguire, sottolineando come, qualora non venisse condivisa l'ipotesi dell'esame in sede legislativa, i gruppi potrebbero adoperarsi per un rapido esame in Assemblea.

La Commissione delibera di adottare come testo base per la discussione il testo unificato predisposto (vedi allegato 3).

Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 15.55.*

### ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate e C. 3862 Lusetti).

#### Testo unificato adottato come testo base.

##### Art. 1. (Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

##### Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) "tecnologie assistite": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

##### Art. 3. (Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi di accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge o di regolamento, non possono far parte persone disabili.

##### Art. 4. (Obblighi per l'accessibilità)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 10 costituiscono oggetto di considerazione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10. Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante; è nulla ogni clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3.

3. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce criterio preferenziale in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei medesimi.

4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10.

5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Art. 5.** (Accessibilità dei testi scolastici)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità dei testi scolastici da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.

**Art. 6.** (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie può valutare, su richiesta, l'accessibilità dei siti Internet o del materiale informatico.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono individuati:

- a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

**Art. 7.** (Compiti amministrativi).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) può indicare le soluzioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità nei singoli casi;
- d) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad aver rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 10, si siano anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
- e) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
- f) promuove, con le altre amministrazioni interessate, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
- g) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e i fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
- h) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle Associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni vengono indicati, con decreto emanato di concerto dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
- i) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

**Art. 8.** (Formazione e responsabilità)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e delle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 viene effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sulla accessibilità.

4. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziali e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

**Art. 9.** (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) le linee guida per l'accessibilità;
- b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche;

2. Il regolamento è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative ed acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**Art. 10.** (Requisiti tecnici)

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto delle Linee guida indicate dal regolamento di cui all'articolo 9:

- a) i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine.

**Art. 11.** (Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 9 e il decreto ministeriale di cui all'articolo 10 sono emanati osservando le Linee guida indicate nelle direttive sulla accessibilità della Unione europea e delle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

## **IX Commissione**

### **Sommario**

**Mercoledì 1° ottobre 2003**

#### *sede referente*

Mercoledì 1° ottobre 2003. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Testo unificato C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate e C. 3862 Lusetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Cesare CAMPA (FI) esprime apprezzamento sull'adozione da parte della Commissione di un testo base per la discussione caratterizzato da numerosi punti di contatto con la proposta di legge del suo gruppo, di cui è primo firmatario. Evidenzia peraltro come siano auspicabili alcuni miglioramenti, per esempio in tema di agevolazioni fiscali, che si augura possano essere inseriti in sede di esame degli emendamenti.

Rileva altresì come l'articolo 11 del testo richiami le linee guida indicate nelle direttive sulla accessibilità dell'Unione europea e delle normative internazionalmente riconosciute, che dovrebbero essere recepite e confermate con il regolamento che definisce le linee guida per l'accessibilità di cui all'articolo 9. Evidenzia altresì come il comma 2 del medesimo articolo 9 preveda che tale regolamento sia adottato previa consultazione con le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative ed acquisendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari: rileva in proposito come sarebbe opportuno prevedere in tale ambito la consultazione degli operatori del settore ed in particolare delle associazioni rappresentative degli sviluppatori. Sottolinea infine come, essendo emersa la volontà comune delle forze politiche di assicurare un esito positivo al provvedimento, sia opportuno favorirne l'approvazione entro la fine del 2003, dichiarato, come già ricordato, anno europeo dei disabili.

Antonio PALMIERI (FI) condivide le osservazioni del deputato Campa, sottolineando l'opportunità di prevedere, ai fini della definizione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, la consultazione anche di coloro che si occupano, sul piano tecnico e culturale, dell'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Preannuncia la presentazione di emendamenti diretti ad ulteriori miglioramenti del testo, rivolge un ringraziamento a quanti - in particolare le associazioni del settore - hanno sostenuto, su internet e in convegni, iniziative e dibattiti, il progetto di legge in esame.

Giorgio BORNACIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16.*

## **IX Commissione**

### **Sommario**

**Martedì 7 ottobre 2003**

#### *sede referente*

Martedì 7 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone e il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

*La seduta comincia alle 15.30.*

*Sui lavori della Commissione.*

Paolo ROMANI (FI), presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito all'esame del testo unificato recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

*La Commissione concorda.*

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Testo unificato C. 3978 Governo, C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate e C. 3862 Lusetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2003.

Giorgio PANATTONI (DS-U) giudica curioso il fatto che, a parole, la maggioranza dichiara di voler approvare urgentemente il provvedimento in esame e poi il relatore non sia presente quando il provvedimento deve essere esaminato. Dichiara che il suo gruppo si riserva di intervenire in sede di esame preliminare alla presenza del relatore, con il quale peraltro è stato concordato il testo unificato adottato come testo base per la discussione.

Paolo ROMANI, presidente relatore, rileva come, per prassi consolidata, il presidente possa sostituire il relatore, il quale peraltro non è presente trovandosi in missione.

Antonio PALMIERI (FI) rileva come, pur non essendo egli membro della Commissione, intende seguirne i lavori per il provvedimento in esame, essendo peraltro tra i presentatori di una delle proposte di legge sulla materia. Ribadita la presentazione di emendamenti del suo gruppo volti al miglioramento del testo in esame, sottolinea come siano pervenute sollecitazioni da parte di quanti sono affetti da sordità e mutismo, preoccupati per una loro possibile esclusione dalle norme in esame: esclusa tale eventualità, si augura una legge "fatta da tutti per tutti" nel più breve tempo possibile.

Giorgio PANATTONI (DS-U), rilevato come il provvedimento in esame sia da considerarsi di estrema rilevanza, propone di svolgere audizioni delle categorie interessate per acquisire il loro parere sulle questioni più delicate.

Il ministro Lucio STANCA ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni delle categorie interessate - già avvenute peraltro in sede governativa - purché esse siano limitate e significative per consentire l'auspicabile approvazione della legge entro la fine dell'anno.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), dichiarato di condividere lo slogan richiamato dal deputato Palmieri "una legge fatta da tutti per tutti" e le necessarie rassicurazioni nei confronti di quanti sono affetti da sordità e mutismo, sollecita, relativamente alle audizioni da svolgere, oltre che quelle delle associazioni dei soggetti disabili, anche quelle dei rappresentanti dei provider, degli enti locali (in particolare dell'ANCI) e del software libero.

Paolo ROMANI, presidente, propone di svolgere le audizioni giovedì 9 ottobre.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che, a fini organizzativi, sia preferibile svolgere le audizioni martedì 14 ottobre.

Antonio PALMIERI (FI) propone di ascoltare anche i rappresentanti di W3C e degli sviluppatori; ritiene che le audizioni possano essere svolte martedì 14 ottobre, purché sia possibile esaurire rapidamente l'esame preliminare del provvedimento. Paolo ROMANI (FI), presidente, preso atto delle esigenze organizzative, avverte che le audizioni verranno svolte martedì 14 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

## **IX Commissione**

### **Sommario**

#### **Martedì 14 ottobre 2003**

##### *Audizioni Informali*

Martedì 14 ottobre 2003.

Audizione di rappresentanti di ARPA, ASPHI, FAND, Fondazione Don Carlo Gnocchi e W3C Italia sulle problematiche inerenti l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, nell'ambito dell'esame in sede referente del testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello e abbinati.

*L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 12.*

##### *sede referente*

Martedì 14 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

*La seduta comincia alle 12.*

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Testo unificato C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate, C. 3862 Lusetti e C. 3978 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 3845 e C. 3846).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2003.

Paolo ROMANI, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3845 Zanella e C. 3846 Di Teodoro, che, vertendo sulla medesima materia oggetto dei progetti di legge in esame, si intendono ad essi abbinati.

Avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1).

Avverte peraltro che, in accoglimento delle richiesta formulata dai gruppi di opposizione, il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato alle ore 14 di lunedì 13 ottobre 2003, è prorogato alle ore 13.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che si riserva di convocare dopo lo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di avviarne subito l'esame, nella considerazione che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di mercoledì 15 ottobre.

*La seduta termina alle 12.05.*

##### *sede referente*

Martedì 14 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.

*La seduta comincia alle 13.45.*

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Testo unificato C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate, C. 3845 Zanella, C. 3846 Di Teodoro, C. 3862 Lusetti e C. 3978 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Paolo ROMANI, presidente, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti (vedi allegato 2).

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Campa 2.1, contrario sull'emendamento Magnolfi 2.2, favorevole sugli emendamenti Magnolfi 3.5 e 3.1, contrario sugli emendamenti Magnolfi 3.2 e Zanella 3.4, propone di accantonare l'emendamento Magnolfi 3.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Magnolfi 4.2, favorevole sull'emendamento Magnolfi 4.1 a condizione che dopo le parole "motivo di preferenza" vengano aggiunte le seguenti "a parità di ogni altra condizione". Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Magnolfi 4.3, favorevole sull'emendamento Campa 4.5, contrario sugli emendamenti Magnolfi 4.11, 4.4 e 4.6, favorevole sull'emendamento Zanella 4.9, contrario sull'emendamento Magnolfi 4.8, favorevole sull'emendamento Lusetti 4.7, contrario sull'emendamento Zanella 4.10, sull'articolo aggiuntivo Zanella 4.01, sugli emendamenti Magnolfi 5.2 e Campa 5.1, favorevole sull'emendamento Magnolfi 6.3; propone di accantonare l'emendamento Magnolfi 6.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 7.2 e Magnolfi 7.3; propone di accantonare l'emendamento Magnolfi 7.4; esprime parere contrario sull'emendamento Magnolfi 7.5, favorevole sull'emendamento Campa 7.1, contrario sugli emendamenti Magnolfi 7.6 e 9.8.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Magnolfi 9.6, contrario sull'emendamento Campa 9.3, favorevole sull'emendamento Palmieri 9.7, contrario sugli emendamenti Campa 9.1 e Magnolfi 9.5. Propone di accantonare l'emendamento Magnolfi 9.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Campa 9.2 a condizione che venga riformulato, propone di accantonare l'emendamento Lusetti 10.6, esprime parere contrario sull'emendamento Campa 10.1, favorevole sull'emendamento Magnolfi 10.4, contrario sugli emendamenti Campa 10.2 e 10.3, Magnolfi 10.5, sull'articolo aggiuntivo Magnolfi 10.01, nonché sull'emendamento Campa 11.2. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Campa 11.1, contrario sugli articoli aggiuntivi Magnolfi 11.01, 11.02, 11.03 e 11.04.

Il ministro Lucio STANCA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.1, respinge l'emendamento 2.2, approva gli emendamenti 3.5 e 3.1.

Giorgio PANATTONI (DS-U) invita il relatore a modificare il parere sull'emendamento 3.2, sottolineando come le amministrazioni pubbliche ricorrano sempre più frequentemente ad appalti di aziende private per i servizi informatici.

Il ministro Lucio STANCA evidenzia come la legge si applichi alle pubbliche amministrazioni e ai loro servizi, prescindendo dalle modalità in cui gli stessi vengono assicurati.

Giorgio PANATTONI (DS-U) sottolinea come sia preferibile prevedere espressamente che la legge si applica alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, pur condividendo l'osservazione del ministro Stanca, modifica il parere precedentemente espresso, esprimendo parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 3.2 e respinge l'emendamento 3.4.

Il ministro Lucio STANCA evidenzia, con riferimento all'emendamento 3.3, come sia opportuno mantenere il comma 2 dell'articolo 3, essendovi sistemi informatici che, per disposizioni di legge o di regolamento, sono destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti di cui non possono far parte persone disabili.

Giorgio PANATTONI (DS-U) propone una riformulazione dell'emendamento 3.3 nel senso di prevedere la soppressione delle parole "o di regolamento", evidenziando come altrimenti si rischia un'eccessiva discrezionalità nella previsione di sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali non possano far parte persone disabili (vedi allegato 3).

Renzo LUSSETTI (MARGH-U) ritiene che la proposta di riformulazione del deputato Panattoni, tendente a prevedere la soppressione delle parole "o di regolamento", sia condivisibile e consenta di evitare rischi di discrezionalità nella previsione dei sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali non possano far parte persone disabili.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3, come riformulato. La Commissione approva l'emendamento 3.3, nel testo riformulato.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritira l'emendamento 4.2; accetta la riformulazione del suo emendamento 4.1 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.1, nel testo riformulato, respinge l'emendamento 4.3. Accantona quindi l'emendamento 4.5.

Il ministro Lucio STANCA ritiene incongruo l'emendamento 4.11, evidenziando come i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge non possano essere modificati; ritiene peraltro che sia possibile apportare adeguamenti tecnici ai siti in essere.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) propone una riformulazione dell'emendamento 4.11 nel senso di prevedere un aggiornamento dei contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet che ne preveda l'accessibilità ai soggetti disabili entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, propone di accantonare l'emendamento 4.11. La Commissione accantona l'emendamento 4.11.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritira l'emendamento 4.4; illustra quindi l'emendamento 4.6, sottolineando come sia preferibile prevedere che la mancanza dei requisiti di accessibilità costituisca motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.

Renzo LUSETTI (MARGH-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.6, che sottoscrive. Il ministro Lucio STANCA evidenzia come sia prevedibile prevedere criteri preferenziali piuttosto che motivi di diniego relativamente al possesso dei requisiti di accessibilità in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse a servizi informatici. Ritiene infatti opportuno non inserire nel provvedimento eccessive rigidità.

Davide CAPARINI (LNP) invita il relatore a modificare il proprio parere in senso favorevole.

Giuseppe GIANNI (UDC) condivide l'invito del deputato Caparini.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.6.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 4.6. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.6 e 4.9.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) illustra l'emendamento 4.8, invitando il Governo a chiarire se le reti Intranet siano comprese nelle norme del provvedimento.

Il ministro Lucio STANCA chiarisce che tutti i sistemi informatici, ivi incluse le reti Intranet, sono compresi nelle norme del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 4.8 ed approva l'emendamento 4.7.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) invita il relatore ad illustrare le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 4.10, sottolineando come esso si ispiri alle richieste delle associazioni dei disabili.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 4.10, pur condividendone le finalità, a causa dei relativi oneri finanziari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 4.10 e l'articolo aggiuntivo 4.01.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) illustra l'emendamento 5.2, evidenziando come sia preferibile fare rife-

rimento all'accessibilità degli strumenti didattici e formativi, piuttosto che dei testi scolastici. Propone peraltro una riformulazione del suo emendamento 5.2.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sulla rubrica e sul comma 1, parere contrario sul comma 2 dell'emendamento 5.2.

Renzo LUSETTI (MARGH-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento 5.2, che sottoscrive. Propone inoltre, sulla base del parere espresso dal relatore, una votazione dell'emendamento 5.2 per parti separate, nel senso di votare prima la rubrica e il comma 1 e successivamente il comma 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la rubrica e il comma 1 dell'emendamento 5.2; respinge il comma 2 dell'emendamento 5.2.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento 5.1.

La Commissione approva l'emendamento 6.3.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) illustra l'emendamento 6.2, invitando il relatore ad esprimere parere favorevole.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2, precedentemente accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 6.2, respinge gli emendamenti 6.1 e 7.2.

Giorgio PANATTONI (DS-U) illustra l'emendamento 7.3, invitando il relatore a modificare il parere precedentemente espresso.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole. La Commissione approva l'emendamento 7.3.

Il ministro Lucio STANCA esprime parere favorevole sull'emendamento 7.4, a condizione che le parole "d'intesa" vengano sostituite dalla seguente "sentita".

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) accetta la riformulazione del suo emendamento 7.4.

La Commissione approva l'emendamento 7.4, come riformulato.

Giorgio PANATTONI (DS-U) illustra l'emendamento 7.5, invitando il relatore a modificare il parere precedentemente espresso.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.5 e 7.1.

Giorgio PANATTONI (DS-U) illustra l'emendamento 7.6, evidenziando come esso sia coerente con la riforma del titolo V della Costituzione.

Il ministro Lucio STANCA sottolinea l'opportunità di evitare l'appesantimento delle procedure previste nel provvedimento.

Grazia LABATE (DS-U) evidenzia come l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sia opportuna per l'emanazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali.

Renzo LUSETTI (MARGH-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 7.6, evidenziando l'esigenza del coinvolgimento delle autonomie locali nel processo di sperimentazione dell'accessibilità alle opere multimediali.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 7.6.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, ribadisce il parere contrario, ritenendo che non sia necessaria l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai fini dell'indicazione delle regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali.

La Commissione respinge l'emendamento 7.6.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) illustra l'emendamento 9.8, sottolineando come sia opportuno specificare che il regolamento di attuazione, previsto all'articolo 9, viene emanato dal ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa consultazione con le associazioni dei disabili e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59 del 1997 e previa acquisizione delle competenti Commissioni parlamentari. Evidenzia altresì come nel medesimo vadano indicati i requisiti tecnici e diversi livelli per l'accessibilità, nonché le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet e i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine. Ritiene che, di conseguenza, possa essere soppresso l'articolo 10.

Antonio PALMIERI (FI) evidenzia come gli strumenti del regolamento di attuazione e del decreto ministeriale presentino caratteristiche diverse di velocità e snellezza. Ritiene peraltro che le linee guida per l'accessibilità siano dettate a livello internazionale e non debbano pertanto essere definite dal regolamento di attuazione previsto all'articolo 9.

Il ministro Lucio STANCA sottolinea come l'architettura degli articoli 9 e 10 sia ispirata alle caratteristiche differenti del regolamento di attuazione, più appropriato per l'indicazione delle linee guida e del sistema dei controlli, e del decreto ministeriale, più adeguato alla definizione dei requisiti tecnici, evidenziando come entrambi debbano conformarsi alle linee guida indicate nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea e alle normative internazionalmente riconosciute. Evidenzia altresì, con riferimento all'emendamento 9.5, come non sia opportuno fare riferimento in un testo di legge alle raccomandazioni di un soggetto privato come W3C, per quanto autorevole in materia.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) ritira il suo emendamento 9.5.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, propone di accantonare gli articoli 9 e 10, sui quali è opportuno un ulteriore approfondimento.

La Commissione accantona gli articoli 9 e 10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo 10.01 e l'emendamento 11.2, approva l'emendamento 11.1, respinge gli articoli aggiuntivi 11.01 e 11.02.

Giorgio PANATTONI (DS-U) illustra l'articolo aggiuntivo 11.03, evidenziando come sia opportuno prevedere l'aggiornamento, almeno ogni 2 anni, delle linee guida per l'accessibilità.

Il ministro Lucio STANCA ritiene non opportuno un termine temporale fisso per l'aggiornamento delle linee guida per l'accessibilità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 11.03.

Giorgio PANATTONI (DS-U) illustra l'articolo aggiuntivo 11.04, evidenziando come sia necessario prevedere la necessaria copertura nella legge finanziaria per il 2004, nonché nelle successive leggi finanziarie, per gli oneri a carico degli enti locali derivanti dal provvedimento in esame.

Renzo LUSETTI (MARGH-U) evidenzia come il Governo debba prevedere un incremento delle risorse destinata agli enti locali nel disegno di legge finanziaria per il 2004, con riferimento al provvedimento in esame ma anche sul piano generale.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) evidenzia la necessità di congrui stanziamenti per dare effettiva attuazione alle norme previste nel provvedimento in esame in favore dei soggetti disabili.

Il ministro Lucio STANCA sottolinea l'esigenza di tenere opportunamente distinte le risorse in favore della disabilità da quelle necessarie per l'attuazione del provvedimento in esame, che sono di ridottissima entità e possono essere finanziate con gli stanziamenti già in essere per spese di manutenzione e di esercizio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 11.04.

Paolo ROMANI, presidente, avverte che nella seduta di domani verranno esaminati gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 4, 9 e 10, per conferire quindi il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 15.30.*

## ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Testo unificato C. 232 Pisitello e abbinati).

### Emendamenti Presentati

#### Art. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tecnologie assistite con le seguenti: tecnologie assistive.

**2. 1.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese le procedure alternative all'interazione telematica che prevedano l'uso di teleassistenza tramite operatore.

**2. 2.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

#### Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: alle aziende di telecomunicazione a partecipazione di capitale pubblico con le seguenti: alle aziende di trasporti e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico.

**3. 1.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: le aziende appaltatrici di servizi informatici.

**3. 2.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Sopprimere il comma 2.

**3. 3.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

#### Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: oggetto di considerazione nella con le seguenti: condizione indispensabile per la.

**4. 2.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, sostituire le parole: oggetto di considerazione con le seguenti: motivo di preferenza.

**4. 1.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma.

**4. 3.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: Il contratto stipulato in difetto di tale previsione si intende integrato con una clausola recante l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione stipulante;.

**4. 5.** Campa, Palmieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3.

**4. 4.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici".

**4. 6.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

**"Art. 4-bis.** (Integrazione dei lavoratori disabili).

1. I datori di lavoro pubblici e privati garantiscono la piena integrazione dei lavoratori disabili attraverso gli strumenti hardware e software più adeguati, anche in caso di telelavoro, e compatibili con il tipo di patologia e il grado di disabilità.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle reti INTRANET realizzate dai soggetti di cui all'articolo 3.
3. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale attuati dai soggetti di cui all'articolo 3 indirizzati al personale dei servizi informatici o aventi per oggetto l'uso di tecnologie digitali e di reti di elaboratori, sono redatti in conformità con i principi di accessibilità stabiliti dalla presente legge, al fine di garantire ai dipendenti disabili opportunità di carriera e di qualificazione professionale".

**4. 8.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 5, dopo le parole: hardware e software, aggiungere le seguenti: e la tecnologia assistiva.

**4. 7.** Lusetti.

**Art. 5.**

Sostituirlo con il seguente:

**"Art. 5.** (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno".

**5. 2.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, sostituire le parole: promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità dei testi scolastici con le seguenti: devono promuovere iniziative e progetti per assicurare l'accessibilità dei testi scolastici.

**5. 1.** Campa, Palmieri.

**Art. 6.**

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

**6. 2.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**6. 1.** Lusetti.

**Art. 7.**

Al comma 1, lettera g) , dopo le parole: associazioni di disabili, aggiungere le seguenti: associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, .

**7. 1.** Campa, Palmieri.

**Art. 9.**

Al comma 1, dopo la parola: emanato aggiungere le seguenti: entro 90 giorni.

**9. 6.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**9. 3.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le linee guida per l'accessibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della presente legge".

**9. 1.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: osservando la raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Wide Web Consortium (W3C) ed i relativi aggiornamenti.

**9. 5.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: che abbiano reso nota l'accessibilità dei propri siti ed applicazioni informatiche.

**9. 4.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 2, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: rappresentanti della associazioni degli sviluppatori competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e software.

**9. 2.** Campa, Palmieri.**Art. 10.**

Al comma 1, dopo le parole: associazioni dei disabili, aggiungere le seguenti: e delle imprese di settore. Conseguentemente, alla lettera a), sostituire le parole: i requisiti tecnici, con le seguenti: gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati.

**10. 6.** Lusetti.

Al comma 1, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: rappresentanti delle associazioni degli sviluppatori competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e software.

**10. 1.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, .

**10. 4.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle con le seguenti: recependo le.

**10. 2.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine.

**10. 3.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) l'istituzione dell'Osservatorio di cui al successivo articolo 12.

**10. 5.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

**Art. 10-bis.** (Sanzioni).

1. Ai provvedimenti amministrativi connessi alla tutela degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si applicano i termini, le procedure e le sanzioni previsti dal Capo I e dagli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente legge comportante un danno ingiusto ad altri, si applica la disciplina prevista dall'articolo 2043 del codice civile o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina prevista dall'articolo 1218 del medesimo codice, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni.
3. Ai progettisti di siti informatici e ai soggetti responsabili del loro allestimento nonché dello sviluppo e del collaudo di applicazioni software per le opere realizzate non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, intendendosi comprese tra le barriere architettoniche le barriere tecno-informatiche.

**10. 01.** Magnolfi, Panattoni, Labate.**Art. 11.**

Al comma 1, sostituire la parola: osservando con la seguente: adottando.

**11. 2.** Campa, Palmieri.

Al comma 1, dopo la parola: indicate aggiungere le seguenti: nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e.

**11. 1.** Campa, Palmieri.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

**"Art. 11-bis.** (Osservatorio).

1. Con Decreto di cui all'articolo 10, è istituito l'Osservatorio per l'accessibilità alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali da parte dei cittadini disabili, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Osservatorio provvede al monitoraggio dell'attuazione delle linee guida stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 9, in base ai controlli così come definiti dal Regolamento di cui all'articolo 9, punto c).
4. L'Osservatorio provvede altresì al periodico aggiornamento delle linee guida sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa web accessibile.

**11. 01.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**Art. 11-ter.** (Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 02.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

## ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Testo unificato C. 232 Piccitello e abbinati).

### Ulteriori Emendamenti Presentati

**Art. 3.**

Al comma 1, dopo la parola: assistenza, aggiungere le seguenti: e di riabilitazione.

**3. 5.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica, le banche di interesse nazionale, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea. Sono altresì tenuti al rispetto di cui al comma 1, tutte le agenzie e i soggetti del settore privato, che ricevono incarichi dalle pubbliche amministrazioni (ricerche, consulenze, ecc.), e che devono mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.

**3. 4.** Zanella.

**Art. 4.**

Al comma 2, sostituire le parole: contratto stipulato con le seguenti: I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 11.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 4, dopo le parole: da parte di lavoratori disabili aggiungere le seguenti parole: o del pubblico.

**4. 9.** Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici e per migliorare la accessibilità dei siti web, degli strumenti hardware e delle applicazioni software ad operatori ed utenti disabili, le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche sia hardware che software opportunamente dedicate e adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti e/o studenti disabili,

**4. 10.** Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

**Art. 4-bis.**

1. La quota di reddito delle imprese destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e produzione di sussidi tecnici telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adatta-

mento, specificatamente volti a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2. Le aziende e i soggetti di cui al comma 1, articolo 3, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al trenta per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi, nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.
3. Ai cittadini disabili, è concesso per il solo 2004 un contributo pro-capite, per un importo massimo di euro 500, finalizzato all'acquisto di quei sussidi tecnici informatici, tecnologie, componenti e strumenti necessari per l'adattamento alle specifiche disabilità, finalizzati ad agevolare l'uso degli strumenti informatici da parte delle persone suddette. Detto contributo è aggiuntivo rispetto alle agevolazioni accordate dalla normativa attualmente vigente.

**4. 01.** Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: può valutare con le seguenti: valuta.

**6. 3.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

**Art. 7.**

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle amministrazioni statali, con le seguenti: dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

**7. 2.** Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**7. 3.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove con le altre amministrazioni con le seguenti: promuove, d'intesa con la Conferma permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**7. 4.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , il dialogo e il confronto con le seguenti: lo scambio di esperienze e di proposte.

**7. 5.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: ministri interessati, aggiungere le seguenti: e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**7. 6.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

**Art. 9.**

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

Il Ministro per l'innovazione tecnologica, previa consultazione con le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta entro 90 giorni il regolamento di attuazione in cui sono definiti:

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet ed i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

**9. 8.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) le linee guida per l'accessibilità secondo i criteri di cui all'articolo 11 della presente legge;

**9. 7.** Palmieri.

**Art. 11.**

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

**Art. 11-bis.**

Le linee guida stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9 vengono aggiornate ogni due anni sulla base delle direttive internazionali e d'intesa con la consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e della conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

**11. 03.** Magnolfi, Panattoni, Labate.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**Art. 11-bis.** (Copertura finanziaria)

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli enti locali dovranno trovare la necessaria copertura nella legge finanziaria 2001 e successive.

**11. 04.** Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Pasetto.

### ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Testo unificato C. 232 Piscitello e abbinati).

#### Emendamenti Riformulati

##### Art. 3

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: o di regolamento.

**3. 3.** (Nuova formulazione) Magnolfi, Panattoni, Labate.

##### Art. 4

Al comma 1, sostituire le parole: oggetto di considerazione con le seguenti: motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione.

**4. 1** (nuova formulazione) Magnolfi, Panattoni, Labate.

##### Art. 5

Sostituirlo con il seguente:

**Art. 5.** (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno.

**5. 2** (nuova formulazione) Magnolfi, Panattoni, Labate.

##### Art. 7.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: con le altre amministrazioni interessate aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**7. 4** (nuova formulazione) Magnolfi, Panattoni, Labate.

**IX Commissione****Sommario****Mercoledì 15 ottobre 2003***sede referente*

Mercoledì 15 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio STANCA.

*La seduta comincia alle 8.50.*

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Testo unificato C. 232 Piscitello, C. 494 Bono, C. 2950 Jannone, C. 3486 Campa, C. 3713 Labate, C. 3845 Zannella, C. 3846 Di Teodoro, C. 3862 Lusetti e C. 3978 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Paolo ROMANI, presidente, avverte che sono stati ritirati tutti gli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 4, 9 e 10, ad eccezione dell'emendamento Campa 9.2.

Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, presenta emendamenti riferiti agli articoli 4, 8, 9 e 11, predisposti in accordo con i gruppi di opposizione (vedi allegato 1).

Il ministro Lucio STANCA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100, 8.100, 9.100, 9.2 e 11.100.

La Commissione approva gli emendamenti 4.100, 8.100, 9.100, 9.2 e 11.100.

La Commissione delibera quindi di conferire al deputato Paolo Ricciotti il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge C. 232 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo ROMANI, presidente, si riserva di designare i membri del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

*La seduta termina alle 9.05.*

**ALLEGATO 1**

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Testo unificato C. 232 Piscitello e abbinati).

**Emendamenti del Relatore****Art. 4.**

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle previsioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto.

**4. 100.** Il Relatore.

**Art. 8.**

Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e responsabilità.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

**Art. 8-bis.** (Responsabilità).

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

**8. 100.** Il Relatore.

**Art. 9.**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità.

Conseguentemente, alla lettera c) dopo la parola: operatori aggiungere la seguente: privati.

Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: delle linee guida indicate con le seguenti: dei criteri e dei principi indicati.

Conseguentemente, alla lettera a) prima delle parole: i requisiti tecnici inserire le seguenti: le linee guida recanti.

**9. 100.** Il Relatore.

**Art. 11.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 10 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

**11. 100.** Il Relatore.

**IX Commissione**

**Sommario**

**Giovedì 16 ottobre 2003**

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 16 ottobre 2003.

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

C. 232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978/A.

*Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.30 alle 8.50.*

## Pareri delle commissioni della Camera dei Deputati sul testo unificato

*Atti Parlamentari Camera dei Deputati  
XIV Legislatura — Disegni di Legge e Relazioni — Documenti*

N. 232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978-A

### CAMERA DEI DEPUTATI

#### PROPOSTE DI LEGGE

##### **n. 232, d'iniziativa del deputato PISCITELLO**

Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap

*Presentata il 30 maggio 2001*

##### **n. 494, d'iniziativa del deputato BONO**

Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap

*Presentata il 5 giugno 2001*

##### **n. 2950, d'iniziativa del deputato JANNONE**

Disposizioni per consentire l'accesso ai siti INTERNET della pubblica amministrazione ai soggetti portatori di handicap

*Presentata il 2 luglio 2002*

**NOTA:** La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 15 ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713, 3845, 3846, 3862 e 3978. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.

##### **n. 3486, d'iniziativa dei DEPUTATI**

Campa, Palmieri, Jannone, Adornato, Airaghi, Albertini, Gioacchino Alfano, Amato, Annunziata, Arnoldi, Baiamonte, Antonio Barbieri, Emerenzio Barbieri, Bellillo, Bellotti, Berruti, Bertolini, Bertucci, Biondi, Blasi, Bondi, Borriello, Bruno, Brusco, Burani Procaccini, Caligiuri, Camo, Carlucci, Casero, Cesaro, Collè, Gianfranco Conte, Cossiga, Costa, D'agrò, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'anna, Deodato, Di Teodoro, Di Virgilio, Fallica, Falsitta, Ferro, Floresta, Folena, Fontana, Fratta Pasini, Frigerio, Daniele Galli, Galvagno, Garagnani, Gazzara, Giudice, Iannuccilli, Jacini, La Grua, Lainati, Lavagnini, Lazzari, Leccisi, Antonio Leone, Lezza, Licastro Scardino, Lo Presti, Losurdo, Lucchese, Lupi, Lusetti, Gianni Mancuso, Marinello, Marras, Mauro, Mazzoni, Mereu, Michelini, Milanato, Milanese, Misuraca, Mondello, Moretti, Muratori, Nicotra, Nuvoli, Oricchio, Orsini, Palma, Paniz, Parodi, Paroli, Patria, Luigi Pepe, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Pinto, Piscicchio, Ricciotti, Ricciuti, Rivolta, Rocchi, Rodeghiero, Romani, Romano, Romoli, Rosso, Antonio Russo, Sandi, Santori, Sanza, Saponara, Sardelli, Saro, Savo, Scaltrito, Scherini, Schmidt, Serena, Spina Diana, Sterpa, Taborelli, Tarantino, Tarditi, Testoni, Tidei, Trantino, Tucci, Verdini, Verro, Viale, Alfredo Vito, Zama, Zanetta, Zanettin, Zorzato.

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

*Presentata il 16 dicembre 2002*

**n. 3713, d'iniziativa dei DEPUTATI**

Labate, Magnolfi, Giacco, Violante, Turco, Battaglia, Bindi, Abbondanzieri, Adduce, Agostini, Albertini, Angioni, Banti, Bellini, Benvenuto, Bielli, Biondi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Brusco, Buffo, Buontempo, Burtone, Calzolaio, Camo, Capitelli, Carbonella, Carboni, Carli, Cazzaro, Cennamo, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Coluccini, Giulio Conti, Cordoni, Maura Cossutta, Crisci, Crucianelli, De Brasi, Alberta De Simone, Di Gioia, Di Serio D'antona, Diana, Duca, Filippeschi, Fioroni, Fluvi, Folena, Franceschini, Franci, Frigato, Fumagalli, Galeazzi, Galvagno, Gasperoni, Grandi, Grignaffini, Grillini, Innocenti, La Grua, Lettieri, Luca, Lucidi, Lulli, Lumia, Luseti, Maccanico, Mancini, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Marone, Martella, Maurandi, Mazzarello, Mazzuca, Meduri, Mereu, Milanese, Milioto, Molinari, Montecchi, Moretti, Motta, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ostillio, Ottone, Panattoni, Pappaterra, Perlini, Piglionica, Pinotti, Pisa, Pisapia, Pistone, Pollastrini, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rocchi, Nicola Rossi, Rossiello, Rotondo, Ruggeri, Ruggia, Rusconi, Antonio Russo, Russo Spena, Ruzzante, Sandi, Savo, Sereni, Spini, Squeglia, Tanoni, Tidei, Tolotti, Trupia, Tuccillo, Valpiana, Volpini, Zanotti, Zunino

Disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche per i cittadini diversamente abili

*Presentata il 25 febbraio 2003*

**n. 3845, d'iniziativa del deputato ZANELLA**

Norme per favorire l'accesso alle nuove tecnologie da parte delle persone diversamente abili

*Presentata il 1° aprile 2003*

**n. 3846, d'iniziativa del deputato DI TEODORO**

Disposizioni per favorire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici pubblici da parte dei cittadini

*Presentata il 1° aprile 2003*

**n. 3862, d'iniziativa dei DEPUTATI**

Luseti, Banti, Carbonella, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lettieri, Merlo, Milana, Mosella, Pasetto, Tuccillo

Disposizioni per la diffusione di tecnologie informatiche finalizzate a favorire l'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro

*Presentata il 4 aprile 2003*

**DISEGNO DI LEGGE N. 3978**

Presentato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(Stanca)

dal Ministro per la funzione pubblica

(Mazzella)

dal Ministro per le pari opportunità

(Prestigiacomo)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(Maroni)

di concerto con il Ministro delle comunicazioni

(Gasparri)

con il Ministro dell'economia e delle finanze

(Tremonti)

con il Ministro per le politiche comunitarie

(Buttiglione)

con il Ministro della salute

(Sirchia)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
(Moratti)

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

*Presentato il 15 maggio 2003*

*(Relatore: RICCIOTTI)*

## **PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### **Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello e abbinati, recante accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, in linea generale, alla materia " determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che le predette disposizioni incidono anche, per una pluralità di aspetti, sulle materie " ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ", " ordinamento civile e penale ", " sistema tributario e contabile dello Stato ", " norme generali sull'istruzione ", anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e) ed n) della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

### **esprime: Parere Favorevole**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 4, comma 2, al fine di evitare incongruità del dettato normativo, valuti la Commissione l'esigenza di riformulare il primo periodo specificando che i contratti ivi previsti devono recare la clausola di rispetto dei requisiti di accessibilità, sopprimendo l'inciso " a pena di nullità ", tenuto conto del fatto che al medesimo comma si prevede che il contratto stipulato in difetto di tale clausola si intende integrato di diritto con la clausola medesima.

## **PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

### **La II Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 ed abbinati;

ritenuta l'opportunità che i diritti dei disabili siano garantiti da sanzioni più efficaci anche in relazione alle procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici,

### **esprime: Parere Favorevole**

*con le seguenti osservazioni:*

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare la disposizione dell'articolo 4 con maggiore chiarezza, possibilmente eliminando il riferimento alla nullità del contratto, poiché in realtà si verte su un caso di integrazione legale del contenuto del contratto. Inoltre sarebbe opportuno chiarire se il riferimento all'amministrazione stipulante riguarda solo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, al contrario, tutti i soggetti di cui all'articolo 3 del provvedimento;
- b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se si voglia sanzionare solamen-

te l'inadempimento agli obblighi dirigenziali in materia di formazione o se, come sembrerebbe dal riferimento alle "disposizioni della presente legge", si intenda invece far riferimento anche agli obblighi previsti da altri articoli del provvedimento. Se così fosse, sarebbe opportuno inserire la disposizione sanzionatoria in un articolo a sé stante.

#### **PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze)

##### **La VI Commissione,**

esaminato ai sensi dell'articolo 73, comma I-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello ed abbinati, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici,

**esprime: Nulla Osta**

#### **PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Cultura, scienza e istruzione)

##### **La VII Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 232 e abbinati, concernente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici,

**esprime: Parere Favorevole**

#### **PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

##### **La VIII Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 e abbinati, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici",

**esprime: Parere Favorevole**

#### **PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Attività produttive, commercio e turismo)

##### **La X Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 232 Piscitello e abbinati, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici",

**delibera di esprimere: Parere Favorevole**

#### **PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro pubblico e privato)

##### **La XI Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 e abbinati recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

ricordato che nell'Unione europea vivono circa 37 milioni di cittadini diversamente abili, di cui più di 2 milioni in Italia;

considerato che l'accesso alle informazioni e alle telecomunicazioni continua a rappresentare una sfida per 37 milioni di cittadini dell'Unione europea diversamente abili;

ritenendo politicamente doveroso assicurare l'approvazione della legge entro la fine del 2003, " Anno europeo dei disabili ";

auspicando che alle misure ordinarie contenute nel testo unificato possano affiancarsi incentivi di natura fiscale volti a favorire la totale uguaglianza e partecipazione di tutti i cittadini alla vita associata,

**esprime: Parere Favorevole**

### **PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari sociali)

#### **La XII Commissione,**

esaminato, il testo unificato dei progetti di legge C. 232 ed abbinati, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici",

**esprime: Parere Favorevole**

### **PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione Europea)

#### **La XIV Commissione,**

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 232 ed abbinati,

considerato che le basi per la promozione dell'uguaglianza dei diritti per i disabili in tutta l'Unione europea poste con l'introduzione dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam risultano ulteriormente rafforzate dal progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa il cui articolo II-26 stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure volte a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità,

ricordato che la comunicazione della Commissione "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" del 2 maggio 2000 (COM(2000)284) mira a mettere la società dell'informazione al servizio di tutti e proclama il 2003 Anno europeo dei disabili, in modo da aumentare il grado di sensibilizzazione e creare una dinamica per le nuove politiche, rafforzando il concetto di cittadinanza europea per i disabili,

sottolineato come le istituzioni comunitarie nell'ambito della strategia eEurope abbiano dedicato particolare attenzione al tema della disabilità, promuovendo: all'interno del piano d'azione eEurope 2002 la partecipazione di tutti all'economia basata sulla conoscenza e garantendo in particolare ai disabili il massimo livello di accessibilità alle tecnologie dell'informazione con specifico riferimento ai siti web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee; nell'ambito del piano d'azione eEurope 2005 e, in particolare, dell'obiettivo eGovernment (autorità pubbliche on-line), la realizzazione di servizi pubblici interattivi accessibili a tutti; nell'ambito della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2001 "eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche", l'applicazione delle linee guida dell'iniziativa WAI (Web Accessibility Initiative) ai siti Internet delle pubbliche amministrazioni,

ricordate, infine, le risoluzioni del Consiglio del 6 febbraio 2003, sul tema "eAccessibility" - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi", del 15 luglio 2003 sulla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità e del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione,

**esprime: Parere Favorevole**

**TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

**Art. 1.** (Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

**Art. 2.** (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

**Art. 3.** (Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge non possono far parte persone disabili.

**Art. 4.** (Obblighi per l'accessibilità)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.

4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal

decreto di cui all'articolo 11.

5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Art. 5.** (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.

**Art. 6.** (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

- a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

**Art. 7.** (Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
- e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
- f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
- g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
- h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle proble-

matiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

**Art. 8.** (Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

**Art. 9.** (Responsabilità)

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

**Art. 10.** (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;
- b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**Art. 11.** (Requisiti tecnici)

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

- a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

**Art. 12.** (Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche

nel frattempo intervenute.

## Lavori dell'Assemblea della Camera dei Deputati 15 e 16 Ottobre

*Resoconto stenografico dell'Assemblea*

### SEDUTA N. 373 DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2003

Presidenza del VICEPRESIDENTE

**Fabio Mussi**

indi

dei Vicepresidenti

**Alfredo Biondi**

**e Publio Fiori**

e del Presidente

**Pier Ferdinando Casini**

*Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; d'iniziativa del Governo: Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978) (ore 19,15).*

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; d'iniziativa del Governo: Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Avverto che la ripartizione dei tempi della discussione è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

#### **(Discussione sulle linee generali - A.C. 232)**

Presidente. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la XI Commissione (Trasporti) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ricciotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, ritengo che abbiamo svolto un ottimo lavoro, e siamo arrivati alla stesura complessiva della proposta di legge. Desidero esprimere un ringraziamento a tutta la Commissione e soprattutto al ministro per la grande attenzione mostrata su questo provvedimento. Quello al nostro esame è infatti un provvedimento innovativo che inevitabilmente cambia, dopo oltre sessant'anni, l'impatto sul problema del disabile. Abbiamo sviluppato anche un forte lavoro con tutte le associazioni di settore e ritengo che siamo arrivati a un buon lavoro di fondo.

Presidente, lascerei adesso la parola agli altri colleghi in modo da discutere e ascoltare altre opinioni al riguardo.

Presidente. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presidente, onorevoli deputati, l'obiettivo di questa proposta di legge è di favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, e promuovendo

anzi l'uso delle medesime come fattore abilitante di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Lo scopo di questa proposta di legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le barriere virtuali che limitano l'accesso dei disabili alla cosiddetta società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualità di vita. Si tratta, quindi, di garantire anche ai cittadini disabili un diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunità di istruzione, di lavoro e di informazione.

All'inizio del 2002, su mia volontà, è stata istituita una prima commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli con l'obiettivo di definire un'azione coerente volta a promuovere il potenziale delle tecnologie tra le categorie più deboli, in particolare tra disabili e anziani. La commissione è composta da rappresentanti dei Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, ed ha svolto, tra l'altro, attività quali ad esempio il prendere in esame e razionalizzare gli studi, le indagini, le iniziative già disponibili, nonché provvedere a svolgere numerose audizioni. È stato altresì attivato un sito al quale chiunque può ancora oggi segnalare osservazioni e progetti. La commissione ha pubblicato nel marzo 2003 un libro bianco: è stata la prima volta che abbiamo avuto un libro bianco, quindi una documentazione completa sulla problematica dell'accessibilità con particolare riferimento ai disabili e agli anziani. Dal luglio 2003 è stata istituita presso il Ministero per l'innovazione e le tecnologie una nuova commissione proprio per lo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le categorie deboli o svantaggiate con le seguenti peculiarità rispetto alla precedente: ampliamento della composizione (vari ministeri partecipano); l'ambito di intervento, rivolto non solo ai disabili ma a tutte le categorie svantaggiate, non è limitato soltanto alle tecnologie dell'informazione ma si estende anche al mondo della comunicazione. Questa commissione è di natura permanente e, quindi, svolgerà il ruolo di osservatorio anche in merito all'applicazione di questa legge. Si è disposta anche l'istituzione di una segreteria tecnico-scientifica a cui sono state assegnate risorse umane e finanziarie al fine di avviare celermente i primi progetti.

In ordine ai principali contenuti del provvedimento in esame desidero innanzitutto esprimere apprezzamento per lo spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione che ha portato all'approvazione in Commissione di un testo unificato che può definirsi un buon risultato. Il progetto di legge si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione, intesa in senso molto lato, reca degli obblighi anche sorretti da efficaci sanzioni.

È previsto, infatti, che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano colpiti da nullità qualora non rispettino i requisiti di accessibilità; in particolare, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziali e responsabilità disciplinari.

Una finalità importante del provvedimento, espressa all'articolo 5, è quella di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi, ad esempio i testi scolastici, per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.

La legge fissa regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, all'emanazione di un regolamento governativo per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche e a un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per l'accessibilità dei siti Internet.

Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale; il regolamento governativo, in particolare, sarà adottato sentite le associazioni dei disabili, dopo avere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unificata. In seguito, il decreto ministeriale fisserà il contenuto concreto degli obblighi previsti dalla legge; tale decreto sarà periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Auspico, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in esame, al fine di consentire al Governo di adottare i provvedimenti attuativi conseguenti entro la scadenza dell'anno europeo del disabile; peraltro, così facendo, il nostro paese può portarsi all'avanguardia a livello internazionale, perché pochi Stati al mondo, ed uno solo in Europa, hanno già approvato leggi specifiche in questa materia (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

Presidente. È iscritto a parlare l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

dere ai nuovi strumenti informatici che ormai condizionano, da qualche anno, la vita del nostro paese.

Io ero già deputato di questa Camera - lei, signor Presidente, lo ricorderà - quando, ormai tanti anni fa, si svolse una grande discussione sul tema dell'abolizione delle barriere architettoniche per consentire ai disabili di avere un accesso molto più fluido alle numerose strutture edilizie del nostro paese; oggi, allo stesso modo, noi stiamo affrontando una grande battaglia politica, democratica, civile e sociale per abbattere non più le barriere architettoniche (anche se in questo campo c'è ancora molta strada da percorrere), ma le barriere che separano i cosiddetti soggetti disabili dall'utilizzo degli strumenti informatici.

Stiamo discutendo, dunque, delle disposizioni atte a favorire l'accesso a tali strumenti, e devo riconoscere che, nonostante la relazione un po' scarna del relatore (ma lo affermo in senso positivo, perché in Commissione il collega Ricciotti ha svolto una relazione più ampia), si deve dare atto non tanto e non solo al ministro, ma alla IX Commissione, che ha discusso unitariamente ben nove proposte di legge e che, grazie all'opera del relatore, del Comitato dei nove e di tutti colleghi, sia di maggioranza, sia di opposizione, ha elaborato un testo unificato.

Quest'ultimo ha subito un ulteriore miglioramento in questi ultimi giorni di lavoro in Commissione, con l'accoglimento da parte della maggioranza e del Governo di molti emendamenti predisposti dall'opposizione, i quali hanno avuto l'obiettivo di migliorare il testo adottato come testo base.

Come tutti sappiamo, il 2003 è l'anno europeo dei disabili e bene fa la Camera dei deputati a procedere rapidamente all'approvazione di questo importante e significativo testo.

È un anno particolare in cui il nostro paese deve distinguersi anche rispetto ad altri partner europei, impegnandosi a colmare una sorta di vuoto legislativo, al fine di garantire parità di accesso alle informazioni mediante l'utilizzo di idonee tecnologie informatiche.

Vorrei, quindi, esprimere nuovamente il mio apprezzamento anche per la trasversalità delle proposte di legge presentate, a testimonianza del fatto che tutte le forze politiche non possono che essere impegnate verso un unico obiettivo: ridurre il disagio e ridurre il divario esistente nei confronti di coloro che vivono forti disagi, nei confronti di coloro che vivono l'handicap con difficoltà e nei confronti di coloro che vivono in una sorta di difficoltà l'interesse debole, perché vengono limitate le potenzialità espressive e di vita sociale da parte di chi soffre o di chi ha una difficoltà maggiore rispetto agli altri.

Allora, in quest'aula, vorrei ribadire la necessità di una rapida approvazione del testo, così come licenziato dalla Commissione, caratterizzato da numerosi punti in comune proprio per le tante proposte di legge presentate (io stesso ne ho presentata una che ha visto accolti diversi emendamenti). Si tratta di una proposta di legge caratterizzata, come ho detto in precedenza, anche dai tanti emendamenti che l'opposizione ha proposto e che tutta la Commissione ha accolto.

Mi auguro, quindi, che anche i pochi emendamenti che, da quanto mi risulta, sono rimasti possano essere considerati - mi rivolgo al ministro - un ulteriore elemento di approfondimento e di miglioramento del provvedimento in discussione, anche per fare crescere in quest'aula un dibattito politico molto serio sull'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Vorrei porre l'accento sulla necessità dell'inserimento di tali soggetti nell'attività lavorativa - elemento centrale in questa nostra società - che può aiutare in maniera decisiva ad oltrepassare la cosiddetta "diversità". Proprio la tecnologia di cui tanto parliamo può fornire un contributo, affinché i soggetti disabili possano sentirsi effettivamente uguali agli altri, non solo sotto la sfera dei diritti ma anche sotto quella della partecipazione attiva alla crescita economica e sociale del sistema.

Proprio per garantire questo inserimento, abbiamo ritenuto opportuno apportare miglioramenti al testo presentando gli emendamenti che poi sono stati accolti ed abbiamo ritenuto opportuno proporre altri che mi auguro vengano tenuti in considerazione già domani mattina quando il provvedimento verrà esaminato (augurandoci che domani vi sia lo spazio per discutere ed approvare lo stesso provvedimento e che vi siano un accordo ed un consenso abbastanza ampi).

Vorrei ricordare che sono stati accolti diversi emendamenti riguardanti il ruolo delle autonomie locali. Si tratta - visto che parliamo di sussidiarietà - degli enti istituzionali e delle pubbliche amministrazioni più vicine al cittadino. Quindi, mi auguro che anche la legge finanziaria ed il cosiddetto decretone possano andare in tale direzione. Per quanto ho visto, la legge finanziaria ha già qualche problema, ma mi auguro che i due rami del Parlamento possano essere messi nelle condizioni di far crescere anche il mondo delle autonomie in termini di trasferimento di risorse. In tal modo si potrà dare un ulteriore contributo alla riduzione del divario presente nei confronti dei soggetti disabili o, comunque, dell'interesse debole che dob-

biamo tutelare perché perseguiamo il bene comune come valore assoluto.

Credo che aver accolto i suddetti emendamenti possa essere un punto significativo, ma mi auguro che ciò possa trovare anche spazio nella legge finanziaria. È stato importante aver introdotto il concetto di tecnologia assistiva perché non ci si limita solo all'ambito dei prodotti hardware o software ma anche alle applicazioni e tecnologie ad hoc che nascono dalla combinazione di entrambi.

Vorrei sottolineare l'importanza di alcuni emendamenti che riguardano nel merito l'accessibilità dei siti Internet per fare in modo che non vengano definiti siti Internet di serie A e di serie B. Bisogna fare dell'accessibilità non un requisito competitivo, ma un requisito necessario, come deve essere. In particolare, mi riferisco ad un emendamento soppressivo riguardante il marchio o il logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità che, a mio avviso, non dovrebbe esserci se vogliamo evitare la classe A e la classe B dei siti Internet. In Commissione abbiamo audito le associazioni dei disabili maggiormente rappresentative. Mi auguro che, in sede di stesura del decreto da parte del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, vi sia una sorta di consultazione con le associazioni di imprese che producono tali tecnologie e possono portare un contributo fondamentale nell'individuare i requisiti più idonei a definire gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati. Questo, per non lasciare solo il ministro o il ministero e perché fra associazioni che rappresentano i disabili e associazioni che rappresentano le imprese produttrici di tecnologie vi sia una sorta di convergenza utile all'applicazione del provvedimento in esame.

In conclusione, poiché la legge sulle barriere architettoniche è stata approvata ma non è stata ancora applicata in tutti i suoi punti, mi auguro che il provvedimento in esame venga approvato molto rapidamente dalla Camera e possa essere applicato altrettanto rapidamente dal ministro, dal ministero e da tutti gli enti a ciò preposti.

Presidente. È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

Luana Zanella. Signor Presidente, in questi ultimi anni è fortemente aumentata, a livello nazionale ed internazionale, una sensibilità, una volontà sempre più condivisa, circa la necessità di garantire una società senza esclusioni che offra pari opportunità rimuovendo, a tal fine, tutte quelle barriere sociali, ambientali, culturali, tecniche e di altro tipo che impediscono o frenano l'integrazione e la piena partecipazione alla società di tutti i cittadini.

Vorrei, in proposito, ricordare qualche dato. In base a recenti dati ISTAT riguardanti il nostro paese, la stima complessiva delle persone con disabilità ammonta a circa 2 milioni e 800 mila unità; di questi, oltre mezzo milione sono impossibilitati ad uscire di casa. Si tratta, quindi, di un numero estremamente elevato di persone che si trovano troppo spesso nella condizione di non poter beneficiare di quell'accesso all'informazione che, per il resto della popolazione, è invece scontato e questo per il solo motivo di essere affetti da disabilità fisica, sensoriale, cognitiva, o solo semplicemente perché in età molto avanzata.

La stessa Unione europea è intervenuta in diverse occasioni e con diversi strumenti per promuovere l'uguaglianza dei diritti per i disabili. Nel giugno del 2000 il Consiglio europeo straordinario ha adottato il piano nazionale e-Europe 2002: un'iniziativa tesa ad accelerare la diffusione di Internet per far sì che tutti i cittadini europei, senza alcuna discriminazione, possano collegarsi alla rete per qualsiasi aspetto della loro vita, così da usufruire e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. È in questo ambito che si colloca il provvedimento che stiamo esaminando: agevolare l'utilizzo di nuovi strumenti informatici per tutte quelle categorie di cittadini più deboli, favorendo la loro piena integrazione nella società e nei luoghi di lavoro, con il conseguente vantaggio di arricchire anche la società stessa di una componente fondamentale di persone, che siamo purtroppo e troppo spesso abituati a vedere come diversamente abili, come persone che hanno tante difficoltà, senza vedere invece le risorse che tali persone contribuiscono a garantire e i vantaggi, ripeto, che la comunità può invece trarne.

Il rischio concreto è che, proprio nel momento in cui grazie alle nuove tecnologie buona parte della comunicazione, dell'informazione e dei servizi viene trasferita in rete su Internet, una fetta consistente della popolazione viene marginalizzata rispetto a ciò: una grande opportunità che paradossalmente si traduce in una nuova ed ulteriore forma di esclusione per talune categorie di cittadini. Internet è sicuramente uno strumento importantissimo per notizie, informazioni, possibilità di comunicazione, collegamento e contatto con il mondo esterno. Affinché però le nuove tecnologie informatiche possano davvero rappresentare nuove opportunità effettive per tutti è indispensabile che i siti web siano progettati e realizzati in modo da garantire la loro fruibilità anche da parte di individui affetti da difficoltà e questo vale ancor di più per quei siti, come possono essere quelli della pubblica amministrazione, che mettono in rete informazio-

ni di pubblica utilità. È soprattutto su questo che interviene il provvedimento che stiamo esaminando. Parlo di un provvedimento necessario e indispensabile, ma che presenta ancora alcuni punti che secondo noi possono essere migliorati. Per cominciare bisognerebbe dare maggiore certezza, dal punto di vista delle agevolazioni fiscali, a quei soggetti privati che volontariamente si adeguano alle norme di accessibilità, così come alle imprese che progettano e producono sussidi tecnici, telematici e informatici, volti a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili. Allo stesso modo, sarebbe molto importante ampliare il numero dei soggetti, di cui all'articolo 3, tenuti a rendere accessibili i loro sistemi informatici. Tali obblighi andrebbero anche estesi a tutti quei soggetti che comunque svolgono servizi di pubblica utilità. Penso, ad esempio, alle banche di interesse nazionale, agli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea, così come a tutte le agenzie e ai soggetti del settore privato, che ricevono incarichi dalla pubblica amministrazione e che devono mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.

Intendo infine ricordare che, già nella scorsa legislatura, l'allora ministro della funzione pubblica, Bassanini, aveva provveduto, con la circolare n. 3 del 2001 indirizzata a tutte le amministrazioni dello Stato, ad emanare linee guida per migliorare l'utilizzo dei siti web e l'accessibilità delle informazioni informatiche delle amministrazioni pubbliche.

Oggi, abbiamo l'opportunità di approvare una legge che - anche se speriamo ancora di poterla migliorare - rappresenta un passaggio importante in questa direzione. Costituirebbe un grande segnale di civiltà se il nostro ordinamento recepisce queste norme e le indicazioni dell'Unione europea proprio in quest'anno, il 2003, che la stessa Unione ha proclamato Anno europeo delle persone disabili (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

Presidente. È iscritto a parlare l'onorevole Palmieri. Ne ha facoltà.

Antonio Palmieri. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, devo dire che, quando poco meno di un anno fa, ho cominciato a seguire il tema dell'accessibilità dei siti Internet per le persone diversamente abili, non pensavo che avrei cominciato una fase così bella e qualificante del mio lavoro parlamentare.

In questi 12 mesi, ho conosciuto tante persone generose e, soprattutto, mi sono - per così dire - distato dalla mia condizione di beata ignoranza in merito ad un tema così importante per la qualità della vita di tanti nostri concittadini e che io, che pure lavoro in Internet dal 1995, fino allo scorso novembre ignoravo. Ho voluto svolgere questa introduzione di tipo esistenziale non solo come testimonianza personale, ma soprattutto perché ritengo sia utile a capire uno dei meriti di questo testo di legge, vale a dire quello di avere acceso i riflettori sul tema dell'accessibilità e di aver in tal modo attivato l'inizio di un cambiamento di cultura e di mentalità che speriamo si rifletta nell'intera società italiana.

Grazie a questo provvedimento si avrà la rimozione delle barriere architettoniche digitali nei siti della pubblica amministrazione e speriamo che, per contagio, ciò possa avvenire anche con riferimento ai siti Internet che non sono della pubblica amministrazione. Potremmo dire che, in questo caso, fatta la legge comincia il lavoro; non solo il lavoro di adeguamento dei siti Internet della pubblica amministrazione e di pubblica utilità, ma soprattutto il lavoro di presa di coscienza del tema - non voglio chiamarlo problema - dell'accessibilità e della necessità di garantirla a tutti i cittadini con disabilità.

Assieme al collega ed amico Cesare Campa - che ringrazio per avermi introdotto in questa materia -, il 16 dicembre 2002, abbiamo presentato la proposta di legge Campa-Palmieri. L'abbiamo fatto formalmente alla Camera e contestualmente in un convegno a Venezia, organizzato dai rappresentanti italiani dell'International webmaster association e del consorzio W3C. Grazie al loro aiuto e alla loro competenza e grazie al sostegno di una veemente campagna on line, patrocinata da Key4biz e da Puntoit, in poche settimane la proposta di legge Campa-Palmieri si è imposta all'attenzione del mondo Internet e del mondo politico, catalizzando l'attenzione sul tema dell'accessibilità.

Vi è stata l'immediata e spontanea adesione di tantissimi colleghi del gruppo di Forza Italia - quasi un centinaio -, ma abbiamo sollecitato e ricevuto anche quella di tanti altri colleghi di tutti i partiti di maggioranza e di molti autorevoli esponenti dell'opposizione in quanto, fin dall'inizio, abbiamo voluto che questa fosse una legge di tutti, per tutti.

Devo ammettere che così è stato e voglio ringraziare le colleghe e i colleghi dell'opposizione per il lavoro svolto in Commissione assieme a noi e, con loro, ringrazio il relatore Paolo Ricciotti, il presidente della

Commissione, Paolo Romani, e, ovviamente, il ministro Lucio Stanca.

La proposta di legge Campa-Palmieri - tale denominazione è per me, come si può comprendere, estremamente confortante e ben augurante - ha potuto godere non solo del traino dell'anno europeo delle persone con disabilità, ma anche dell'azione del Ministero per l'innovazione e le tecnologie che aveva iniziato già nel corso del 2002 ad approfondire il tema, predisponendo una commissione di lavoro interministeriale sull'uso delle tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone disabili.

Il proficuo lavoro svolto da questa commissione è culminato nella presentazione alla Camera da parte del ministro Stanca, il 5 marzo scorso, del libro bianco su tecnologie e disabilità. Si tratta di una tappa importante, che ha coinvolto altri quattro ministeri e il Presidente Casini, il quale con il suo autorevole sostegno ha consentito la calendarizzazione tempestiva per l'Assemblea del provvedimento in esame.

Insieme con l'azione del ministro Stanca, del Governo e del Presidente della Camera, questo impegno si è successivamente concretizzato in un disegno di legge governativo presentato nella scorsa primavera e ha inoltre messo capo, come ricordava precedentemente il ministro, alla formazione di una commissione permanente presso il Ministero per l'innovazione e le tecnologie con il compito di seguire definitivamente e, per l'appunto, permanentemente, il tema dell'accessibilità e del rapporto tra disabili e tecnologie.

Fra gli obiettivi raggiunti in tema di attenzione a rendere accessibili a tutti e in particolare ai cittadini con disabilità servizi, informazioni e conoscenza, voglio ricordare un provvedimento passato quasi inosservato: l'istituzione anche nel nostro paese delle università a distanza. Si tratta di un provvedimento nato da un emendamento alla legge finanziaria per il 2003, presentato dal sottoscritto insieme con un gruppo di colleghi "azzurri", e che ha già visto emanato il decreto attuativo congiunto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

In questo modo potremo moltiplicare nei prossimi anni l'offerta formativa di carattere universitario fruibile a distanza, e se ne gioveranno, ovviamente, gli studenti lavoratori, chi vive lontano dalle sedi accademiche, gli stranieri e gli italiani all'estero e coloro che a causa di disabilità hanno difficoltà a seguire le normali lezioni accademiche.

Tornando alla proposta di legge Campa-Palmieri, essa, dopo molti mesi di lavoro, non esiste più. Al suo posto c'è il testo che tra poche ore voteremo, un testo frutto del contributo di tutti coloro che ho precedentemente ricordato, un testo adeguato e attuabile, del quale mi accingo a descrivere i punti salienti.

La legge sancisce il riconoscimento di un diritto costituzionale e il suo rispetto in tutti i siti Internet della pubblica amministrazione, statali e locali, e in quelli che erogano servizi di pubblica utilità. È evidente che in un'era in cui sempre più l'e-government consentirà di erogare on line servizi e informazioni, non è possibile escludere da tali servizi una larga porzione di cittadini. Si tratta di cittadini che, grazie appunto alle tecnologie digitali, possono superare le difficoltà che incontrano nella vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda i privati, la legge non impone obblighi. Conformemente a quell'azione culturale e di attenzione cui ho fatto riferimento all'inizio, abbiamo scelto di sostenere l'approccio positivo indicato dall'articolo 6 e voluto in particolare dal ministro, con l'attribuzione del cosiddetto "bollino blu", a richiesta delle aziende e dei privati che rendono accessibile il proprio sito.

In questo caso, convincere è meglio che costringere, e già numerose sono le aziende, grandi e piccole, produttrici di hardware e software, attente al tema dell'accessibilità, che hanno sviluppato prodotti in questo senso. Ora - questa legge può essere un ottimo punto di partenza - bisogna far capire a tutte le altre aziende - banche, assicurazioni, catene commerciali, librerie on line, e via dicendo - che ciò è buono e anche utile, e che conviene loro allargare la platea dei clienti on line, rendendo accessibili i propri siti Internet.

Altro tema importante che ha alimentato il dibattito on line e off line in questi mesi è stato quello delle sanzioni. Il testo prevede esplicitamente due tipi di sanzioni, una di tipo disciplinare per i dirigenti pubblici e una di tipo economico per i nuovi contratti che non prevedano l'accessibilità e che vengono dichiarati nulli, mentre, per quelli già in essere, è previsto un meccanismo di adeguamento saggiamente flessibile. Ma c'è una terza sanzione non esplicita, che, a mio avviso, è forse la più forte: la sanzione politica. Questa legge è un'arma nelle mani dei cittadini con disabilità e delle loro associazioni, un'arma in forza della quale essi possono mettere sotto pressione le pubbliche amministrazioni in ogni luogo dello stivale. Credo proprio che saranno pochi gli amministratori pubblici che vorranno esporsi al pubblico rimprovero e alla conseguente perdita di immagine e di reputazione che ne ricaverrebbero a causa delle pubbliche rimostranze dei cittadini disabili.

Altro tema di grande dibattito in questi mesi è stato quello degli standard tecnici dell'accessibilità. Anche in questo caso, credo che il testo della legge proponga un ottimo punto di caduta all'articolo 11. Adeguarsi, co-

me previsto nell'articolo finale del testo di legge, alle linee guida indicate dall'Unione europea, che - come è noto - si rifà alle linee guida sull'accessibilità del consorzio W3C, significa allineare il nostro paese agli standard internazionali oggi accreditati. Anche in questo caso, credo si sia raggiunto un ottimo punto di accordo. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, in conclusione, questo testo di legge è un buon punto di partenza. Si tratta di un punto di partenza molto buono, utile per attivare un processo virtuoso che porti a migliorare i servizi on line della pubblica amministrazione, rendendoli accessibili a tutti. Questa è una legge buona, giusta e utile. È buona perché interviene per alleviare i disagi e per contribuire a migliorare la qualità della vita di tanti nostri concittadini. È giusta perché sancisce il rispetto di un antico ma imprescindibile diritto costituzionale e di civiltà nel nuovo contesto determinato dalle tecnologie informatiche. È utile per due motivi: per i cittadini con disabilità, che potranno nel tempo usufruire pienamente dei servizi, delle informazioni e della conoscenza che è possibile acquisire tramite i siti Internet della pubblica amministrazione, ma anche per tutti noi, perché l'accessibilità è di beneficio per tutti coloro che fruiscono di Internet. L'accessibilità, infatti, è paragonabile alla Formula 1: come le soluzioni che si sperimentano per la Ferrari poi vengono adottate dalle auto per così dire normali, allo stesso modo, le soluzioni accessibili, dapprima pensate per i cittadini con disabilità, in realtà costruiscono siti più fruibili da parte di tutti. In definitiva, quindi, sono contento di aver potuto lavorare, in questi mesi, al presente testo di legge con il relatore, con i colleghi della maggioranza e dell'opposizione, con il ministro. Anch'io confido in una rapida e sollecita approvazione da parte della Camera e in una altrettanto rapida e sollecita approvazione da parte del Senato (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

Presidente. Constato l'assenza dell'onorevole Rocchi, iscritta a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato. È iscritto a parlare l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

Giorgio Panattoni. Signor Presidente, consegnerei l'intervento scritto ma, purtroppo, non ce l'ho. Quindi, lo devo svolgere a voce.

Credo che siamo qui a trattare un argomento estremamente importante, perché investe direttamente i diritti delle persone ed entra nel cuore degli strumenti innovativi che oggi le persone hanno a disposizione. È una legge che guarda avanti. Spesso ne facciamo troppe che guardano indietro, che tendono a conservare posizioni di privilegio, che tendono a rispondere ad interessi specifici. Questa è una legge che guarda avanti, che guarda alla società dell'informazione, che rende possibile, anche per chi ha abilità minori, entrare nel cuore della modernità e del progresso della nostra civiltà.

Non sfugge che quest'anno è l'anno del disabile e, quindi, l'accoppiare questo intervento con questa scadenza è assolutamente significativo. È veramente una risposta forte a grandi bisogni. È una risposta di equità e, come tale, non è né di destra né di sinistra, ma dovrebbe essere una scelta fondamentale di un paese civile.

Dico questo perché non capita spesso, in questo clima di confronto così aspro, di affrontare argomenti che ci trovino in qualche modo schierati dalla stessa parte, al di sopra degli interessi e delle contrapposizioni che pur ci sono e che anche in questa proposta di legge si sono in qualche modo manifestate. Lo vedremo con quei pochi emendamenti che abbiamo presentato, perché secondo noi questa proposta di legge, che pure è molto cambiata nell'iter svolto in Commissione, ha ancora qualche punto sul quale si potrebbe cercare di migliorare.

Credo che poi per attuare una legge, ovviamente, non basta parlare, dire o proporre, ma bisogna poi fare. Devo dire che questo Governo su molti settori ci ha abituato a non fare, dopo aver detto, ma non credo che questo sia il caso di questo provvedimento: in ogni caso, ci vogliono le risorse. Questo è un provvedimento che interessa tutta la pubblica amministrazione, in particolare quella locale.

Siamo in un clima di forte tensione per il taglio delle risorse agli enti locali e credo che una particolare attenzione, nelle forme opportune e capendo la limitazione di risorse disponibili, affinché siano previste anche le risorse per fare questo salto di qualità, che è civile, sia opportuna da parte di tutti perché questa legge non si areni di fronte alla indisponibilità degli enti non per cattiva volontà ma per carenza di risorse o per necessità di dover far quadrare bilanci sempre più complicati e sempre più difficili. Quindi, è necessario un intervento che abbia i connotati del coraggio e della coerenza perché predisporre e introdurre un provvedimento di questo genere è veramente un salto di qualità notevole.

Per venire allo specifico di questo provvedimento, vorrei dire innanzitutto che è una proposta di legge sostanzialmente di origine parlamentare. Ha detto bene il collega Palmieri che è il frutto di tante proposte che sono nate nel dicembre del 2002, si sono sviluppate anche con una nostra proposta di legge - ma, qui

non voglio sottolineare l'appartenenza, ma direi la ricchezza di contributi che ci sono stati su questo argomento - e si sono poi culminate in una proposta del Governo che è arrivata nel maggio di quest'anno. Devo dire che la proposta del Governo era piccola, flebile rispetto ai bisogni del paese, riguardava la sola amministrazione pubblica centrale e noi - tutti d'accordo, naturalmente - l'abbiamo trasformata in un provvedimento che attraversa tutto il paese. Esso riguarda la pubblica amministrazione centrale, quella periferica, gli enti locali, i comuni, le strutture pubbliche di telecomunicazione, le società che appaltano i servizi informatici e quant'altro per dire che è necessario che tutto il mondo della amministrazione pubblica, anche a seguito del nuovo del titolo V della nostra Costituzione, debba essere investito da questo processo di cambiamento e di innovazione.

La seconda questione è che noi abbiamo lavorato molto per rendere definiti e impegnativi gli obblighi dell'amministrazione pubblica. Ricordo scherzosamente di avere insistito assieme ai colleghi per sostituire, tutte le volte che c'era scritto, la parola "può" con la parola "deve", il che è un segno di impegno preciso verso questa categoria. Il Governo non "può", il Governo "deve", se ha un indirizzo politico chiaro e su questo ci siamo anche trovati d'accordo nel rendere impegnativa l'opera della pubblica amministrazione. Abbiamo anche introdotto tutta una serie di cose che questa proposta di legge per tanti motivi non aveva. Ad esempio, tutti i contratti in essere che emigrano verso le nuove specifiche. Abbiamo chiesto di escludere l'erogazione di contributi a chi non è linea con i requisiti dell'accessibilità. Se il Governo adotta un provvedimento e dice che ci vogliono certi requisiti, non può poi investire risorse pubbliche per finanziare quelli che questi requisiti non li mettono nei loro progetti, nei loro programmi e nei loro prodotti. Abbiamo previsto delle scadenze certe per il regolamento e per l'opera del Governo: 90 giorni, forse un termine un po' stretto, ma è evidente che non abbiamo tanto tempo. Del resto, una volta fatta una promessa, evidentemente, c'è una grande urgenza di realizzarla, quando questa promessa è significativa e buona.

Abbiamo tenuto conto del titolo V della Costituzione non presente nel provvedimento, quindi della Conferenza Stato-regioni, delle varie associazioni, del sistema di concertazione. È difficile elaborare questi provvedimenti in una stanza, è difficile gestirli con l'autorità centrale. Occorre un processo diffuso, perché diffusa è l'amministrazione, diffusi sono i bisogni e diverse sono le situazioni locali. È evidente che nei paesi del sud le situazioni sono molto diverse da quelle delle zone di montagna del nord o da quelle delle zone urbane molto sviluppate.

Abbiamo regolato il sistema sanzionatorio, reso obbligatorio l'aggiornamento rispetto al mondo della società dell'informazione che, come il ministro ci insegna, è caratterizzato forse dalla dinamica più rapida che esista sulla terra. Vi è, qui, la necessità di compiere un salto di qualità importantissimo, ma anche di mantenere un livello adatto di profondità degli interventi perché rispondano sempre sia all'evoluzione del mondo della tecnologia sia alle necessità di adeguamento degli standard internazionali che su questa materia stanno emergendo.

Il panorama, quindi, ci sembra positivo; è stato svolto un buon lavoro e credo che, insieme, abbiamo posto mano ad una questione che rappresenta un'offerta forte. Oggi - è una delle pochissime volte - possiamo dire al paese che siamo capaci di fare una cosa molto positiva e proponiamo di farlo. Cosa resta da fare a questo punto, e mi rivolgo direttamente al ministro?

Due sono gli interventi fondamentali ancora da compiere; abbiamo sollevato la questione (abbiamo cominciato a discuterne) e domani vedremo come si affronterà nel corso dell'esame degli emendamenti che trattano tale tematica. Ci pare importante un ulteriore sforzo di analisi, di riflessione su questi due punti che consideriamo qualificanti (sappiamo che il ministro ha già previsto l'istituzione di una commissione che lavori congiuntamente su tali temi).

La prima questione riguarda l'osservatorio che è un concetto forte. Forse questa commissione può diventare un osservatorio; è una struttura che ha tutte le competenze necessarie per effettuare un monitoraggio spicciolo rispetto alle modalità di funzionamento, ai luoghi in cui viene applicata, ai probabili problemi applicativi, alle modalità di diffusione nel paese, agli interventi da predisporre, agli interventi modificativi che è necessario compiere, in altri termini rispetto a come si sta al mondo, in un processo che ci pare relativamente complesso. Insistiamo su questo punto perché riteniamo che ciò costituirebbe una risposta forte con riferimento a quei meccanismi di concertazione di lavoro comune che, per noi, rappresentano il sale di un modo di stare insieme civile, soprattutto su temi di questa natura.

Il secondo punto che ci pare importante e necessario è l'attribuzione delle risorse agli enti locali. Il ministro ci ha detto che le risorse ci sono. È vero, forse ci sono nel totale, ma negli enti locali, soprattutto in quelli piccoli non ci sono. Pertanto, vi saranno gravi difficoltà nel mettere in piedi questi strumenti.

Non vorrei che vi fossero (uso una bruttissima espressione della quale mi scuso) disabili di serie A nei grandi centri e di serie B nei centri minori o in quelli meno attrezzati. Bisogna che questo intervento sia diffuso su tutto il territorio nazionale. Sarebbe veramente spiacevole trovare differenze di applicazione che, purtroppo, sono probabili se non aiutiamo, con risorse specifiche, le strutture più deboli a dare corso a questo grande momento di innovazione che riteniamo estremamente positivo.

Pertanto, capiamo che si tratta di un provvedimento difficilmente finanziabile di per sé. Il nostro emendamento però suona in modo diverso; chiediamo che almeno le leggi finanziarie si facciano carico di questo nostro intendimento comune e che, quindi, stanino le risorse necessarie perché il provvedimento in esame abbia una grande e, soprattutto rapida possibilità di successo applicativo in tutte le zone del paese.

Concludo tornando al punto fondamentale: vediamo di fare, adesso e insieme, perché mi sembra questo il punto fondamentale. Non c'è un padrone che ordina, qualcuno che esegue e qualcun altro che riceve. Vi è un sistema che deve attivarsi, un sistema di interazione complessa tra le associazioni, gli enti locali, l'amministrazione pubblica e il Ministero per l'innovazione e le tecnologie per mettere a punto quegli strumenti applicativi che la legge individua in un regolamento e in un apparato di istruzione tecnica, un decreto, che il ministro e le sue strutture predisporranno per dare applicazione concreta a tali dettami.

Questi sono due punti fondamentali sui quali occorre concentrare la nostra attenzione perché, se non adotteremo decreti attuativi e regolamenti congrui, compiremo un'operazione quanto mai negativa. Spero e mi auguro che questo non succeda perché l'importanza dell'argomento è talmente forte e stimolante che credo imporrà a tutti un livello di vigilanza adeguato, ma anche una speranza di successo - mi auguro in termini molto rapidi -, ringraziando i colleghi ed il ministro per aver messo a punto un provvedimento così importante.

Presidente. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

#### **(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 232)**

Presidente. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ricciotti.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente constatare quanto quello che ho detto in precedenza si sia verificato successivamente. L'intervento del ministro ha chiarito lo spirito e la filosofia della legge. Sia la maggioranza, con un oratore come l'onorevole Palmieri, sia l'onorevole Panattoni, insieme ai colleghi Lusetti e Zanella, hanno dimostrato che su aspetti importanti è possibile trovare un percorso comune. Sull'argomento erano chiaramente state presentate molte proposte di legge, sia nel corso della precedente legislatura sia nell'attuale. Tuttavia l'attenzione, da un lato, della Commissione e, dall'altro, da parte governativa che si è riscontrata, ha condotto celermente a risultati, secondo tutti i componenti intervenuti, significativi. La ringrazio e rimando alla giornata di domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Presidente. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

Presidente. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**SEDUTA N. 374 DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2003**

Presidenza del Vicepresidente

**Publio Fiori**

indi

del Vicepresidente

**Alfredo Biondi**

e del Presidente

**Pier Ferdinando Casini**

*Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge: Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; d'iniziativa del Governo: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978) (ore 12,35).*

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; d'iniziativa del Governo: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali.

**(Esame degli articoli - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato della Commissione.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 1).

**(Esame dell'articolo 1 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

Beatrice Maria Magnolfi. Oggi la Camera dei deputati, con questo provvedimento, ma soprattutto con l'articolo 1 di esso, sancisce un nuovo diritto di cittadinanza e vorrei che fossimo consapevoli, colleghi, dell'importanza di questo fatto. È il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compresi quelli che vengono erogati attraverso gli strumenti informatici e telematici. È una conquista importante, che a nostro parere potrebbe addirittura diventare la base normativa per contribuire alla costruzione di quello che riteniamo da tempo necessario, cioè la costruzione di un nuovo welfare della conoscenza.

Con questo provvedimento, che nasce anche dalla nostra iniziativa parlamentare - voglio ricordare una proposta di legge del febbraio 2003, che porta il nome dell'onorevole Labate, dell'onorevole Giacco, dell'onorevole Violante e quello mio personale -, si guarda dunque in particolare ai diritti delle persone con disabilità, che ancora oggi, nonostante i passi avanti compiuti - ne parlavamo ieri, a proposito della legge sull'amministratore di sostegno -, rischiano più di altri di subire vecchie e nuove forme di discriminazione. Si afferma, quindi, che questo nuovo diritto di cittadinanza non può essere precluso proprio a coloro per i quali, al contrario, le nuove tecnologie rappresentano la premessa - e la promessa - più densa di opportunità. Internet è in grado di abbattere molte barriere, può arrivare a casa di ciascuno ponendolo in relazione con il mondo, modifica addirittura la nozione di lontananza e di durata, ridefinisce i tempi e gli spazi della nostra vita; inoltre, con i necessari ausili (hardware e software), può anche scavalcare alcune barriere sensoriali. Ricordo - lo abbiamo sentito nelle audizioni - che, in alcuni casi, si è addirittura verificata l'efficacia terapeutica di questi strumenti, in particolare per alcune forme di patologie autistiche.

Inoltre, nel nostro tempo, che è stato definito l'era dell'accesso, la possibilità di fruire delle informazioni e dei servizi distribuiti dalla rete delle reti è un nuovo discrimine per l'emancipazione sociale (il passaporto per l'esclusione - è stato chiamato così -, per l'occupabilità, per l'autonomia, per la stessa libertà delle persone).

E, con questo discrimine, si possono determinare nuove forme di diseguaglianza o, al contrario, si possono fondare nuove opportunità di integrazione e di inclusione, quindi nuove opportunità di equità.

Allora, occorre guardare a queste tecnologie come ad azioni positive per i cittadini disabili. Da una parte per rendere pienamente esigibile il diritto di accesso alla pubblica amministrazione e all'intero sistema dei servizi ai cittadini e alle persone e, dall'altra, per facilitare ed accelerare il complessivo processo di integrazione - mi piace sottolineare la parola "integrazione" - sociale, lavorativa, culturale.

A partire dal piano sull'e-government del ministro Bassanini, molte amministrazioni pubbliche, soprattutto - signor ministro - a livello locale e territoriale (penso all'opera meritoria dei comuni che, nel recente convegno di Cernobbio, hanno fatto guadagnare al nostro paese un posto un po' più lusinghiero del passato nella graduatoria dell'e-government a livello europeo), hanno investito nell'implementazione dei propri sistemi per informatizzare le procedure e i servizi, per ottimizzare le risorse e per avvicinare gli uffici ai cittadini.

Già oggi la rete dei siti e dei portali della pubblica amministrazione costituisce strumento di informazione, di dialogo, di scambio interattivo, di lavoro e anche di fruizione di servizi; penso a tutti i servizi di prenotazione, di pagamento on line, l'e-learning, il telelavoro. Insomma, il rapido sviluppo delle tecnologie consente di immaginare scenari inediti. Pensiamo, ad esempio, alla tutela della salute che si avvantaggerà sempre di più dei servizi di telemedicina nonché a nuove forme di partecipazione democratica - la cosiddetta e-democracy - e di esercizio dei diritti politici.

Insomma, si tratta di uno scenario europeo - tracciato dal Consiglio di Lisbona del 2002 - di cui ci sentiamo non solo partecipi, ma anche protagonisti, grazie al lavoro svolto dai Governi dell'Ulivo e grazie anche al nostro impegno di opposizione in questa legislatura.

Tutto ciò è previsto nel presente articolo 1, sul quale esprimeremo con grande convinzione un voto favorevole. Lo consideriamo infatti un traguardo di civiltà, a cui non mancheremo tuttavia di richiamare il Governo. In particolare, vigileremo sull'applicazione di questo provvedimento il cui primo appuntamento, entro 90 giorni, è costituito dall'emanazione del regolamento che vedrà coinvolte le Commissioni parlamentari. Ma vigileremo anche sull'applicazione dei diritti all'accessibilità per tutti nell'ambito di tutti gli altri provvedimenti del Governo.

Signor ministro, riteniamo che affinché un principio passi davvero ed entri nel sentire comune - che poi costituisce la migliore garanzia per applicare tale principio nella vita concreta -, sia necessario accompagnarlo con impegni precisi. Abbiamo svolto questo lavoro attraverso la presentazione degli emendamenti in Commissione e continueremo a farlo, in quanto non è solo con le buone parole che si riesce a fare entrare nel costume dei cittadini di un paese questi nuovi diritti così importanti sanciti in questo articolo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Presidente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

Giorgio Jannone. Signor Presidente, il testo unificato in esame comprende una proposta di legge di cui sono primo firmatario. È per questo che, in questa sede, vorrei ringraziare - sia a titolo personale sia a nome del gruppo di Forza Italia - la Commissione trasporti e tutti i colleghi che hanno assiduamente lavorato per svolgere un lavoro eccellente.

Un lavoro che, tra l'altro, porta il nostro ad essere il secondo in Europa e tra i primi nel mondo a legiferare in questo ambito. Circa tre milioni di cittadini italiani sono portatori di disabilità; fra questi, circa mezzo milione sono impossibilitati ad uscire di casa.

Per questi motivi, Internet e le nuove tecnologie rappresentano un'occasione importante di contatto biunivoco fra tali persone e la pubblica amministrazione. Lo Stato dà a questo notevole numero di cittadini uno strumento per usufruire di molti servizi, ma la comunità, a sua volta, riceve da tutte queste persone una ricchezza immensa fatta di cultura, di forza, di energia altrimenti inespresse.

Per questo, quindi, ancora una volta ringrazio la Commissione e l'Assemblea, che porterà a termine un lavoro eccellente, che è partito da un'idea che oggi si concretizza (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

Presidente. Onorevoli colleghi, sono naturalmente rispettoso del dibattito che è ampio e della grande partecipazione. Vorrei tuttavia farvi notare che c'è il rischio che, alla fine di tutte queste dichiarazioni, si abbiano difficoltà a votare il provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

Renzo Lusetti. Signor Presidente, accolgo il suo invito e mi limito a sottolineare l'importanza fondamentale, direi anche strategica, dell'articolo in esame, che riguarda gli obiettivi e le finalità della legge che ci accingiamo, spero, ad approvare in tempi rapidi, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Come ha precedentemente ricordato la collega Magnolfi, viene sancito una sorta di nuovo diritto di cittadinanza, a partire dalle finalità del provvedimento, e viene introdotta una nuova, maggiore e significativa tutela dell'interesse debole, così come si fece qualche legislatura fa con l'abolizione delle barriere architettoniche.

Tutto ciò è finalizzato a consentire ai soggetti disabili l'accesso a Internet, doveroso per adeguarci alle nuove tecnologie che hanno rivoluzionato la vita civile e sociale del nostro paese negli ultimi anni. È per tali motivi che ci siamo adoperati in Commissione, e ci stiamo adoperando in Assemblea, per trovare il massimo consenso possibile su un tema che non deve passare inosservato per il fatto che siamo alla fine della mattinata, ma che deve essere sottoposto alla costante attenzione dei colleghi, ma anche della società civile e dei soggetti interessati, nonché alla costante attenzione da parte del Governo, che dovrà applicare la legge in maniera rigorosa.

Ritengo che proprio la tecnologia che viene evocata nel provvedimento e nelle finalità richiamate all'articolo 1 possa dare un contributo affinché i soggetti disabili possano sentirsi effettivamente uguali agli altri, non solo dal punto di vista dei diritti - per questo motivo ho citato il diritto di cittadinanza - ma anche dal punto di vista della partecipazione attiva alla crescita economica e sociale del sistema. Pertanto, esprimeremo voto favorevole sull'articolo 1, che è l'articolo basilare da cui traggono origine tutti gli altri articoli del provvedimento.

Presidente. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti 379*

*Votanti 378*

*Astenuti 1*

*Maggioranza 190*

*Hanno votato sì 378).*

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta, Santori e Milioto non sono riusciti a votare.

#### **(Esame dell'articolo 2 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

Pietro Folena. Signor Presidente, è stato detto poco fa del valore rilevante del provvedimento in esame e anche del fatto che per la prima volta su questi temi si registra nell'attuale legislatura una convergenza così larga, di cui occorre dare atto ai colleghi di tutti i gruppi.

Fin dall'inizio, ho sottoscritto - pur avendo riserve tecniche su taluni aspetti - la proposta di legge Campa-Palmieri e successivamente quella presentata dall'onorevole Grazia Labate, che ha rivestito una notevole importanza nella costruzione del testo che ha visto il concorso di tutti i gruppi.

Vorrei dire che, con l'articolo 2, le definizioni di accessibilità e di tecnologie assistive danno concretezza al diritto all'accesso, a quel grande principio civile e democratico che abbiamo appena sancito con l'approvazione dell'articolo 1.

A questo proposito, vorrei fare una brevissima riflessione, perché questo, cari colleghi e caro ministro, è un modo concreto per costruire un'effettiva politica contro quello che abbiamo chiamato il digital divide o che è stato chiamato il digital divide. La rivoluzione digitale offre straordinarie opportunità - qui richiamate, poco fa, dalla collega Magnolfi - anche nel campo dell'assistenza e nel campo medico. So che nei prossimi giorni il ministro della salute dovrà emanare disposizioni a proposito della formazione on line del personale paramedico e medico. Siamo di fronte a possibili, straordinari sviluppi. E, tuttavia, non c'è alcun dubbio che la politica debba vedere le barriere che si frappongono alla possibilità di un effettivo accesso per tutti. Si tratta di grandi barriere di natura economica. C'è un digital divide mondiale. Ci sono grandi barriere di natura sociale o geografica all'interno del nostro paese. E, poi, ci sono barriere particolari. Sicuramente, queste barriere - ne ha parlato il collega Lusetti poco fa - assomigliano molto alle barriere architettoniche che, dal punto di vista urbanistico, ci siamo proposti di superare negli anni passati non per costruire qualcosa che tenga conto delle particolari esigenze dei cittadini disabili, ma per una nuova idea di città che potesse rispondere finalmente ai diritti di tutti, compresi i cittadini disabili.

Ebbene, da questo punto di vista, la realizzazione del principio sancito da questa legge rimanda ad un problema più generale che vorrei sottoporre, in questo passaggio, all'attenzione dei colleghi e del ministro. Non c'è soltanto il problema di favorire l'accesso alle tecnologie da parte dei cittadini disabili. C'è anche il problema di sviluppare i sistemi aperti. E questa è una grandissima questione. Ministro Stanca, so che lei ne ha parlato a più riprese, anche in Parlamento. Abbiamo avuto modo di discutere di questo tema, talvolta in forma anche polemica, rispettosa ma polemica. Il collega Jannone ha ricordato che l'Italia è il secondo paese ad operare una scelta su questo terreno. Dunque, dovremmo essere fra i primi a compiere la scelta dei sistemi aperti, perché anche i sistemi aperti permettono ai cittadini disabili e, in generale, a tutti i cittadini una maggiore partecipazione e un maggiore coinvolgimento. Se l'Italia diventasse la locomotiva del free software, ne ricaveremmo un grande vantaggio per le aziende italiane di software e un grandissimo vantaggio sul piano culturale, perché permetteremmo alle nostre università e ai nostri centri di ricerca di sviluppare moltissimo le loro grandi potenzialità dal punto di vista tecnologico e culturale. Ma avremmo anche un grande potenziale democratico.

La collega Magnolfi ha ricordato il lavoro svolto dal ministro Bassanini nella pubblica amministrazione durante la scorsa legislatura. Ebbene, l'adozione di sistemi aperti e di sistemi di free software all'interno della pubblica amministrazione rappresenta una delle condizioni perché si sviluppi e si allarghi la democrazia. Oggi consentiamo che anche una fascia di cittadini, sin qui esclusa, acceda a queste tecnologie. Tuttavia, sappiamo che questo è un piccolo passaggio di una battaglia democratica più larga, quella contro le posizioni monopolistiche assunte da alcune grandi aziende che si impadroniscono dell'intero software e che ne vorrebbero la brevettabilità. Se ne è discusso al Parlamento europeo nel corso delle scorse settimane e, per fortuna, è stato temperato lo spirito onnivoro che viene da alcuni grandi gruppi. Mi riferisco, per esempio ma non solo, alla Microsoft.

Allora, noi abbiamo bisogno che questa legge venga interpretata come il primo tassello di una battaglia perché sul terreno dell'accesso per tutti a Internet e sul terreno di sistemi più aperti si faccia insieme, al di là delle posizioni politiche, un grande sforzo comune, e la legge finanziaria che si discuterà al Senato sarà l'occasione per verificare se ci sono queste volontà (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 389*

*Maggioranza 195*

*Hanno votato sì 389).*

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare.

**(Esame dell'articolo 3 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 4).

Luana Zanella. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luana Zanella. Signor Presidente, intervengo per ritirare il mio emendamento 3.1.

Presidente. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.  
*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 394*

*Maggioranza 198*

*Hanno votato sì 394).*

**(Esame dell'articolo 4 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 5).

Luana Zanella. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luana Zanella. Signor Presidente, intervengo per ritirare i miei emendamenti 4.1 e 4.2, nonché il mio articolo aggiuntivo 4.01.

Presidente. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle restanti proposte emendative.

Paolo Ricciotti, Relatore. Il parere è favorevole sulle restanti proposte emendative presentate.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.3 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti 403*

*Votanti 402*

*Astenuti 1*

*Maggioranza 202*

*Hanno votato sì 402).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

Giorgio Panattoni. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che nell'anno dei disabili la Commissione bilancio ha fatto aggiungere la previsione che tutti i provvedimenti contenuti in questa proposta di legge si muovano nei limiti degli stanziamenti e delle disponibilità. Ora, fa un po' impressione che nell'anno del disabile questo Governo non abbia sentito l'esigenza di mettere neanche un "pezzettino" di risorsa aggiuntiva per dare corso alle iniziative che l'anno del disabile richiede.

Noi prendiamo atto di questa che ci sembra una contraddizione fortissima e diciamo anche che, se per caso nei prossimi anni dovesse continuare questa prassi, questa legge rischia di essere una bellissima dichiarazione di intenzioni, ma mai di diventare una realtà per il paese.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.4 da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti 401*

*Votanti 400*

*Astenuti 1*

*Maggioranza 201*

*Hanno votato sì 394*

*Hanno votato no 6).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

Beatrice Maria Magnolfi. Signor Presidente, voglio solo dire che noi voteremo a favore di questo articolo perché alla fine abbiamo raggiunto una formulazione con il contributo di tutti, che ci fa fare un passo avanti rispetto alle posizioni da cui eravamo partiti, vale a dire la proposta del Governo. Questa era una proposta di legge di "moral suasion", nel senso che tutt'al più era un appello ai buoni sentimenti, una petizione di principi. Con il rafforzamento dei controlli, dei limiti, dei requisiti di nullità e di decadenza dei contratti, con tutto quanto è contenuto in questo articolo - che certo noi avremmo voluto ancora più cogente, ma comunque c'è -, abbiamo trovato un punto di caduta che ci consente di dire che questa proposta di legge non è soltanto un manifesto di propaganda utile per andare nei convegni durante l'anno internazionale dei disabili. Questo è il motivo per cui noi votiamo convintamente a favore di questo articolo.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e votanti 398*

*Maggioranza 200*

*Hanno votato sì 398).*

Prendo atto che l'onorevole Nicotra non è riuscito a votare.

### **(Esame dell'articolo 5 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole su tutte le proposte emendative presentate.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Presidente. Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 5.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

Renzo Lusetti. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire precedentemente, comunque intervengo per sottolineare l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi. Infatti, questo articolo, originariamente, anche nella rubrica, era formulato in maniera diversa.

**Presidenza del VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 12,55)**

Renzo Lusetti. Grazie al contributo della Commissione, che ha accolto gli emendamenti dell'opposizione, siamo giunti ad una formulazione che ci consente di parlare anche con riferimento all'articolo 5 di accessibilità degli strumenti didattici e formativi che permette di procedere verso una direzione significativa rispetto alla prosecuzione degli obblighi per l'accessibilità.

Mi rammarico del fatto, anche se queste considerazioni riguardano l'emendamento precedente (ciò, tuttavia, non pregiudica l'espressione del nostro voto favorevole nei confronti dell'emendamento in esame, dell'articolo e del provvedimento) che il Governo abbia posto un limite rispetto alla questione finanziaria quando ha fatto riferimento all'ambito di disponibilità di bilancio. Mi appello al ministro Stanca perché, a sua volta, faccia appello al suo collega ministro dell'economia affinché, di fronte ai temi che riguardano i soggetti disabili (considerato anche che siamo nell'anno europeo dei disabili) vi sia un impegno forte e che non vi siano limiti di spesa nei confronti dei disabili.

Paolo Ricciotti, Relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, modificando il parere precedentemente espresso, preciso che il parere della Commissione è favorevole sugli emendamenti, a condizione che l'articolo 5 risulti così modificato: al comma 1, dopo la parola: "promuovono", aggiungere le seguenti parole: "nell'ambito della propria attività istituzionale".

L'emendamento Magnolfi 5.1 risulta, pertanto, modificato in tal senso, con riferimento all'emendamento 5.2 della Commissione, la condizione è che la fornitura dei libri delle biblioteche scolastiche sia nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

Presidente. Sta bene. Prendiamo atto di questo ravvedimento attuoso, come si dice in diritto penale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 5.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 390*

*Maggioranza 196*

*Hanno votato sì 390).*

Prendo atto che gli onorevoli Nicotra e Buontempo non sono riusciti a votare.  
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.2 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti 386*

*Votanti 384*

*Astenuti 2*

*Maggioranza 193*

*Hanno votato sì 384).*

Colleghi, vi è stato un errore. L'emendamento 5.2 della Commissione, appena votato, nonché l'emendamento 5.3, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento, risulterebbero assorbiti dalla votazione dell'emendamento Magnolfi 5.1, nel testo modificato.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, annullo la votazione dell'emendamento 5.2 della Commissione. Non si procederà, inoltre, alla votazione dell'emendamento 5.3 e nemmeno dell'articolo 5, poiché l'emendamento Magnolfi 5.1, nel testo riformulato, è sostitutivo dell'articolo 5.

### **(Esame dell'articolo 6 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 7).

Renzo Lusetti. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.1 che reca la mia firma.

Presidente. Sta bene.

Luana Zanella. Signor Presidente, ritiro anche io l'emendamento 6.2 che reca la mia prima firma.

Presidente. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti 399*

*Votanti 398*

*Astenuti 1*

*Maggioranza 200*

*Hanno votato sì 398).*

**(Esame dell'articolo 7 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 8).

Avverto che gli emendamenti Zanella 7.1 e 7.2 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

Beatrice Maria Magnolfi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei soltanto rivolgere una domanda dal momento che in questo articolo, fra i compiti amministrativi, a mio avviso, risulta mancante la scadenza dei termini, ovvero dei 90 giorni per quanto riguarda i regolamenti e dei centoventi giorni per quanto attiene al decreto, i quali risulterebbero "saltati". Mi dicono che riguarda gli articoli successivi e che vi è un altro emendamento; in tal caso, va bene e ritiro la domanda.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 383*

*Maggioranza 192*

*Hanno votato sì 382*

*Hanno votato no 1).*

**(Esame dell'articolo 8 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'unica proposta emendativa presentata (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 9).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere parere della Commissione.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento 8.1, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il Governo esprime parere conforme.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.1 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento) accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti 387*

*Votanti 385*

*Astenuti 2*

*Maggioranza 193*

*Hanno votato sì 385).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 385*

*Maggioranza 193*

*Hanno votato sì 385).*

**(Esame dell'articolo 9 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 9 (vedi l'allegato A - A.C.232 sezione 10).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 394*

*Maggioranza 198*

*Hanno votato sì 394).*

**(Esame dell'articolo 10 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 10 (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 11) e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata.

Nessuno chiedendo di parlare, invito al relatore ad esprimere il parere della Commissione.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, il parere della commissione è favorevole.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il parere del Governo è conforme.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 10.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 386*

*Maggioranza 194*

*Hanno votato sì 386).*

Prendo atto che l'onorevole Scaltritti non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 392*

*Maggioranza 197*

*Hanno votato sì 392).*

Prendo atto che l'onorevole Scaltritti non è riuscito a votare.

**(Esame dell'articolo 11 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 12).

Renzo Lusetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Renzo Lusetti. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.1 a mia firma.

Presidente. Sta bene. Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

Paolo Ricciotti, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è favorevole sul suo emendamento 11.3; conseguentemente risulterà assorbito l'emendamento Zanella 11.2.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presidente, il parere è conforme.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.3 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 393*

*Maggioranza 197*

*Hanno votato sì 393).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 391*

*Maggioranza 196*

*Hanno votato sì 391).*

#### **(Esame dell'articolo 12 - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame dell'articolo 12 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 13).

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

Beatrice Maria Magnolfi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un provvedimento europeo perché si situa nel punto di incontro fra due obiettivi fondamentali dell'Unione europea: il primo è costituito dall'integrazione dei soggetti disabili ed il secondo concerne lo sviluppo dell'informatica e della telematica nella pubblica amministrazione. Credo, se si vuole fare cosa utile, che tutto ciò che facciamo in questo campo debba essere improntato al coordinamento e alla compatibilità degli standard, nonché all'interoperabilità nell'ottica della società della conoscenza europea e quindi dello spazio comune dei contenuti.

Non c'è da inventare quasi niente se non il lavoro fatto dal consorzio W3C, riconosciuto dall'Unione europea e del quale fa parte peraltro il Governo italiano, che ha emanato le linee guida per l'accessibilità ed è impegnato ad aggiornarle costantemente, come abbiamo sentito nel corso della audizione in Commissione.

Allora, se il Governo nel dettare entro 90 giorni il regolamento ed entro centoventi giorni il decreto, si allontanasse da queste linee guida (questa è la nostra preoccupazione), potremmo rischiare di farci isolare nell'ambito della comunità internazionale e di ostacolare quindi la possibilità di avere standard comuni per tutti i cittadini europei, nonché le indicazioni coerenti nei riguardi di tutti gli operatori costruttori di software dello spazio europeo.

Per questa ragione, noi avevamo presentato in Commissione un emendamento che citasse esplicitamente il richiamo al W3C e all'adeguamento delle linee guida del W3C. È vero che si tratta di un consorzio privato; infatti abbiamo convenuto, con il ministro e con i colleghi della maggioranza, di ritirare il nostro emendamento, anche se sottolineo che si tratta di un organismo riconosciuto dall'Unione europea, di cui il nostro Governo fa parte.

Tuttavia, la scelta di determinare un'accessibilità "diversa", che sia solo nostra, ad esempio con un bollino blu per le nostre imprese diverso da quello di tutti gli altri paesi europei - che quindi non sia riconosciuto in tutta Europa -, sarebbe una scelta non vincente. Noi, alla fine, abbiamo accettato di non mettere questo

richiamo nel testo della legge e voteremo questo articolo così com'è, perché riconosciamo in linea di principio l'autonomia del nostro Governo e del nostro paese, ma consegniamo ad un apposito ordine del giorno, che poi voteremo, questa preoccupazione che è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a questo articolo ed invitiamo i colleghi della maggioranza, se concordano con questa linea, a votarlo insieme a noi.

Presidente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

Renzo Lusetti. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di questo osservatorio per le ragioni che ha poc'anzi enunciato la collega Magnolfi e dire che su questo tema noi abbiamo ritirato altri emendamenti, anche se avremmo potuto eccepire che, ad esempio, sul W3C vi era una sorta di interesse europeo o mondiale. Tuttavia, mi pare che realizzare l'idea di un osservatorio per l'accessibilità alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali da parte dei disabili sia una sorta di dovere per il Governo, il quale deve intervenire nei confronti dei soggetti disabili. Se su questo tema vi fosse una disponibilità da parte del Governo ad accogliere l'ordine del giorno in cui eventualmente verrebbe trasfuso il contenuto di questo articolo aggiuntivo, questa potrebbe essere una soluzione che consentirebbe al Governo di fare un lavoro positivo, soprattutto sul tema di un osservatorio così importante, quale è quello previsto dall'articolo aggiuntivo Magnolfi 12.01.

Presidente. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Presenti e Votanti 371*

*Maggioranza 186*

*Hanno votato sì 369*

*Hanno votato no 2).*

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Magnolfi 12.01 e 12.02.

Paolo Ricciotti, Relatore. La Commissione invita i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Presidente. Il Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Presidente. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Grazia Labate. Signor Presidente, vorrei dire al relatore e al ministro che, se il Governo accoglierà il nostro ordine del giorno n. 9/232/2, noi ritiriamo i nostri articoli aggiuntivi.

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Cerchiamo di essere veloci e chiari. Mi sembra di aver capito che sono stati presentati due ordini del giorno, di cui uno - l'ordine del giorno Panattoni n. 9/232/1 - riguarda l'osservatorio. Il Governo è disponibile ad accettare tale ordine del giorno, in cui si impegna il Governo a riportare annualmente i risultati del monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

Per quanto attiene all'ordine del giorno Magnolfi n. 9/232/2, mi sembra di aver capito che esso riguarda gli standard internazionali.

L'articolo 12 vincola il Governo alla scelta degli standard internazionali, europei e via dicendo, però, non si può introdurre oggi in una legge dello Stato italiano uno standard tecnico che potrebbe anche essere

cambiato domani mattina, perché la legge deve essere indipendente dalle tecnologie. Diciamo, quindi, che seguiremo gli standard internazionali mano a mano che evolveranno.

Presidente. Preso atto di ciò, chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Magnolfi 12.01 e 12.02.

Grazia Labate. Sì, signor Presidente, li ritiriamo.

**(Esame degli ordini del giorno - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 232 sezione 14). Qual è il parere del Governo?

Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati, ho già dichiarato di essere d'accordo sulla richiesta di riferire i risultati del monitoraggio. Non sono, invece, d'accordo con l'ordine del giorno concernente l'uniformità degli standard internazionali, perché già l'articolo 12 indica ciò.

Il Governo, dunque, accetta l'ordine del giorno Panattoni n. 9/232/1 e non accetta l'ordine del giorno Magnolfi n. 9/232/2.

Presidente. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Panattoni n. 9/232/1, accettato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Magnolfi n. 9/232/2, non accettato dal Governo.

Giorgio Panattoni. Signor Presidente, vorrei svolgere un breve intervento in merito all'ordine del giorno Magnolfi n. 9/232/2.

Concordo con il ministro che non si può inserire nel testo di legge uno standard specifico relativo ad una struttura privata. Tuttavia, vorrei far osservare che la stessa è l'unica struttura oggi riconosciuta dall'Unione europea come standard di riferimento.

Un ordine del giorno che impegni il Governo a seguire standard che oggi sono ritenuti di riferimento internazionale, le loro evoluzioni o le loro sostituzioni nel momento in cui l'Unione europea desidererà di fissare standard internazionali, non rappresenta per il Governo un vincolo a compiere un'operazione di parte. Si tratta, semplicemente, di un impegno a seguire quelli che, oggi, in sede europea, sono unanimemente riconosciuti standard internazionale di riferimento.

Mi sembra che l'accettazione di questo ordine del giorno rappresenterebbe anche il formale riconoscimento che in Europa è stata fatta molta strada sulla definizione degli standard di accessibilità, che esistono normative di riferimento (quindi, non lavoriamo nel vuoto) e che assumerle come riferimento per la costruzione di standard di accessibilità italiani è un passo avanti, non una limitazione dell'attività di questo Governo, fermo restando che, come viene stabilito nel provvedimento e senza inserire nel testo il W3C, la legge stabilisce che il Governo si impegna a seguire e a tenere aggiornati gli standard italiani in rapporto all'evoluzione, sia del mondo della tecnologia sia del mondo degli standard.

Chiederei, dunque, al ministro di compiere una riflessione su ciò e di accettare questo ordine del giorno, non come espressione di adesione ad uno standard che, oggi, di fatto, è espresso da quella organizzazione, ma come adesione di principio ad uno standard di riferimento comune in tutta Europa.

Vorrei richiamare in questa sede il problema dell'interoperabilità. Stiamo molto attenti che gli standard italiani coincidano con quelli europei. Il motivo è semplicissimo. È evidente che quello di Internet non è un mondo nazionale e che, quindi, è necessario che gli standard siano standard internazionali. Ne esiste uno di riferimento e non riesco a comprendere perché, non nella legge ma nell'ordine del giorno, non si accetti un riferimento che aggiunge valore, non toglie o limita l'azione del Governo, aggiunge particolare attenzione ad uno standard che, oggi, tutti riconoscono come standard di riferimento.

Prego, quindi, il Governo di riconsiderare l'opportunità di far compiere un ulteriore passo avanti a questo provvedimento e di recepire quello che noi riteniamo essere un valore particolarmente rilevante.

Presidente. Onorevole Panattoni, non so se il Governo voglia tenere conto di queste osservazioni che sono un po' a futura memoria, nel senso che hanno un'evoluzione.

Prendo atto che il ministro Stanca rimane dello stesso avviso sull'ordine del giorno Magnolfi in n. 9/232/2. I presentatori insistono, quindi, per la votazione?

Grazia Labate. Sì, signor Presidente.

Presidente. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Magnolfi n. 9/232/2, non accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

*(Presenti 357*

*Votanti 356*

*Astenuti 1*

*Maggioranza 179*

*Hanno votato sì 164*

*Hanno votato no 192).*

Prendo atto che l'onorevole Scaltritti non è riuscito a votare.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

#### **(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 232).**

Presidente. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

Cesare Campa. Signor Presidente, voglio assecondare la richiesta di non frapporre ostacolo all'approvazione del provvedimento, così come diceva anche il Presidente Casini. Sono contento di poter fare questa dichiarazione di voto a nome del gruppo di Forza Italia nei confronti di una legge adeguata e attuabile che, finalmente, pone un punto di partenza. Come diceva già ieri, nel corso della discussione sulle linee generali, il collega Palmieri - che ringrazio, unitamente al collega Ricciotti, al ministro Stanca ed ai colleghi tutti che hanno voluto l'approvazione di questo provvedimento -, anch'io sono particolarmente felice perché una delle proposte porta la mia firma. Credo sia importante, ora, non perdere tempo e passare al Senato per l'approvazione entro l'anno.

Nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di alcune considerazioni integrative di questa dichiarazione di voto (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

Presidente. La Presidenza l'autorizza sulla base dei consueti criteri.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labate. Ne ha facoltà.

Grazia Labate. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, i Democratici di sinistra esprimeranno un voto favorevole su questo provvedimento. Ieri sera, alcuni colleghi hanno già ricordato, in sede di discussione sulle linee generali, che questo Parlamento non si esprimerà, oggi, soltanto su una singola proposta di legge presentata da un gruppo o dal Governo: questo testo è il frutto di un lavoro, svoltosi nella IX Commissione, che ha visto tutti i gruppi ed il Governo confrontarsi nel merito. Però, colleghi, vorrei proporre una breve riflessione e vorrei invitare tutti voi a seguirmi.

Il 2003 è stato proclamato dall'Unione europea anno internazionale dell'handicap. Questo Parlamento ha lavorato nelle singole Commissioni e noi, nel giro di ventiquattr'ore, tra ieri ed oggi, abbiamo approvato e stiamo per approvare, in questo ramo del Parlamento, gli unici due provvedimenti innovativi su questo tema: ieri, l'amministratore di sostegno; oggi, l'eliminazione delle barriere infotelematiche per le persone recanti disabilità!

Avremmo voluto che questo Parlamento si occupasse anche di altre questioni; e vorremmo far riflettere i colleghi sul fatto che, pur facendoci carico delle compatibilità generali del bilancio dello Stato - mi rivolgo al ministro Stanca -, avremmo voluto che il disegno di legge finanziaria, che già un ramo del Parlamento

discute e che questa Camera discuterà, contenesse, a favore delle persone diversamente abili, non solo provvedimenti innovativi, ma anche le necessarie risorse!

I colleghi hanno già rilevato quanto questo provvedimento affronti in termini innovativi il diritto all'accesso, da parte delle persone portatrici di handicap, verso il mondo dell'informatica e della conoscenza globale. Forse perché si tratta dell'ultimo testo al nostro esame stamane e dell'ultimo discusso ieri sera, con molte assenze, i colleghi non si rendono conto che con esso diamo a due milioni e mezzo di persone disabili di diverse fasce di età la possibilità di accedere - con questa opportunità - sia al campo del lavoro sia alla formazione sia ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione e di godere, in tal modo, della parità di diritti con tutti gli altri cittadini.

Certo, avremmo voluto di più. Come ha detto il collega Panattoni e come voglio sottolineare nuovamente, ma non per infilare il coltello nella piaga, avremmo voluto che questo provvedimento contenesse un adeguato finanziamento di risorse ad hoc. Il ministro ci ha assicurato che, nell'ambito delle disponibilità del suo bilancio, farà di tutto perché la legge diventi operativa. Signor ministro, chiudo affermando che la soddisfazione ottenuta con questo strumento unitario non può, all'inizio del 2004, doversi scontrare con la disillusione che esso non sia applicabile nella pubblica amministrazione e nel settore privato.

Allora, ministro, noi vigileremo. A partire dal 2004, con le nostre azioni di sindacato ispettivo e di controllo, con lo strumento nazionale di controllo e con il rapporto che ella dovrà fare, con il supporto delle associazioni dell'handicap, al Parlamento per l'applicazione di questa legge, noi vigileremo per valutare se effettivamente la legge avrà cominciato a dare i propri frutti (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo).

Presidente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

Luana Zanella. Signor Presidente, gentili colleghi, poche parole - non consegnerò l'intervento - per dire, come il collega Panattoni - lo affermava ieri - , che questo è un provvedimento che guarda davvero in avanti, ad una società che, grazie a strumenti e tecnologie sempre più avanzate e raffinate, può davvero progredire in umanità, diventare davvero più ricca, finalmente non soltanto dal punto di vista delle quantità.

Il 2003, abbiamo detto, è l'anno dedicato ai disabili e noi qui in aula lo celebriamo con un provvedimento che mi auguro non sarà isolato. Abbiamo approvato ieri la proposta di legge di istituzione dell'amministrazione di sostegno, lunedì in aula inizierà la discussione sul fondo per la non autosufficienza, e io credo che sia così che si risponde, in modo concreto e possibilmente concorde, alle aspettative, alle domande precise e alle richieste che provengono dal mondo che guarda alla integrazione e alla promozione dei soggetti portatori di disabilità come a un'occasione anche per la società nel suo insieme di avvantaggiarsi della piena partecipazione e dell'inserimento di quei cittadini e di quelle cittadine per la piena attuazione dei loro diritti, ma anche delle loro responsabilità nella vita economica, sociale, politica e culturale del paese.

Presidente. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

Renzo Lusetti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che il tema che stiamo affrontando dei soggetti disabili meriti una particolare attenzione da parte di tutti quanti, anche se sono le ore 13,30 di giovedì. Voi sapete che sono sempre molto, molto breve.

Massimo Polledri. Spiritoso!

Renzo Lusetti. Grazie. Non ci prendiamo in giro; noi abbiamo utilizzato il 2003, l'anno europeo dei disabili, per approvare un importante provvedimento; inoltre, in un momento in cui lo scontro politico è anche molto acceso, approvare una legge all'unanimità, come ci apprestiamo a fare - mi auguro -, ha un importante significato politico verso la società civile e verso l'interesse di coloro che non hanno o che hanno handicap o difficoltà particolari. Sottolineo il fatto che tutte le forze politiche presenti in Parlamento non possono che essere impegnate verso questo obiettivo di ridurre il disagio ed il divario che esiste nei confronti di coloro i quali vivono forti disagi, che ne limitano le potenzialità espressive e di vita sociale. Io pongo l'accento, sarò rapidissimo, sulla necessità di favorirli, anche eliminando - io trovo giusta, corretta e appropriata l'espressione della collega Labate - le barriere infotelematiche nei confronti dei soggetti disabili. Credo sia importantissimo dare la possibilità ai soggetti disabili di essere inseriti nel migliore dei modi nell'attività lavorativa.

Solo due osservazioni, signor ministro. Le dico da parte dell'opposizione che noi vigileremo sull'applicazione di questo provvedimento, utilizzando tutti gli strumenti di sindacato ispettivo o altri strumenti che il regolamento della Camera e del Senato ci consentono, perché è un modo per controllare l'effettiva applicazione di una legge importantissima per i soggetti disabili.

Un'ultima osservazione. Attenzione a fare una politica seria di incremento delle risorse finanziarie per favorire i diritti dei soggetti disabili soprattutto nei confronti dell'utilizzo di strumenti informatici adeguati che altrimenti rischiano di emarginare i soggetti disabili stessi (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

Presidente. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Paolo Ricciotti, Relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Paolo Ricciotti Relatore. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere un ringraziamento a tutto il Parlamento che ha dato la possibilità di sperare a due milioni e mezzo di persone. Un grazie all'opposizione e alla maggioranza che hanno concordato con il Governo un testo unificato di progetti di legge realmente innovativo per il nostro paese (Applausi).

Presidente. Onorevole Ricciotti, l'applauso corona questo suo sforzo di sintesi.

#### **(Coordinamento - A.C. 232)**

Presidente. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **(Votazione finale e approvazione - A.C. 232)**

Presidente. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge nn. 232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

*(Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) (232-494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978)*

*(Presenti e Votanti 306)*

*Maggioranza 154*

*Hanno votato sì 306*

*Sono in missione 78 deputati).*

**PARERI, REVISIONI E ORDINI DEL GIORNO  
ALLEGATI DEL 16 OTTOBRE 2003**

**Parere della V Commissione Bilancio**

**Seduta n. 374 del 16/10/2003**

Proposta di legge: Piscitello: disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET ai soggetti portatori di handicap (232) ed abbinati progetti di legge: Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; di Teodoro; Lusetti ed altri; d'iniziativa del governo (494-2950-3486-3713-3845-3846-3862-3978)

**(A.C. 232 - Sezione 1)**

**Parere Della V Commissione sul Testo del Provvedimento  
e sulle Proposte Emendative Presentate**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**Parere Favorevole**

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "5-bis. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio";

all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: "promuovono" siano aggiunte le seguenti: ", nell'ambito delle disponibilità di bilancio,";

all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "comma 1" siano aggiunte le seguenti: ", nell'ambito delle disponibilità di bilancio".

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**Parere Contrario**

sugli emendamenti 4.1 Zanella, 5.1 Magnolfi e 6.2 Zanella, e sugli articoli aggiuntivi 4.01 Zanella, 12.01 e 12.02 Magnolfi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**Nulla Osta**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

## Revisione degli articoli della legge

### (A.C. 232 - Sezione 2)

Articolo 1 del testo unificato della commissione

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

#### **Art. 1.** (Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

### (A.C. 232 - Sezione 3)

Articolo 2 del testo unificato della commissione

#### **Art. 2.** (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

### (A.C. 232 - Sezione 4)

Articolo 3 del testo unificato della commissione

#### **Art. 3.** (Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge non possono far parte persone disabili.

Proposta emendativa riferita all'articolo 3 del testo unificato

#### **Art. 3.** (Soggetti erogatori)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , alle aziende a partecipazione pubblica, alle banche di interesse nazionale, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea. Sono altresì tenuti al rispetto della presente legge tutte le agenzie e i soggetti del settore privato che ricevono incarichi di ricerca o consulenza dalle pubbliche amministrazioni e che devono mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.

**3. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 - Sezione 5)**

Articolo 4 del testo unificato della commissione

**Art. 4.** (Obblighi per l'accessibilità)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce motivo di diniego in caso di concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e servizi informatici.

4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.

5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Proposte emendative riferite all'articolo 4 del testo unificato

**Art. 4.** (Obblighi per l'accessibilità)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in caso fino a: tale adeguamento con le seguenti: sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità.

**4. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3.

**4. 3.** La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale disabile nelle attività degli uffici e per migliorare l'accessibilità dei siti Web, degli strumenti hardware e delle applicazioni software ad operatori ed utenti disabili, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche sia hardware che software opportunamente dedicate e adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti e/o studenti disabili.

**4. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**4. 4.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

**Art. 4-bis.**

1. La quota di reddito delle imprese destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e produzione di sussidi tecnici telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, specificamente volti a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2. Le aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

**Art. 13. (Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 01.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 - Sezione 6)**

Articolo 5 del testo unificato della commissione

**Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)**

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono iniziative e progetti per assicurare gradualmente l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre strutture pubbliche.

Proposte emendative riferite all'articolo 5 del testo unificato

**Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)**

Sostituirlo con il seguente:

**Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**5. 1.** (Testo modificato nel corso della seduta) Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**5. 2.** La Commissione.

Al comma 1, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**5. 3.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(A.C. 232 - Sezione 7)**

Articolo 6 del testo unificato della commissione

**Art. 6.** (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

- a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Proposte emendative riferite all'articolo 6 del testo unificato

**Art. 6.** (Verifica degli strumenti didattici e formativi)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**6. 1.** Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Tutti i siti Web di soggetti pubblici o privati, anche diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, che si sono comunque adeguati alle norme di cui alla presente legge, sono inseriti in un apposito sito Internet, opportunamente istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei siti Internet che hanno provveduto a recepire le norme suddette. Detto elenco deve essere suddiviso per categorie e servizi forniti al fine di rendere più agevole la sua fruizione.

2-ter. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede altresì ad un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1. Ai soggetti inseriti in detto elenco viene assegnata una certificazione di "qualità sociale".

**6. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 - Sezione 8)**

Articolo 7 del testo unificato della commissione

**Art. 7.** (Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

- a) effettua il monitoraggio della attuazione della presente legge;
- b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
- c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
- d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
- e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari ed al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
- f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di svilup-

- patori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
- g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
- h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

Proposte emendative riferite all'articolo 7 del testo unificato

**Art. 7.** (Compiti amministrativi)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle amministrazioni statali con le seguenti: dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

**7. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: Ministri interessati aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**7. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 - Sezione 9)**

Articolo 8 del testo unificato della commissione

**Art. 8.** (Formazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e delle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.

Proposta emendativa riferita all'articolo 8 del testo unificato

**Art. 8.**

Al comma 3, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

**8. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

**(A.C. 232 - Sezione 10)**

Articolo 9 del testo unificato della commissione

**Art. 9.** (Responsabilità).

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

**(A.C. 232 - Sezione 11)**

Articolo 10 del testo unificato della commissione

**Art. 10.** (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità;
- b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
- d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Proposta emendativa riferita all'articolo 10 del testo unificato

**Art. 10.**

Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 1.** La Commissione.

(Approvato)

**(A.C. 232 - Sezione 12)**

Articolo 11 del testo unificato della commissione

**Art. 11.** (Requisiti tecnici)

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:

- a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;
- b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Proposte emendative riferite all'articolo 11 del testo unificato

**Art. 11.** (Requisiti tecnici)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**11. 3.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: associazioni delle persone disabili aggiungere le seguenti: e delle imprese di settore.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: i requisiti tecnici con le seguenti: gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati.

**11. 1.** Lusetti.

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**11. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(A.C. 232 - Sezione 13)**

Articolo 12 del testo unificato della commissione

**Art. 12.** (Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Proposte emendative riferite all'articolo 12 del testo unificato

**Art. 12.** (Normative internazionali)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

**Art. 13.** (Osservatorio)

1. Con il decreto di cui all'articolo 10, è istituito l'Osservatorio per l'accessibilità alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali da parte dei cittadini disabili, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da sette membri designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Osservatorio provvede al monitoraggio dell'attuazione delle linee guida stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, in base ai controlli così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

4. L'Osservatorio provvede altresì al periodico aggiornamento delle linee guida sulla base degli sviluppi tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa web accessibile.

**12. 01.** Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Battaglia, Giacco.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

**Art. 13.** (Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli enti locali dovranno trovare la necessaria copertura nella legge finanziaria 2004 e successive.

**12. 02.** Magnolfi, Panattoni, Labate, Lusetti, Pasetto, Battaglia, Giacco.

**(A.C. 232 - Sezione 14)****Ordini del Giorno****La Camera,**

*premesso che:*

è importante che l'attuazione della presente legge preveda il coinvolgimento delle associazioni dei disabili più rappresentative e della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome;

è opportuno che detto coinvolgimento riguardi l'evidenza di eventuali difficoltà, problemi o proposte di intervento,

**impegna il Governo**

ad eseguire il monitoraggio dell'attuazione della presente legge di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),

coinvolgendo le associazioni dei disabili più significative e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e a riferire annualmente al Parlamento.

9/232/1. Panattoni, Ricciotti, Palmieri.

### **La Camera**

riconosciuta l'importanza dell'approvazione di una legge che tutela il diritto di accesso per i disabili alle risorse informatiche della pubblica amministrazione; preso atto che il regolamento da emanarsi entro 90 giorni e il successivo decreto dovranno dettare le specifiche tecniche e gli standard applicativi per la concreta attuazione dei principi contenuti nella legge da parte dei soggetti erogatori;

considerato che, per garantire l'interoperabilità dei sistemi, è indispensabile il rispetto di standard comuni per tutti i cittadini disabili europei;

rilevato che il consorzio W3C è soggetto riconosciuto dall'Unione europea a garanzia di uniformità degli standard internazionali e di cui il Governo italiano fa parte;

### **impegna il Governo**

a considerare, nell'applicazione del 1 comma dell'articolo 12, l'esigenza di uniformarsi alle linee, aggiornamenti e implementazioni che via via il W3C elabora e propone, affinché tutti i cittadini disabili europei possano usufruire di criteri di accessibilità omogenei.

9/232/2. Magnolfi, Labate.

## TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO CESARE CAMPA SUL TESTO DI LEGGE UNIFICATO

### Resoconto stenografico dell'Assemblea

#### Seduta n. 374 del 16/10/2003

CESARE CAMPA. Onorevoli colleghi, mai come in questa occasione ho sentito alta la responsabilità di tutelare i principi costituzionali di uguaglianza e quelli morali legati al rispetto dei diritti civili e dei doveri sociali. La legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta un impegno efficace per impedire che il vasto popolo dei diversamente abili subisca dalla rivoluzione informatica una nuova crudele emarginazione, che si sovrapponga a quella che già soffrono per sfortunate ragioni fisiologiche e per deprecabile limitata sensibilità sociale. I recenti sviluppi dell'informatica e soprattutto di Internet stanno rendendo impossibile l'accesso all'informazione da parte di chi è afflitto da minorazioni fisiche. Lo sviluppo dell'informatica, che ha dato vita alla cosiddetta "nuova economia", ha assunto un ruolo centrale nell'ambito della comunicazione e del sapere, contribuendo a plasmare l'evoluzione della cultura e i rapporti interpersonali, al punto che si parla di una sorta di analfabetismo di ritorno per le generazioni che non riescono a metabolizzare gli strumenti e l'uso dell'informatica.

Se la società dovesse rimanere insensibile all'esigenza di permettere alle persone con disabilità di accedere agli strumenti dell'informatica e soprattutto di Internet, si creerebbe uno stato di gravissima disuguaglianza, rilevante anche costituzionalmente, perché impedirebbe di raggiungere le sorgenti di informazione, mortificando un diritto che deve essere assolutamente garantito a tutti i cittadini. Le persone con disabilità stanno infatti subendo l'intollerabile ingiustizia di trovarsi impediti da nuove barriere reali e non, come si è detto, virtuali, nel tentativo di fruire degli indispensabili mezzi di comunicazione telematica.

Ora perfino le pubbliche amministrazioni, nelle loro pagine Web, non rispettano i criteri più elementari di accessibilità, ignorando che esistono invece tecnologie che consentirebbero di superare le difficoltà che certi cittadini diversamente abili incontrano nell'uso del computer. Questa legge appare importante anche perché diffonderà la convinzione che allargare la possibilità di accesso all'informazione e al sapere non è soltanto, anche se importante, atto di civiltà, ma soprattutto arricchisce gli strumenti di divulgazione e quindi l'efficacia dell'informazione.

Nel momento in cui ci accingiamo, onorevoli colleghi, a votare questa legge, non rendiamo solamente giustizia ad un diritto usurpato ad una categoria di individui sfortunati, ma ci rivolgiamo anche alla più vasta schiera di cittadini che pur non essendo invalidi, vivono le difficoltà della tarda età o di malattie. Ecco perché questa iniziativa, attraverso la rappresentanza garantita dal mandato parlamentare, deve essere voluta da tutti per il fatto che è rivolta a tutti. Un'iniziativa che non soddisfa solo i doveri verso la solidarietà, ma che richiama l'irrinunciabile esigenza di una società che, nel complesso impegno della sua evoluzione, non può rinunciare ad una parte di se stessa. Così accadrebbe, infatti, se dei cittadini fossero ghetizzati perché impediti ad accedere all'informazione e quindi al dialogo e al contributo dello sviluppo della democrazia.

Questa linea, tra l'altro, è perfettamente coerente con i riferimenti ai cittadini diversamente abili contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e all'articolo 26 riconosce espressamente i diritti dei cittadini diversamente abili e la necessità di garantire la loro autonomia, la loro integrazione sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità. La disabilità è, dunque, una questione di diritti dell'uomo e chi ne è stato colpito ha diritto di essere messo dalla società nella condizione di vivere in modo autonomo e di operare le proprie scelte, contribuendo come tutti gli altri cittadini allo sviluppo economico e civile.

Il digital divide, causato dalle barriere d'accesso della tecnologia dell'informazione, rappresenta una vera e propria barriera culturale perché un numero sempre più elevato di dati e di informazioni è raggiungibile per via elettronica. In questa maniera, l'accesso ad Internet diviene un'esigenza di vita e di libertà.

Si tratta, per di più, di attuare una necessaria complementarità tra le politiche comunitarie. A livello europeo, l'approccio inteso a garantire l'accessibilità delle informazioni su Internet è contenuto nel piano d'azione della commissione "eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti" elaborato al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 12-20 giugno 2000. Il piano d'azione - nel quadro dell'obiettivo 2c - prevede una serie di misure per promuovere la partecipazione di tutti all'economia della conoscenza e sottolinea che i siti Web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee, con i relativi contenuti, devono essere impostati in maniera tale da consentire ai cittadini diversamente abili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema di amministrazione online.

Il 2003 è stato indicato come l'anno europeo dei disabili e sarà fondamentale per il successo l'impegno profuso dagli Stati membri. È un'occasione unica per far avanzare il programma di lavoro sulla disabilità e questa legge, con la quale i cittadini diversamente abili e coloro che soffrono difficoltà potranno finalmente considerarsi membri attivi della società ed essere così partecipi a tutti gli effetti, vuole essere un aiuto concreto per raggiungere questo obiettivo di giustizia sociale e di crescita civile e democratica.

Dovrà essere dato, a tal fine, particolare rilievo all'articolo 5 della legge che prevede l'accessibilità degli strumenti didattici e informativi. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri dovranno promuovere iniziative e progetti per assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi da parte degli studenti disabili, attraverso l'uso dell'informatica, anche avvalendosi di istituti e altre strutture pubbliche.

Nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia, confermo l'impegno nel perseguire in futuro un'azione capace di reperire le risorse necessarie per sviluppare questo programma e rendere la legge attuabile a tutti i livelli. Gli interventi dovranno mirare ad abbattere i costi d'acquisto dei computer, la defiscalizzazione per le aziende di parte degli investimenti operati per rendere accessibili i loro siti e la loro azienda anche ai lavoratori con disabilità ed ogni altro intervento per favorire e promuovere pari opportunità per tutti i cittadini.

Concludendo, ribadisco che stiamo approvando una legge adeguata e attuabile, che è un punto di partenza molto buono, utile per attivare un processo virtuoso che porti a migliorare i servizi online della pubblica amministrazione, rendendoli accessibili a tutti i cittadini con disabilità.

Questa è una legge, come è stato già detto ieri nella discussione sulle linee generali dal collega Antonio Palmieri, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, buona, giusta e utile. È buona perché interviene per alleviare i disagi e per contribuire a migliorare la qualità della vita di tanti nostri concittadini. È giusta perché sancisce il rispetto di un antico ma imprescindibile diritto costituzionale e di civiltà nel nuovo contesto determinato dalle tecnologie informatiche. È utile per due motivi: per i cittadini con disabilità, che potranno usufruire pienamente dei servizi, delle informazioni e della conoscenza che è possibile acquisire tramite i siti Internet della pubblica amministrazione, ma anche per tutti noi, perché l'accessibilità è di beneficio per tutti coloro che fruiscono di Internet, in quanto rende i siti più semplici da consultare.

Ringrazio il ministro Stanca, il relatore Ricciotti e i colleghi per il lavoro che assieme abbiamo fatto per arrivare ad un testo che fosse "una legge di tutti per tutti". Ora ci auguriamo una rapida e definitiva approvazione da parte del Senato.

## RESOCONTO DELLE VOTAZIONI FINALI

### Camera dei deputati

#### Seduta n. 374 del 16/10/2003

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Votazione finale e approvazione - A.C. 232

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M= Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

#### Indice elenco n. 1 di 6 (votazioni dal n. 1 al n. 13)

Votazione		Oggetto	Risultato							Esito
Num	Tipo		Pres	Vot	Ast	Magg	Fav	Contr	Miss	
1	Nom.	T.U. pdl 1723-A - em. 3.17	388	387	1	194	180	207	81	Resp.
2	Nom.	em. 3.18	402	402		202	190	212	80	Resp.
3	Nom.	em. 3.19	409	409		205	194	215	80	Resp.
4	Nom.	em. 3.20	407	407		204	192	215	80	Resp.
5	Nom.	em. 3.21	410	409	1	205	192	217	80	Resp.
6	Nom.	em. 3.22	415	415		208	195	220	80	Resp.
7	Nom.	em. 3.23	409	409		205	194	215	80	Resp.
8	Nom.	em. 3.03	415	412	3	207	403	9	80	Appr.
9	Nom.	em. 4.2	411	411		206	407	4	80	Appr.
10	Nom.	articolo 4	405	402	3	202	397	5	79	Appr.
11	Nom.	articolo 5	413	410	3	206	409	1	79	Appr.
12	Nom.	em. 3.3 I parte	380	370	10	186	203	167	79	Appr.
13	Nom.	em. 3.3 II parte	383	382	1	192	373	9	79	Appr.

**Indice elenco n. 2 di 6 (votazioni dal n. 14 al n. 26)**

Votazione		Oggetto	Risultato							Esito
Num	Tipo		Pres	Vot	Ast	Magg	Fav	Contr	Miss	
14	Nom.	articolo 3	397	393	4	197	389	4	79	Appr.
15	Nom.	em. 3.04	404	400	4	201	391	9	79	Appr.
16	Nom.	odg 9/1723/4	413	403	10	202	41	362	79	Resp.
17	Nom.	T.U. pdl 1723-A - voto finale	430	405	25	203	401	4	78	Appr.
18	Nom.	T.U. pdl 232-A e abb. articolo1	379	378	1	190	378		78	Appr.
19	Nom.	articolo 2	389	389		195	389		78	Appr.
20	Nom.	articolo 3	394	394		198	394		78	Appr.
21	Nom.	em. 4.3	403	402	1	202	402		77	Appr.
22	Nom.	em. 4.4	401	400	1	201	394	6	78	Appr.
23	Nom.	articolo 4	398	398		200	398		79	Appr.
24	Nom.	em. 5.1	390	390		196	390		78	Appr.
25	Nom.	Votazione annullata								Annu.
26	Nom.	articolo 6	399	398	1	200	398		78	Appr.

**Indice elenco n. 3 di 6 (votazioni dal n. 27 al n. 39)**

Votazione		Oggetto	Risultato							Esito
Num	Tipo		Pres	Vot	Ast	Magg	Fav	Contr	Miss	
27	Nom.	articolo 7	383	383		192	382	1	78	Appr.
28	Nom.	em. 8.1	387	385	2	193	385		78	Appr.
29	Nom.	articolo 8	385	385		193	385		78	Appr.
30	Nom.	articolo 9	394	394		198	394		78	Appr.
31	Nom.	em. 10.1	386	386		194	386		78	Appr.
32	Nom.	articolo 10	392	392		197	392		78	Appr.
33	Nom.	em. 11.3	393	393		197	393		78	Appr.
34	Nom.	articolo 11	391	391		196	391		78	Appr.
35	Nom.	articolo 12	371	371		186	369	2	78	Appr.
36	Nom.	odg 9/232-A/2	357	356	1	179	164	192	78	Resp.
37	Nom.	T.U. pdl 232-A e abb.voto finale	306	306		154	306		78	Appr.
38	Nom.	ddl 3622-A - articolo 1	280	280		141	280		78	Appr.
39	Nom.	articolo 2	290	290		146	290		77	Appr.

## Indice elenco n. 4 di 6 (votazioni dal n. 40 al n. 52)

Votazione		Oggetto	Risultato							Esito
Num	Tipo		Pres	Vot	Ast	Magg	Fav	Contr	Miss	
40	Nom.	articolo 3	292	291	1	146	291		77	Appr.
41	Nom.	articolo 4	294	294		148	294		77	Appr.
42	Nom.	ddl 3622-A - voto finale	287	287		144	287		77	Appr.
43	Nom.	ddl 4041 - articolo 1	292	291	1	146	291		77	Appr.
44	Nom.	articolo 2	283	282	1	142	281	1	77	Appr.
45	Nom.	articolo 3	291	290	1	146	288	2	77	Appr.
46	Nom.	articolo 4	293	291	2	146	290	1	77	Appr.
47	Nom.	ddl 4041 - voto finale	299	298	1	150	295	3	77	Appr.
48	Nom.	ddl 4109 - articolo 1	291	290	1	146	288	2	77	Appr.
49	Nom.	articolo 2	295	292	3	147	292		77	Appr.
50	Nom.	articolo 3	296	292	4	147	292		77	Appr.
51	Nom.	articolo 4	292	289	3	145	287	2	77	Appr.
52	Nom.	ddl 4109 - voto finale	300	296	4	149	294	2	77	Appr.

## Indice elenco n. 5 di 6 (votazioni dal n. 53 al n. 65)

Votazione		Oggetto	Risultato							Esito
Num	Tipo		Pres	Vot	Ast	Magg	Fav	Contr	Miss	
53	Nom.	ddl 4123 - articolo 1	297	297		149	291	6	77	Appr.
54	Nom.	articolo 2	295	295		148	286	9	77	Appr.
55	Nom.	articolo 3	299	297	2	149	289	8	77	Appr.
56	Nom.	ddl 4123 - voto finale	304	301	3	151	294	7	77	Appr.
57	Nom.	ddl 4211 - articolo 1	299	299		150	298	1	77	Appr.
58	Nom.	articolo 2	300	299	1	150	297	2	77	Appr.
59	Nom.	articolo 3	301	298	3	150	298		77	Appr.
60	Nom.	articolo 4	295	294	1	148	293	1	77	Appr.
61	Nom.	ddl 4211 - voto finale	307	306	1	154	306		77	Appr.
62	Nom.	ddl 4212 - articolo 1	305	299	6	150	287	12	77	Appr.
63	Nom.	articolo 2	298	294	4	148	286	8	77	Appr.
64	Nom.	articolo 3	299	295	4	148	287	8	77	Appr.
65	Nom.	ddl 4212 - voto finale	253	249	4	125	247	2	77	Appr.

## Indice elenco n. 6 di 6 (votazioni dal n. 66 al n. 69)

Votazione		Oggetto	Risultato							Esito
Num	Tipo		Pres	Vot	Ast	Magg	Fav	Contr	Miss	
66	Nom.	ddl 4213 - articolo 1	253	253		127	252	1	77	Appr.
67	Nom.	articolo 2	254	254		128	254		77	Appr.
68	Nom.	articolo 3	256	256		129	255	1	77	Appr.
69	Nom.	ddl 4213 - voto finale	258	258		130	257	1	77	Appr.



## Lavori della VIII Commissione del Senato della Repubblica

### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8A)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

282a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

**GRILLO**

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2546)** Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

#### **(2114) LAURO ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

#### **(2163) GIARRETTA ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore PASINATO (FI) illustra il disegno di legge n. 2546, già approvato dalla Camera dei deputati, ricordando che il 2003 è l'anno dedicato ai disabili. Il provvedimento in discussione mira all'impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche affinché le stesse possano contribuire ad una maggiore integrazione degli individui con diverse abilità. Ricorda poi la comunicazione n. 284 del 2000 della Commissione europea con la quale è stato fissato l'ambizioso obiettivo di un'Europa senza barriere per agevolare la partecipazione civile dei soggetti portatori di handicap. Riassume quindi i contenuti sostanziali della legge volta ad elevare a sistema l'uso degli strumenti informatici e telematici per il migliore utilizzo delle diverse abilità dei cittadini portatori di handicap e per l'affermazione sostanziale del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Richiama poi la necessità di licenziare il provvedimento entro questo anno e di ricercare pertanto la necessaria convergenza politica al fine di evitare la terza lettura da parte della Camera dei deputati. Per quanto riguarda infine l'illustrazione dei provvedimenti connessi, identici, rinvia alle relazioni di accompagnamento.

Il presidente GRILLO, in considerazione della necessità di concludere quanto prima la discussione dei provvedimenti allo scopo di dare un chiaro segnale della sensibilità politica del Parlamento sul tema del-

l'handicap, propone di fissare tempi brevi per la presentazione degli emendamenti. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTINO (DS-U), pur giudicando il disegno di legge n. 2546 importante per gli effetti sociali che da esso conseguono, osserva tuttavia, da una prima lettura del testo, l'assenza della copertura finanziaria necessaria a sostenere gli adeguamenti tecnologici finalizzati a dare concreta attuazione al provvedimento. Ritiene infatti opportuno che la legge in discussione sia dotata delle risorse finanziarie affinché non si configuri soltanto come una mera norma di principio, la cui attuazione rimane affidata alla buona volontà di pochi singoli.

Il sottosegretario SESTINI interviene per chiarire che, al fine di risolvere la questione posta in evidenza dal senatore Montino, è stato presentato un emendamento alla legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, con il quale si prevede uno specifico fondo per l'acquisto di tecnologie assistite. Le modalità di erogazione di detto fondo saranno successivamente definite con apposito regolamento, emanato congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

Il presidente GRILLO manifesta il proprio apprezzamento per l'importante richiamo del relatore Pasinato, propone quindi di stabilire per domani, giovedì 11 dicembre 2003, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti che devono essere riferiti al disegno di legge n. 2546, quale testo base della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8A)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

286a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

**GRILLO**

Interviene il ministro per le innovazioni e le tecnologie Stanca.

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

## IN SEDE DELIBERANTE

**(2546)** Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

### **(2073) IOVENE ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

### **(2114) LAURO ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

**(2163) GIARETTA ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2546. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2073, 2114, 2163)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso.

Il presidente GRILLO (FI) comunica preliminarmente che, a causa dell'assenza del senatore Pasinato per impegni personali improrogabili, svolgerà le funzioni di relatore. Poiché sono stati presentati solo due emendamenti al disegno di legge n. 2546, assunto come testo base, invita, irritualmente, la senatrice Donati, prima firmataria degli stessi, ad illustrarli ancorché non riferiti all'articolo 1.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra quindi l'emendamento 3.1 sottolineando che il meccanismo di applicazione della legge risulta chiaramente definito per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, mentre non è esplicitato con riferimento ai settori che, pur definiti privati, godono tuttavia di finanziamenti pubblici. L'emendamento proposto mira pertanto ad includere un soggetto, come le testate giornalistiche tra quelli espressamente coinvolti nell'applicazione della legge. Lo spirito dell'emendamento è quello di agevolare l'introduzione di meccanismi che facilitino l'accesso agli strumenti informatici sia da parte dei soggetti privati sia di quelli pubblici. Procedo poi ad illustrare l'emendamento 5.1, volto a modificare l'articolo 5 che reca una dizione troppo generica a cui si intende porre rimedio. Conclude infine sottolineando che, più volte, all'interno del disegno di legge è possibile rinvenire l'espressione "nell'ambito delle disponibilità di bilancio". A tale proposito ritiene opportuno richiedere un impegno più specifico al Governo affinché doti le amministrazioni pubbliche delle necessarie risorse da destinare all'adempimento delle finalità della legge.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che si passerà al voto dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole all'articolo 1, sottolineando tuttavia che il coinvolgimento per la più ampia fruibilità degli strumenti informatici da parte dei disabili deve essere richiesto non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche al settore privato.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'articolo 1 è approvato.

Posto di seguito ai voti anche l'articolo 2 risulta approvato.

Il PRESIDENTE, facente funzione di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il ministro STANCA esprime parere contrario sull'emendamento ricordando che l'Italia è fra i primi Paesi a varare una normativa specifica per l'accesso agli strumenti informatici da parte dei disabili, che non si connota di elementi dirigistici, o comunque impositivi, nei confronti dei soggetti privati. Certamente la legge può essere modificata in senso migliorativo, risulta tuttavia necessario procedere alla sua approvazione prima della conclusione dell'anno del disabile allo scopo di dare un chiaro segno all'opinione pubblica della sensibilità delle istituzioni italiane nei confronti di questi temi.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è pertanto respinto.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara di astenersi dal voto sull'articolo 3 facendo presente che la finalità dell'emendamento proposto non aveva certamente pretese dirigistiche bensì mirava ad una migliore definizione del livello di intervento dei soggetti privati.

Posto ai voti l'articolo 3 risulta approvato senza modifiche. Così come, posto ai voti risulta approvato l'articolo 4.

L'emendamento 5.1, con il parere contrario del Presidente e del ministro Stanca, posto ai voti, è respinto. L'articolo 5, viene pertanto approvato senza modifiche.

Posto ai voti l'articolo 6 è quindi approvato.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara di astenersi sull'articolo 7, poiché ritiene che i compiti amministrativi affidati alle pubbliche amministrazioni rischiano di risolversi in un elenco troppo esteso di attribuzioni di incerta realizzazione. Osserva inoltre l'assenza di termini precisi entro i quali porre in essere i compiti amministrativi di cui all'articolo 7, sottolineando la necessità di definire una quota di risorse da impiegare opportunamente per avviare i meccanismi previsti dalla legge in discussione.

Posto ai voti l'articolo 7 è approvato.

Con successive e separate votazioni la Commissione approva infine gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole, a nome del proprio gruppo, sull'intero provvedimento apprezzandone il carattere innovativo e ricordando che rimangono, tuttavia, aperte questioni rilevanti quali le modalità per incentivare adeguatamente l'applicazione della legge.

Il senatore LAURO (FI), primo firmatario del disegno di legge n. 2114, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento apprezzandone le finalità ed auspicando che esso trovi la più piena applicazione.

Il senatore IOVENE (DS-U), primo firmatario del disegno di legge n. 2073, dichiara a nome della sua parte politica il voto favorevole sul provvedimento osservando tuttavia che l'approvazione in coincidenza con la chiusura dell'anno del disabile ha imposto una discussione così rapida che non ha reso possibile migliorare alcuni aspetti del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Nella legge è inoltre assente il riferimento agli standard internazionali della disabilità, che invece sarebbero stati opportuni così come risulta assente la individuazione di una sede nella quale coinvolgere le associazioni dei disabili.

Il senatore FORTE (UDC), nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che si prosegua nel solco della ritrovata sensibilità rispetto ai temi dell'handicap e che in futuro i disabili possano continuare a godere dell'attenzione che questa legge intende loro riservare.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 2546 nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163

## Pareri del Senato della Repubblica

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

159<sup>a</sup> seduta

Presidenza del Presidente

**FALCIER**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(2546)** Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**(2073) IOVENE ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

**(2114) LAURO ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

**(2163) GIARETTA ed altri.**

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 2546. Parere non ostativo sui disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163).

Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sul disegno di legge n. 2546, assunto come testo base dalla Commissione di merito, con il quale si propongono misure per favorire l'accesso agli strumenti informatici da parte dei disabili. Dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge, segnala che le sue disposizioni appaiono riconducibili, in linea generale, alla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, per aspetti specifici, alle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "ordinamento civile e penale", "sistema tributario e contabile dello Stato", "norme generali sull'istruzione", anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e) e n) della Costituzione.

Propone, pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che all'articolo 7, comma 2, sarebbe opportuna una riformulazione che dimandi alle

Regioni, alle Province autonome e agli enti locali direttamente l'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge e che all'articolo 10, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che il Governo adotta il regolamento di attuazione "previa intesa" con la Conferenza unificata, e non "d'intesa" con la stessa.

Esaminati, altresì, i disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163, esprime sui medesimi parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

## BILANCIO (5A)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 16 DICEMBRE 2003

262a Seduta

Presidenza del Presidente

**AZZOLLINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(2546)** Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa  
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORO (LP), riferendo sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, osserva che il provvedimento è privo di un'apposita clausola di copertura finanziaria. Sottolinea, inoltre, che all'acquisto di beni ed alla fornitura di servizi informatici per l'accesso dei soggetti disabili dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 4), alla fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici per gli alunni disabili (articolo 5), nonché all'organizzazione di corsi di formazione sulla problematica relativa all'accessibilità ed alle tecnologie assistite presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 8) si provvede mediante il ricorso alle disponibilità di bilancio.

Al riguardo, segnala l'esigenza di valutare la compatibilità dei limiti di bilancio con la possibilità di graduare l'attuazione della portata precettiva delle altre norme del disegno di legge: al comma 2 dell'articolo 5 è prevista la nullità del rinnovo dei contratti in essere se risultano inadeguati rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento, mentre l'articolo 9 prevede responsabilità dirigenziali e disciplinari per l'inosservanza delle suddette disposizioni. In particolare, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi fa presente che le dotazioni di bilancio sono generalmente adeguate sulla base delle richieste avanzate dalle singole amministrazioni centrali: pertanto, occorre valutare se dal rinvio alle disponibilità di bilancio possa determinarsi surrettiziamente una copertura sugli ordinari stanziamenti. Ritiene, comunque, opportuno acquisire chiarimenti sugli effetti delle norme contenute nel disegno di legge sulla finanza decentrata, posto che le disposizioni in oggetto si applicano alle pubbliche amministrazioni. Segnala, infine, l'articolo 7, in quanto sembra prevedere nuovi compiti rispetto a quelli attribuiti a legislazione vigente al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che lo stesso non comporta oneri. Infatti, per quanto concerne in particolare l'articolo 4, rileva che i commi 1 e 2 individuano semplicemente tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi, così, ad orientare la stessa pubblica ammini-

strazione nella scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci, all'acquisizione dei predetti beni strumentali, se e quando la pubblica amministrazione decida di procedere. Sottolinea, peraltro, che le tecnologie volte a consentire l'accessibilità informatica sono già esistenti e disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti dei costi dei prodotti informatici, come dimostra l'analoga esperienza degli Stati Uniti d'America.

Analoghe considerazioni esprime in ordine al comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge, che prevede un criterio preferenziale per l'erogazione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già esistenti.

Per quanto concerne il contenuto complessivo dell'articolo 4, sottolinea il carattere programmatico delle disposizioni, volte ad orientare verso prodotti informatici accessibili l'approntamento dei posti di lavoro dei disabili; in secondo luogo, con particolare riferimento al comma 4, ribadisce che i prodotti informatici, ab origine progettati e realizzati per essere accessibili, non presentano, in genere, costi apprezzabilmente diversi da quelli normali, e che l'ipotetica ed eventuale maggiore spesa, di entità comunque modestissima, sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di poter operare in modo ottimale.

Ancora a proposito della disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 4, rileva che la disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione dei sistemi informatici: anche per tale motivo non ritiene che l'attuazione del comma comporti spese aggiuntive. Peraltro i contratti collettivi di lavoro già recano il principio, confermato nella norma, dell'accessibilità della postazione di lavoro da parte dei dipendenti disabili.

Sottolinea comunque che la disposizione contenuta nel comma 5 esclude in modo radicale il rischio di nuovi oneri a carico dell'amministrazione, garantendo il rispetto delle disponibilità di bilancio. In base a tale norma, infatti, l'amministrazione, se ritiene che l'adeguamento del posto di lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha sempre l'opzione di trasferire il dipendente disabile, assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, posto che la normativa già vigente dà per scontato che il dipendente disabile debba svolgere in ogni caso un'attività lavorativa "reale" ovvero concretamente produttiva. Ribadisce comunque che l'eventuale adeguamento dei computer già esistenti ai criteri di accessibilità può essere realizzato con modeste spese, certamente riassorbibili nelle ordinarie risorse di funzionamento, cosicché vi si può far fronte con semplici rimodulazioni della spesa senza aumento dell'onere complessivo.

Per quanto concerne l'articolo 5, sull'accessibilità dei testi scolastici, osserva che la suddetta norma si limita ad indicare una finalità specifica all'attività di ricerca che il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono comunque tenuti a svolgere. Le eventuali spese, ove le Amministrazioni ritenessero utile realizzare specifici progetti, potranno essere coperte facendo ricorso ai fondi, già esistenti, per i progetti informatici nelle pubbliche amministrazioni (come indicato, ad esempio, nella legge n. 3 del 2003 e nella legge finanziaria 2003), ovvero a risorse reperibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione.

In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ex articoli 6 e 7, anche per mezzo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), rileva che la struttura e le dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e del CNIPA appaiono perfettamente idonee a far fronte a tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme in parola non discendono ulteriori oneri finanziari, neanche indiretti. Peraltro all'articolo 6, comma 2, lettera b), è prevista la possibilità che colui che richiede la valutazione della accessibilità del suo sito Internet o del materiale informatico da lui prodotto possa essere chiamato a partecipare ai costi dell'operazione.

Per quanto concerne gli articoli da 8 a 10, osserva che non recano disposizioni idonee a generare oneri, precisando, in particolare, che la formazione professionale in materia di accessibilità verrà effettuata nell'ambito delle preesistenti disponibilità di bilancio. Pertanto, anche nel caso dei corsi professionali di cui all'articolo 8, comma 3, considerando l'entità delle risorse ordinariamente destinate all'aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti, ritiene che la disposizione non imponga un incremento delle risorse medesime, ben potendo essere assorbito il modestissimo maggiore onere con una rimodulazione delle spese.

Il relatore MORO (LP) esprime perplessità in merito alle attività di formazione previste all'articolo 8, che sembrerebbero comunque avere carattere oneroso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che tali attività di formazione rientrano già nei compiti affidati alla pubblica amministrazione a legislazione vigente, per cui da esse non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene non soddisfacente la risposta del Governo, in quanto il disegno di legge in esame appare, a suo avviso, manifestamente oneroso e privo di copertura finanziaria. Cita, ad esempio, le disposizioni di cui all'articolo 7, che affidano ulteriori compiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportando necessariamente nuove strutture amministrative e, di conseguenza, nuovi oneri a carico del bilancio statale. Osserva poi che il comma 5 dell'articolo 4, a fronte di obblighi assai stringenti posti a carico della pubblica amministrazione, prevede una copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in palese violazione di quanto previsto dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato). Infine, rilevando che il provvedimento attribuisce una serie di diritti soggettivi ai lavoratori disabili, sottolinea che il Governo avrebbe dovuto predisporre le necessarie risorse per farvi fronte, specie in considerazione delle finalità comunque meritevoli e condivisibili del provvedimento stesso.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che il Governo ha sostenuto, con argomentazioni alquanto articolate, che il provvedimento non comporta oneri e quindi non necessita di copertura finanziaria.

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U), avendo acquisito conferma dalla rappresentante del Governo che il disegno di legge in esame si applica a favore di tutte le categorie di disabili, compresi i soggetti non vedenti, rileva l'evidente carattere di onerosità del provvedimento, che pur essendo certamente apprezzabile nelle sue finalità, richiede un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore MICHELINI (Aut) condivide le osservazioni del senatore Caddeo circa la violazione della legge di contabilità generale dello Stato determinata dalla copertura di nuovi oneri a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio, come prevista al comma 5 dell'articolo 4. Ritiene quindi che la Commissione debba rendere su tale punto parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, coerentemente all'orientamento assunto in passato di fronte a disposizioni di analogo tenore.

Il senatore MORANDO (DS-U) critica il ricorso alla copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, che, oltre a contrastare apertamente con la legge di contabilità generale dello Stato (n. 468 del 1978), appare del tutto inadeguato a garantire l'attuazione degli interventi previsti. Sottolinea, peraltro, che il Governo avrebbe potuto facilmente trovare una forma di copertura più corretta, specie se, come affermato, gli eventuali oneri fossero di modesto ammontare, ad esempio mediante il ricorso ai fondi speciali ovvero mediante risparmi di spesa compensativi (peraltro da dimostrare con una relazione tecnica). Pur apprezzando il valore sociale degli scopi perseguiti dal provvedimento, ritiene quindi che la Commissione debba comunque segnalare la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce il carattere non significativo degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento, sul quale conferma quindi l'avviso favorevole del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.



